

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

17 marzo 2023

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/589 della Commissione, del 10 gennaio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici ⁽¹⁾** 40
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/590 della Commissione, del 12 gennaio 2023, recante rettifica della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ⁽¹⁾** 46
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/591 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73** 49
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione, del 16 marzo 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina** 52

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 della Commissione, del 16 marzo 2023, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea per quanto riguarda il gruppo Hansol e che modifica il dazio residuo** 54
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ⁽¹⁾** 65
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio** 151

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/596 del Consiglio, del 13 marzo 2023, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dal Regno del Belgio** 161
- ★ **Decisione (UE) 2023/597 del Consiglio, del 13 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dalla Repubblica portoghese** 163
- ★ **Decisione (PESC) 2023/598 del Consiglio, del 14 marzo 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/698 al fine di includere il programma dell'Unione per una connettività sicura** 165
- ★ **Decisione (PESC) 2023/599 del Consiglio, del 16 marzo 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità dell'esercito della Repubblica di Macedonia del Nord** 167
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 della Commissione, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo ⁽¹⁾** 171
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili ⁽¹⁾** 176
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/602 della Commissione, del 16 marzo 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/245 che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina** 179

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa all'adozione del regolamento interno [2023/603]** 181
- ★ **Decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa alla proroga dell'accordo [2023/604]** 185

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/588 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2023

che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore la preparazione delle comunicazioni satellitari per scopi governativi di prossima generazione mediante una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea (ESA). Le comunicazioni satellitari per scopi governativi sono state inoltre individuate come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016. Esse devono contribuire alla risposta dell'Unione alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia dell'Unione per la sicurezza marittima e alla politica dell'Unione per l'Artico.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 hanno sottolineato che l'Unione deve proseguire lo sviluppo di un'economia digitale competitiva, sicura, inclusiva ed etica, dotata di una connettività di livello mondiale.
- (3) La comunicazione della Commissione, del 22 febbraio 2021, dal titolo «Piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio» afferma che il progetto «consentirà a tutti i cittadini europei di usufruire di connessioni ad alta velocità e fornirà un sistema di connettività resiliente che permetterà all'Europa di rimanere connessa in ogni circostanza».
- (4) Nel documento «Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa», adottato dal Consiglio il 21 marzo 2022, si riconosce che le infrastrutture spaziali dell'Unione e dei suoi Stati membri contribuiscono alla nostra resilienza e offrono servizi chiave che sostituiscono o integrano le infrastrutture terrestri per le telecomunicazioni. Invita quindi l'Unione a lavorare alla proposta relativa a un sistema di comunicazione sicuro globale dell'Unione basato sulla tecnologia spaziale.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2023.

- (5) Una delle componenti del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, è GOVSATCOM, che mira a garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri, scalabili ed efficienti in termini di costi per gli utenti GOVSATCOM. Il regolamento (UE) 2021/696 prevede che in una prima fase della componente GOVSATCOM, vale a dire all'incirca fino al 2025, saranno messe in comune e condivise le capacità esistenti attraverso il polo GOVSATCOM. In tale contesto, la Commissione deve acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza.

In tale prima fase, i servizi GOVSATCOM devono essere introdotti sulla base di un approccio graduale, alla luce del potenziamento delle capacità dell'infrastruttura del polo GOVSATCOM. Tale approccio si basa anche sul presupposto che, qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse indicare che si è rivelato insufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, sarà necessario avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite la cooperazione con il settore privato, ad esempio con operatori satellitari dell'Unione.

- (6) Il 22 marzo 2017 il comitato politico e per la sicurezza del Consiglio ha approvato le esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di comunicazioni satellitari per scopi governativi (GOVSATCOM), un documento preparato dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) con il quale sono state unite le necessità degli utenti militari individuate dall'Agenzia europea per la difesa nell'obiettivo comune in materia di personale adottato nel 2013 e le esigenze degli utenti civili rilevate dalla Commissione. Da analisi successive della Commissione è emerso che l'attuale offerta di comunicazioni satellitari dell'Unione, sulla base delle capacità degli Stati membri dotati di sistemi nazionali e del settore privato, non è in grado di soddisfare alcune nuove esigenze della domanda governativa che si stanno orientando verso soluzioni caratterizzate da maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. Tali esigenze dovrebbero essere monitorate e riesaminate periodicamente.
- (7) I recenti progressi tecnici hanno consentito l'affermazione di costellazioni di comunicazioni in orbita non geostazionaria (NGSO) e la progressiva offerta di servizi di connettività ad alta velocità e a bassa latenza. Vi è pertanto l'opportunità di far fronte alle esigenze in evoluzione degli utenti autorizzati dai governi attraverso lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture supplementari, in quanto all'interno dell'Unione sono attualmente disponibili le notifiche delle frequenze presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che sono necessarie per fornire i servizi richiesti. Se non utilizzate, tali notifiche delle frequenze diventeranno obsolete e saranno attribuite ad altri attori. Poiché le frequenze e gli slot orbitali sono una risorsa sempre più scarsa, la Commissione, attraverso un processo aperto e trasparente con gli Stati membri, dovrebbe cogliere questa opportunità per concludere, con gli Stati membri che forniscono notifiche delle frequenze, accordi di licenza specifici per la fornitura di servizi governativi basati sull'infrastruttura governativa. Il settore privato è responsabile dell'ottenimento dei diritti relativi alle notifiche delle frequenze necessarie per la fornitura di servizi commerciali.
- (8) La domanda di servizi di comunicazione satellitare basati sullo spazio sicuri e affidabili da parte degli attori governativi dell'Unione è in crescita, in particolare perché tali servizi rappresentano l'opzione meglio praticabile in mancanza di sistemi di comunicazione di terra, o qualora essi siano perturbati o inaffidabili. Un accesso a prezzi abbordabili ed efficiente in termini di costi alla comunicazione satellitare è indispensabile anche nelle zone in cui non esiste un'infrastruttura terrestre, compresi gli oceani, lo spazio aereo, le zone remote e dove le infrastrutture terrestri sono soggette a gravi interruzioni o non possono essere ritenute affidabili in situazioni di crisi. La comunicazione satellitare può aumentare la resilienza complessiva delle reti di comunicazione, ad esempio offrendo un'alternativa in caso di attacchi fisici o attacchi informatici riguardanti le infrastrutture terrestri locali, incidenti o catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
- (9) L'Unione dovrebbe assicurare la fornitura di soluzioni di comunicazione satellitare resilienti, globali, sicure, protette, ininterrotte, garantite e flessibili per le esigenze e le disposizioni governative in evoluzione, sviluppate su una base tecnologica e industriale dell'Unione, al fine di aumentare la resilienza delle operazioni delle istituzioni degli Stati membri e dell'Unione.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

- (10) È pertanto importante istituire un nuovo programma, ossia il programma dell'Unione per una connettività sicura («programma») per fornire un'infrastruttura di comunicazione satellitare multi-orbitale dell'Unione per uso governativo, integrando e completando nel contempo le capacità nazionali ed europee esistenti e future nel quadro della componente GOVSATCOM, e sviluppando ulteriormente e integrando gradualmente l'iniziativa «Infrastruttura europea di comunicazione quantistica» (EuroQCI) nel sistema di connettività sicura.
- (11) Il programma dovrebbe soddisfare le nuove esigenze governative di soluzioni di maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. Esso dovrebbe garantire la fornitura e la disponibilità a lungo termine, a livello mondiale, di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi sicuri, autonomi, affidabili ed efficienti in termini di costi, che sostengano la resilienza e la protezione delle infrastrutture critiche, la conoscenza situazionale, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l'economia, la sicurezza e la difesa dell'Unione e degli Stati membri, attraverso un'infrastruttura governativa dedicata che integri e completi le capacità di GOVSATCOM. Inoltre, il programma dovrebbe dare priorità alla prestazione di servizi governativi e consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato europeo, tenendo conto di un'indagine di mercato che comprenda la consultazione degli utenti autorizzati dai governi, attraverso un'infrastruttura commerciale.
- (12) La decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce una serie di finalità e obiettivi per promuovere lo sviluppo di infrastrutture digitali resilienti, sicure, performanti e sostenibili nell'Unione, compreso l'obiettivo digitale per la Commissione e gli Stati membri di conseguire la connettività gigabit per tutti entro il 2030. Il programma dovrebbe consentire la connettività per i cittadini e per le imprese nell'Unione e in tutto il mondo, fornendo anche, ma non solo, accesso a una banda larga ad alta velocità a prezzi abbordabili che possa contribuire a eliminare le zone morte delle comunicazioni e ad aumentare la coesione in tutta l'Unione, comprese le sue regioni ultraperiferiche, le zone rurali, periferiche, remote e isolate e le isole. I servizi satellitari non possono attualmente sostituire le prestazioni delle reti di terra, ma possono colmare il divario digitale e persino contribuire, se del caso, agli obiettivi generali della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (13) Il programma dovrebbe pertanto consistere in attività di definizione, progettazione, sviluppo e convalida e nelle relative attività di realizzazione per la costruzione dell'infrastruttura spaziale e di terra iniziale, necessaria per la fornitura dei primi servizi governativi. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività di realizzazione graduale volte a completare sia l'infrastruttura spaziale che l'infrastruttura di terra necessarie per la fornitura di servizi governativi avanzati, che attualmente non sono disponibili e vanno al di là dello stato dell'arte dei servizi europei di comunicazione satellitare esistenti. Inoltre, il programma dovrebbe promuovere lo sviluppo di terminali utente in grado di sfruttare i servizi di comunicazione avanzati. Le attività operative dovrebbero iniziare non appena possibile con la fornitura dei primi servizi governativi prevista entro il 2024, per soddisfare quanto prima le esigenze degli utenti autorizzati dai governi. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività volte a completare sia l'infrastruttura spaziale che l'infrastruttura di terra necessarie per raggiungere la piena capacità operativa entro il 2027. La fornitura di servizi governativi, il funzionamento, la manutenzione e il perfezionamento continuo dell'infrastruttura spaziale e di terra, una volta realizzata, nonché lo sviluppo delle future generazioni di servizi governativi dovrebbero essere parte integrante delle attività operative.
- (14) Nel giugno 2019 gli Stati membri hanno sottoscritto la dichiarazione sull'infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI) («dichiarazione»), convenendo di collaborare, con la Commissione e con il sostegno dell'ESA, allo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione quantistica che copra l'intera Unione. Conformemente alla dichiarazione, EuroQCI mira a realizzare un'infrastruttura di comunicazione quantistica end-to-end certificata e sicura, che consenta la trasmissione e la conservazione di informazioni e dati e sia in grado di collegare i mezzi di comunicazione pubblici critici in tutta l'Unione. Il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi della dichiarazione sviluppando un'infrastruttura spaziale e di terra EuroQCI integrata nell'infrastruttura governativa del programma, nonché sviluppando e realizzando l'infrastruttura terrestre EuroQCI, che sarà di proprietà degli Stati membri. L'infrastruttura spaziale, di terra e terrestre EuroQCI dovrebbe essere sviluppata nell'ambito del programma in due fasi principali: una fase preliminare di convalida, che può comportare lo sviluppo e la convalida di una serie di

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

tecnologie e protocolli di comunicazione diversi, e una fase di realizzazione completa, comprendente soluzioni adeguate per la connettività intersatellitare e la ritrasmissione di dati tra satelliti, l'infrastruttura di terra e quella terrestre.

- (15) Una delle funzioni principali di EuroQCI consisterà nel consentire la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche (*quantum distribution of cryptographic keys* — QKD). Ad oggi, la tecnologia e i prodotti QKD non sono sufficientemente maturi per essere utilizzati per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE). Le principali questioni relative alla sicurezza della QKD, quali la standardizzazione dei protocolli QKD, l'analisi *side-channel* e la metodologia di valutazione, devono essere ancora risolte. Il programma dovrebbe pertanto sostenere EuroQCI e consentire l'inclusione nell'infrastruttura di prodotti crittografici approvati, se disponibili.
- (16) Al fine di proteggere le ICUE in modo soddisfacente e sicuro, le soluzioni primarie per contrastare le minacce poste dall'informatica quantistica dovrebbero consistere in una combinazione di soluzioni convenzionali, crittografia post-quantistica e, eventualmente, QKD in approcci ibridi. Il programma dovrebbe pertanto seguire tali approcci al fine di garantire sia una crittografia avanzata che la distribuzione di chiavi.
- 17) Al fine di ampliare le capacità di comunicazione satellitare dell'Unione, l'infrastruttura del programma dovrebbe basarsi sull'infrastruttura sviluppata ai fini della componente GOVSATCOM, integrandola e completandola. In particolare, l'infrastruttura di terra del programma dovrebbe essere basata sui poli GOVSATCOM, potenziati progressivamente in base alle esigenze degli utenti attraverso altre risorse del segmento di terra, comprese quelle degli Stati membri che intendono apportare un contributo aggiuntivo, sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza.
- (18) Il programma dovrebbe migliorare la connettività sicura in zone geografiche di interesse strategico, quali l'Africa e l'Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l'Atlantico. I servizi forniti nell'ambito del programma dovrebbero inoltre contribuire alla resilienza geopolitica offrendo una connettività aggiuntiva in linea con gli obiettivi politici in tali regioni e con la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1° dicembre 2021, intitolata «Il Global Gateway».
- (19) Fatti salvi i servizi di comunicazione, i satelliti costruiti ai fini del programma potrebbero essere dotati di sottosistemi, tra cui i payload, che consentano di aumentare la capacità e i servizi delle componenti del programma spaziale dell'Unione, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi aggiuntivi non di comunicazione che devono essere decisi dal comitato del programma riunito nella pertinente configurazione di cui al regolamento (UE) 2021/696, e attuati alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Se i benefici per le componenti del programma spaziale dell'Unione sono debitamente dimostrati, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei vincoli di bilancio, tali sottosistemi potrebbero essere sviluppati per offrire servizi alternativi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a integrazione di Galileo, per garantire la trasmissione di messaggi del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) con una minore latenza, per fornire sensori spaziali per la sorveglianza dello spazio e per sostenere il miglioramento delle attuali capacità di Copernicus, in particolare per i servizi di sicurezza civile e di emergenza. Inoltre, tali sottosistemi potrebbero fornire servizi non di comunicazione agli Stati membri, a condizione che ciò non incida sulla sicurezza e sul bilancio del programma.
- (20) Data l'importanza, per il programma, della sua infrastruttura governativa di terra e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza del programma, la sede di tale infrastruttura dovrebbe essere determinata dalla Commissione, in linea con i requisiti generali di sicurezza e seguendo un processo aperto e trasparente, al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra gli Stati membri. La realizzazione dell'infrastruttura governativa di terra del programma, che integra anche l'infrastruttura sviluppata nell'ambito della componente GOVSATCOM, potrebbe coinvolgere l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o, se del caso e nel suo ambito di competenza, l'ESA.
- (21) Per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e per garantire la sicurezza e l'integrità dei servizi governativi è essenziale che le risorse spaziali del programma siano lanciate dal territorio dell'Unione. In circostanze eccezionali e debitamente motivate, dovrebbe essere possibile procedere a tali lanci dal territorio di un paese terzo. Oltre ai lanciatori di grandi e medie dimensioni, i lanciatori di piccole dimensioni e i microlanciatori potrebbero fornire ulteriore flessibilità per consentire un rapido dispiegamento delle risorse spaziali.

- (22) È importante che l'Unione possieda tutti i beni materiali e immateriali connessi all'infrastruttura governativa sviluppata nell'ambito del programma, tranne per l'infrastruttura terrestre EuroQCI, garantendo nel contempo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 17 della stessa. Pur possedendo tali beni, l'Unione dovrebbe avere la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di metterli a disposizione di terzi o di cederne l'uso.
- (23) Le iniziative a livello dell'Unione, come l'iniziativa per la connettività sicura, si fondano sull'ampia partecipazione di piccole e medie imprese (PMI), start-up e grandi imprese innovative dal settore spaziale upstream e downstream di tutta l'Unione. Negli ultimi anni il settore spaziale è stato messo alla prova da taluni suoi attori, in particolare start-up e PMI, che hanno sviluppato tecnologie e applicazioni spaziali innovative e orientate al mercato, talvolta con modelli di business differenti. Al fine di garantire la competitività dell'ecosistema spaziale dell'Unione, il programma dovrebbe massimizzare l'uso di tecnologie innovative e di rottura nonché di nuovi modelli di business sviluppati dall'ecosistema spaziale europeo, compreso il New Space, in particolare da parte di PMI, imprese a media capitalizzazione e start-up che sviluppano nuove tecnologie e applicazioni spaziali orientate al mercato, che coprono nel contempo l'intera catena del valore spaziale includendo i segmenti upstream e downstream.
- (24) È essenziale incoraggiare gli investimenti del settore privato attraverso appalti adeguati e l'aggregazione di contratti di servizi, riducendo in tal modo l'incertezza e fornendo una visibilità e una prevedibilità a lungo termine delle esigenze del settore pubblico in materia di servizi. Al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe anche contribuire allo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, nonché promuovendo le pari opportunità, la parità di genere e l'emancipazione femminile, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'Unione in tale ambito.
- (25) In linea con gli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo», il programma dovrebbe ridurre al minimo, nella misura del possibile, il suo impatto ambientale. Sebbene le risorse spaziali non emettano di per sé gas a effetto serra in fase di utilizzo, la loro fabbricazione e le strutture di terra ad esse associate hanno un impatto ambientale. È opportuno adottare misure volte ad attenuare tale impatto. A tal fine, gli appalti di cui al programma dovrebbero includere principi e misure in materia di sostenibilità, quali disposizioni volte a ridurre al minimo e compensare le emissioni di gas a effetto serra generate dallo sviluppo, dalla produzione e dalla realizzazione dell'infrastruttura e misure volte a prevenire l'inquinamento luminoso, come l'impatto sulle osservazioni astronomiche a terra.
- (26) Dato il numero crescente di veicoli e detriti spaziali in orbita, la nuova costellazione europea dovrebbe anche soddisfare i criteri di sostenibilità spaziale ed essere un esempio di buone pratiche nella gestione del traffico spaziale e nella sorveglianza dello spazio e nel tracciamento (*space surveillance and tracking* — SST), al fine di ridurre la quantità di detriti spaziali prodotti, prevenire rotture e collisioni in orbita e fornire misure adeguate per i veicoli spaziali a fine vita. Alla luce delle legittime preoccupazioni sulla protezione dell'ambiente spaziale attualmente in fase di discussione nei forum internazionali, ad esempio in seno al comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite, è della massima importanza che l'Unione dia prova di leadership nella sostenibilità spaziale. I contratti aggiudicati nell'ambito del programma dovrebbero garantire che la tecnologia impiegata consenta i più elevati standard possibili in materia di sostenibilità e di efficienza energetica e delle risorse.
- (27) I requisiti operativi per i servizi governativi dovrebbero basarsi sulle valutazioni delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi, tenendo conto anche delle capacità dell'attuale offerta di mercato. Nella valutazione di tali requisiti è opportuno utilizzare nella maggior misura possibile le attuali capacità del mercato. Il portafoglio servizi per i servizi governativi dovrebbe essere definito a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti generali di sicurezza e alla domanda in evoluzione di servizi governativi. Tale portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi governativi. Dovrebbe altresì individuare le categorie di servizi che integrano il portafoglio servizi dei servizi GOVSATCOM istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696. La Commissione dovrebbe garantire l'uniformità e la coerenza dei requisiti operativi e di sicurezza tra la componente GOVSATCOM e il programma. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e l'offerta di servizi, il portafoglio servizi per servizi governativi dovrebbe essere individuato nel 2023 e dovrebbe essere possibile procedere a un suo aggiornamento periodico, previa consultazione degli Stati membri, sulla base di detti requisiti operativi e di sicurezza.

- (28) Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Quindi, per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, il programma dovrebbe ottimizzare la corrispondenza tra l'offerta e la domanda di servizi governativi ed evitare un eccesso di capacità. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la necessità di adeguare il portafoglio dei servizi governativi ogniqualvolta ciò risulti necessario.
- (29) Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE, nonché le agenzie e gli organismi dell'Unione dovrebbero poter diventare partecipanti al programma, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti di servizi governativi o di mettere a disposizione capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti nazionali dei servizi governativi, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a fornire al programma contributi o a ospitare le infrastrutture del programma.
- (30) Ciascun partecipante al programma dovrebbe designare un'autorità competente per la connettività sicura per monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo nel programma rispettino le norme e le procedure di sicurezza applicabili stabilite nei requisiti generali di sicurezza. I partecipanti al programma possono attribuire le funzioni di una tale autorità a un'autorità esistente.
- (31) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽⁵⁾.
- (32) Gli obiettivi del programma sono coerenti e complementari con quelli di altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio ⁽⁷⁾, il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e, in particolare, il programma spaziale dell'Unione.
- (33) Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico «Digitale, industria e spazio» alle attività di ricerca e innovazione relative allo sviluppo e alla convalida del sistema di connettività sicura, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell'ambito dell'ecosistema spaziale, compreso il New Space. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) assegnerà una quota dedicata dei fondi di Europa globale ad attività connesse al funzionamento del sistema di connettività sicura e alla fornitura a livello mondiale di servizi che consentiranno di offrire una serie di servizi ai

⁽⁵⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

partner internazionali. Il programma spaziale dell'Unione assegnerà una quota dedicata della componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell'infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura. I finanziamenti derivanti da tali programmi dovrebbero essere erogati conformemente alle norme degli stessi.

- (34) A causa delle sue implicazioni intrinseche per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma condivide obiettivi e principi anche con il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾. Una parte dei finanziamenti erogati a titolo del Fondo europeo per la difesa dovrebbe pertanto essere fornita per finanziare le attività nell'ambito del programma, in particolare le attività relative alla realizzazione della sua infrastruttura.
- (35) Ai fini di un'efficace attuazione del programma, è importante assicurare la disponibilità di risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero poter contribuire con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nei settori della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione del programma i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che si trovano sul loro territorio. Il programma dovrebbe poter ricevere contributi finanziari aggiuntivi o contributi in natura da terze parti, comprese agenzie e organismi dell'Unione, Stati membri, paesi terzi che partecipano al programma o organizzazioni internazionali, in linea con gli accordi pertinenti.
- (36) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (37) A norma dell'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi.
- (38) La Commissione dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell'assistenza tecnica di determinati soggetti esterni, purché siano preservati gli interessi di sicurezza dell'Unione. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell'esecuzione di compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.
- (39) Gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del programma per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In tale contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici.
- (40) Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Ciò genera, per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del programma, incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile imporre determinati livelli minimi di subappalto. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la priorità dovrebbe essere accordata, ove possibile, alle start-up e alle PMI, in particolare al fine di consentirne la partecipazione transfrontaliera.
- (41) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell'UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo è necessario prevedere la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (42) Una cooperazione pubblico-privata è il sistema più appropriato per garantire che gli obiettivi del programma possano essere perseguiti. Essa dovrebbe consentire di sviluppare l'attuale base tecnologica e industriale per le comunicazioni satellitari dell'Unione, comprese le risorse private, e di fornire servizi governativi solidi e innovativi, nonché di permettere ai partner privati di integrare l'infrastruttura del programma con capacità supplementari per offrire servizi commerciali a condizioni di mercato attraverso investimenti propri supplementari. Tale sistema dovrebbe ottimizzare inoltre i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un elevato livello di messa in comune delle capacità. Dovrebbe inoltre stimolare l'innovazione nell'ecosistema spaziale europeo, compreso il New Space, consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati.
- (43) Ai fini dell'attuazione del programma, i contratti di concessione, di forniture, di servizi o di lavori o i contratti misti dovrebbero seguire principi fondamentali. Tali contratti dovrebbero stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i partner pubblici e privati, ivi compresa una chiara ripartizione dei rischi tra loro, al fine di garantire che i contraenti si assumano la responsabilità delle conseguenze di eventuali inadempienze di cui sono responsabili. I contratti dovrebbero garantire che i contraenti non ricevano alcuna sovracompensazione per la fornitura di servizi governativi, dovrebbero consentire di stabilire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato e garantire un'adeguata definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze degli utenti autorizzati dai governi. I contratti dovrebbero garantire che la fornitura di servizi basati sull'infrastruttura commerciale preservi gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma. È quindi importante che siano predisposte misure per garantire che detti obiettivi e interessi essenziali siano preservati. In particolare, la Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie per garantire la continuità del servizio nel caso in cui il contraente non sia in grado di adempiere i suoi obblighi.

I contratti dovrebbero comprendere garanzie adeguate per prevenire, tra l'altro, conflitti di interesse e potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla fornitura di servizi commerciali, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere la separazione contabile tra i servizi governativi e i servizi commerciali, compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Pertanto, i servizi commerciali dovrebbero essere disponibili per gli attuali fornitori di servizi terrestri a condizioni trasparenti e non discriminatorie. I contratti dovrebbero promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI lungo l'intera catena del valore e in tutti gli Stati membri.

- (44) Un obiettivo importante del programma è garantire la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e rafforzare la resilienza a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un'economia aperta. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire condizioni di ammissibilità e di partecipazione volte a garantire la protezione dell'integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell'Unione, senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi.
- (45) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽¹⁴⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽¹⁵⁾ e (UE) 2017/1939⁽¹⁶⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE)

⁽¹³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (46) Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è necessario imporre ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (47) Per ottimizzare l'efficienza e l'impatto del programma, è opportuno intraprendere azioni per promuovere l'uso e lo sviluppo di standard aperti, tecnologie open source e interoperabilità nell'architettura del sistema di connettività sicura. Una concezione più aperta di tale sistema potrebbe consentire migliori sinergie con altre componenti del programma spaziale dell'Unione o con servizi e applicazioni nazionali, ottimizzare i costi evitando duplicazioni nello sviluppo della stessa tecnologia, migliorare l'affidabilità, favorire l'innovazione e sfruttare i benefici di un'ampia concorrenza.
- (48) Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi attori coinvolti al fine di evitare sovrapposizioni superflue e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.
- (49) Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale. Dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali in tale settore. Sono quindi in grado di apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l'Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma e garantire la coerenza tra le pertinenti iniziative nazionali e il programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi nell'attuazione del programma. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire la coerenza e la complementarità dei loro piani per la ripresa e la resilienza con il programma. Gli Stati membri dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture di terra che si trovano sui loro territori. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero poter assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni sulla base dei servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Le frequenze messe a disposizione del programma non dovrebbero avere alcuna incidenza finanziaria sul programma.
- (50) Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e in qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. La Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri portatori di interessi pubblici o privati pertinenti. Infine, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l'esercizio delle competenze da parte

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽¹⁸⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

dell'Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie rispettive competenze. Tuttavia, al fine di utilizzare correttamente i fondi dell'Unione, è opportuno che la Commissione garantisca, per quanto possibile, la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma con quelle degli Stati membri, senza creare inutili duplicazioni degli sforzi.

- (51) L'articolo 154 del regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Se necessario, specifici adattamenti a tali sistemi e procedure (misure di vigilanza), nonché le disposizioni relative ai contratti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo di contributo.
- (52) Data la sua portata mondiale, il programma ha una forte dimensione internazionale. I partner internazionali, i loro governi e i cittadini saranno i destinatari della gamma di servizi del programma con conseguenti vantaggi per la cooperazione internazionale dell'Unione e degli Stati membri con tali partner. Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, nel suo ambito di competenze e per conto dell'Unione, le attività sulla scena internazionale.
- (53) Sulla base dell'esperienza maturata negli anni scorsi in materia di gestione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle componenti Galileo ed EGNOS del programma spaziale dell'Unione, l'Agenzia è l'organismo più adatto ad attuare, sotto la supervisione della Commissione, i compiti relativi al funzionamento dell'infrastruttura governativa e alla fornitura di servizi governativi. Dovrebbe pertanto sviluppare ulteriori capacità pertinenti a tal fine. L'Agenzia dovrebbe quindi essere incaricata della fornitura di servizi governativi e dovrebbe poter essere incaricata della gestione operativa totale o parziale dell'infrastruttura governativa.
- (54) Per quanto riguarda la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile di garantire, mediante il suo consiglio di accreditamento di sicurezza, l'accREDITamento di sicurezza dei servizi governativi e dell'infrastruttura governativa. Inoltre, fatta salva la sua prontezza operativa in particolare in termini di livelli adeguati di risorse umane, l'Agenzia dovrebbe svolgere i compiti che le sono affidati dalla Commissione. Ove possibile, l'Agenzia dovrebbe sfruttare le proprie competenze, ad esempio, in tutte le attività del sistema globale di navigazione satellitare europeo (EGNSS). Nell'affidare compiti all'Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie al fine di consentirle di svolgere appieno i suoi compiti e le sue missioni.
- (55) Al fine di garantire il funzionamento dell'infrastruttura governativa e facilitare la fornitura di servizi governativi, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei rispettivi settori di competenza, alle condizioni di gestione indiretta che si applicano alla Commissione quali stabilite nel regolamento finanziario.
- (56) L'ESA è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale, compresa la comunicazione satellitare, e rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione dei diversi aspetti della politica spaziale dell'Unione. A tale riguardo, l'ESA dovrebbe essere in grado di fornire consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione di specifiche e l'attuazione degli aspetti tecnici del programma. A tal fine, l'ESA dovrebbe essere incaricata della supervisione delle attività di sviluppo e convalida del programma e contribuire alla valutazione dei contratti conclusi nel contesto dell'attuazione del programma.
- (57) In virtù dell'importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione e degli Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili non classificate.
- (58) Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, dovrebbe essere in grado di assistere la Commissione nell'esecuzione di alcune delle funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

- (59) Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell'ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l'ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell'applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l'entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, dell'infrastruttura del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti a essa affidati. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma spaziale dell'Unione negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un'adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare insieme agli Stati membri i requisiti generali di sicurezza applicabili al programma. In particolare, nel settore delle informazioni classificate, la governance della sicurezza del programma dovrebbe riflettere i rispettivi ruoli e settori di competenza del Consiglio e degli Stati membri nella valutazione e nell'approvazione dei prodotti crittografici per la protezione delle ICUE.
- (60) La cibersicurezza e la sicurezza fisica dell'infrastruttura del programma, sia di terra sia spaziale, nonché la sua ridondanza fisica, sono fondamentali per garantire la continuità del servizio e del funzionamento del sistema. La necessità di proteggere il sistema e i relativi servizi dagli attacchi informatici e dalle minacce a cui sono esposti i satelliti, anche ricorrendo a nuove tecnologie e sostenendo la risposta e il recupero in seguito a tali attacchi informatici, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti generali di sicurezza.
- (61) Ove appropriato a seguito dell'analisi del rischio e della minaccia, la Commissione dovrebbe identificare una struttura di monitoraggio della sicurezza. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l'entità che risponde alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio ⁽²⁰⁾.
- (62) Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l'alto rappresentante, ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, alla decisione (PESC) 2021/698.
- (63) I servizi governativi forniti dal programma saranno utilizzati dagli attori governativi dell'Unione in missioni e operazioni critiche di difesa e sicurezza intrinseca ed estrinseca nonché nella protezione dell'infrastruttura critica. Tali servizi e infrastrutture dovrebbero dunque essere soggetti all'accREDITAMENTO di sicurezza.
- (64) È indispensabile che le attività di accREDITAMENTO di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È necessario altresì che le attività di accREDITAMENTO tecnico di sicurezza siano svolte da professionisti debitamente qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.
- (65) A norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione è responsabile della gestione dei programmi che, secondo le modalità stabilite nel regolamento finanziario, può essere subdelegata a terzi in regime di gestione indiretta. In tale contesto, è necessario che la Commissione garantisca che i compiti svolti da terzi per attuare il programma in regime di gestione indiretta non compromettano la sicurezza del programma, in particolare per quanto riguarda il controllo delle informazioni classificate. È pertanto opportuno chiarire che, qualora la Commissione affidi all'ESA lo svolgimento di compiti nell'ambito del programma, i corrispondenti accordi di contributo devono o garantire che le informazioni classificate generate dall'ESA siano considerate ICUE, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽²¹⁾ e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽²²⁾, create sotto l'autorità della Commissione.

⁽²⁰⁾ Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 178).

⁽²¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

⁽²²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

- (66) I servizi governativi del programma potrebbero essere utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca da parte dei soggetti dell'Unione e degli Stati membri. Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri servono pertanto misure volte a garantire il necessario livello di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che contemplino tutti gli elementi del programma. Tali misure potrebbero includere le tecnologie spaziali e di terra a livello di componente, sottosistema o sistema, le industrie manifatturiere, i proprietari e gli operatori di sistemi spaziali e l'ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.
- (67) Solo sulla base di un accordo da concludere a norma dell'articolo 218 TFUE i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi possono essere autorizzati a partecipare al programma.
- (68) A norma della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio ⁽²³⁾, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (69) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁴⁾, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma. La valutazione del programma dovrebbe tenere conto delle conclusioni della valutazione del programma spaziale dell'Unione relativa alla componente GOVSATCOM svolta nel quadro del regolamento (UE) 2021/696.
- (70) Al fine di garantire la costante adeguatezza degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, nonché del quadro di sorveglianza e di valutazione del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori, all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, nonché all'integrazione del presente regolamento specificando le caratteristiche della banca dati delle risorse spaziali del programma come pure la metodologia e i processi per mantenerla e aggiornarla. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (71) Nell'interesse di una sana governance pubblica e date le sinergie tra il programma e la componente GOVSATCOM, il comitato del programma istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696 nella configurazione GOVSATCOM dovrebbe fungere anche da comitato ai fini del programma. Per le questioni attinenti alla sicurezza del programma, il comitato del programma dovrebbe riunirsi in una specifica configurazione di sicurezza.

⁽²³⁾ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

⁽²⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (72) Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione un accordo internazionale concernente il programma potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma.
- (73) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione relativamente all'adozione di norme dettagliate per la fornitura di servizi governativi, dei requisiti operativi per i servizi governativi, del portafoglio servizi per i servizi governativi, delle decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo e dei programmi di lavoro, nonché alla definizione di requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (74) In generale i servizi governativi basati sull'infrastruttura governativa dovrebbero essere forniti a titolo gratuito agli utenti autorizzati dai governi. Tuttavia, la capacità di tali servizi è limitata. Se dopo l'analisi la Commissione conclude che vi è una carenza di capacità, dovrebbe essere consentita l'adozione di una politica di determinazione dei prezzi, in casi debitamente giustificati in cui la domanda supera le capacità di accesso, nel quadro delle norme dettagliate per la fornitura di servizi, al fine di far corrispondere l'offerta e la domanda di servizi. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di tale politica di determinazione dei prezzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (75) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle misure richieste per determinare l'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura governativa di terra. Per la scelta dell'ubicazione di tali centri, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell'infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (76) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di requisiti generali di sicurezza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti generali di sicurezza del programma. Nell'adottare atti di esecuzione nell'ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato del programma. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma. Qualora sia altrimenti previsto di coinvolgere la configurazione di sicurezza del comitato del programma, tale coinvolgimento dovrebbe avvenire conformemente al regolamento interno del comitato del programma.
- (77) Il programma completa l'attuale programma spaziale dell'Unione integrandone ed ampliandone gli obiettivi e le azioni per creare un sistema di connettività sicura e spaziale per l'Unione. La valutazione del programma dovrebbe tenerne conto.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (78) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che oltrepassano le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (79) È opportuno istituire il programma per un periodo di cinque anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁶⁾ («QFP 2021-2027»).
- (80) Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura («programma») per la restante durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2023-2027, le forme di finanziamento dell'Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché le regole per l'attuazione del programma, tenendo conto del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «veicolo spaziale»: un veicolo spaziale quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2021/696;
- 2) «detriti spaziali»: detriti spaziali quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/696;
- 3) «payload»: le apparecchiature trasportate da un veicolo spaziale per lo svolgimento di una particolare missione nello spazio;
- 4) «ecosistema spaziale»: una rete di imprese, dalle start-up più piccole alle imprese più grandi, che interagiscono tra loro e operano in catene del valore nel settore spaziale includendo i segmenti upstream e downstream del mercato spaziale;
- 5) «infrastruttura europea di comunicazione quantistica» o «EuroQCI»: un'infrastruttura spaziale, di terra e terrestre interconnessa integrata nel sistema di connettività sicura e che utilizza tecnologie quantistiche;
- 6) «polo GOVSATCOM»: un polo GOVSATCOM quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2021/696;
- 7) «Agenzia»: l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento (UE) 2021/696;

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

- 8) «informazioni classificate UE» o «ICUE»: informazioni classificate UE o ICUE quali definite all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/696;
- 9) «informazioni sensibili non classificate»: informazioni sensibili non classificate quali definite all'articolo 2, punto 26), del regolamento (UE) 2021/696;
- 10) «operazione di finanziamento misto»: un'operazione di finanziamento misto quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 - a) garantire la fornitura e la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto all'interno dell'Unione e a livello mondiale a servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi che siano sicuri, autonomi, di elevata qualità, affidabili ed efficienti in termini di costi per gli utenti autorizzati dai governi istituendo un sistema di connettività sicura multi-orbitale sotto controllo civile e sostenendo la protezione delle infrastrutture critiche ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio ⁽²⁷⁾, la conoscenza situazionale, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l'economia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, aumentando in tal modo la resilienza e l'autonomia dell'Unione e degli Stati membri e rafforzando la loro base tecnologica e industriale di comunicazione satellitare, evitando nel contempo un'eccessiva dipendenza da soluzioni di paesi terzi, in particolare per le infrastrutture critiche e l'accesso allo spazio;
 - b) consentire al settore privato di fornire servizi commerciali o servizi destinati agli utenti autorizzati dai governi sulla base di infrastrutture commerciali a condizioni di mercato, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di concorrenza, al fine di agevolare, tra l'altro, l'ulteriore sviluppo della connettività a banda larga ad alta velocità e senza interruzioni a livello mondiale, nonché l'eliminazione delle zone morte delle comunicazioni e l'aumento della coesione tra i territori degli Stati membri, colmando nel contempo il divario digitale e contribuendo, se del caso, agli obiettivi generali di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) completare e integrare le capacità esistenti e future della componente GOVSATCOM nel sistema di connettività sicura;
 - b) migliorare la resilienza, la sicurezza e l'autonomia dei servizi di comunicazione dell'Unione e degli Stati membri;
 - c) sviluppare ulteriormente e integrare gradualmente EuroQCI nel sistema di connettività sicura;
 - d) garantire il diritto d'uso degli slot orbitali e delle pertinenti frequenze;
 - e) aumentare la solidità dei servizi di comunicazione dell'Unione e degli Stati membri e la ciberresilienza dell'Unione sviluppando la ridondanza, la protezione informatica passiva, proattiva e reattiva e la cibersecurity operativa nonché misure di protezione contro le minacce informatiche e altre misure contro le minacce elettromagnetiche;
 - f) consentire, ove possibile, lo sviluppo di servizi di comunicazione e di ulteriori servizi non di comunicazione, in particolare migliorando le componenti del programma spaziale dell'Unione, creando sinergie tra le stesse e ampliando le loro capacità e i loro servizi, nonché lo sviluppo di servizi non di comunicazione da fornire agli Stati membri, ospitando sottosistemi satellitari aggiuntivi, tra cui i payload;
 - g) incoraggiare l'innovazione, l'efficienza, nonché lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie di rottura e di modelli di business innovativi in tutto l'ecosistema spaziale europeo, compresi gli attori del New Space, i nuovi operatori, le start-up e le PMI, al fine di rafforzare la competitività del settore spaziale dell'Unione;
 - h) migliorare la connettività sicura in zone geografiche di interesse strategico, quali l'Africa e l'Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l'Atlantico;

⁽²⁷⁾ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

- i) migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico attuando misure appropriate per garantire e promuovere un comportamento responsabile nello spazio in sede di attuazione del programma, anche cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali.
3. La definizione delle priorità e lo sviluppo degli ulteriori servizi o interfacce non di comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, e il relativo finanziamento rispettano gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/696 e sono esaminati dal comitato del programma riunito nella pertinente configurazione di cui al regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 4

Attività del programma

1. La fornitura dei servizi governativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è assicurata mediante le seguenti attività suddivise in fasi, che completano e integrano la componente GOVSATCOM nel sistema di connettività sicura:
 - a) attività di definizione, progettazione, sviluppo, convalida e relative attività di realizzazione per la costruzione dell'infrastruttura spaziale e di terra necessaria per la fornitura dei primi servizi governativi entro il 2024;
 - b) attività graduali di realizzazione per completare l'infrastruttura spaziale e di terra necessaria per la fornitura di servizi governativi avanzati al fine di soddisfare quanto prima le esigenze degli utenti autorizzati dai governi, puntando a raggiungere la piena capacità operativa entro il 2027;
 - c) lo sviluppo e la realizzazione di EuroQCI ai fini della sua graduale integrazione nel sistema di connettività sicura;
 - d) attività operative che forniscono servizi governativi, comprendenti la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo e la protezione dell'infrastruttura spaziale e di terra, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;
 - e) lo sviluppo delle future generazioni dell'infrastruttura spaziale e di terra ed evoluzione dei servizi governativi.
2. La fornitura di servizi commerciali è assicurata dai contraenti di cui all'articolo 19.

Articolo 5

Infrastruttura del sistema di connettività sicura

1. Il sistema di connettività sicura è istituito mediante la definizione, la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura di connettività multi-orbitale adeguata all'evoluzione della domanda governativa di comunicazioni satellitari e che offra una bassa latenza. È modulare al fine di soddisfare gli obiettivi di cui all'articolo 3 e di istituire il portafoglio servizi per i servizi governativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Completa e integra le capacità esistenti e future utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM. Consiste in un'infrastruttura governativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e un'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
2. L'infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura comprende tutte le relative risorse spaziali e di terra necessarie per la fornitura dei servizi governativi secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), comprese le risorse seguenti:
 - a) satelliti o sottosistemi satellitari, tra cui i payload;
 - b) EuroQCI;
 - c) infrastruttura per il monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture governative e dei servizi governativi;
 - d) infrastrutture di terra per la fornitura dei servizi agli utenti autorizzati dai governi, compresa l'infrastruttura del segmento di terra GOVSATCOM che deve essere potenziata, in particolare i poli GOVSATCOM di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2021/696.

L'infrastruttura governativa ospita, se del caso, sottosistemi satellitari aggiuntivi, in particolare payload, che possono essere utilizzati nell'ambito dell'infrastruttura spaziale delle componenti del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/696 secondo i termini e le condizioni stabiliti in tale regolamento, come pure sottosistemi satellitari utilizzati per la fornitura di servizi non di comunicazione agli Stati membri.

3. Ove necessario, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per determinare l'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura governativa di terra, conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, e secondo un processo aperto e trasparente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i centri di cui al primo comma del presente paragrafo sono, ove possibile, ubicati nel territorio degli Stati membri e disciplinati da una convenzione di accoglienza sotto forma di un accordo amministrativo tra l'Unione e lo Stato membro interessato.

Qualora non sia possibile ubicare i centri nel territorio degli Stati membri, la Commissione può determinare l'ubicazione di tali centri nel territorio di membri dell'EFTA che sono membri del SEE o nel territorio di un altro paese terzo, subordinatamente alla conclusione di una convenzione di accoglienza tra l'Unione e il paese terzo interessato a norma dell'articolo 218 TFUE.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, l'ubicazione dei poli GOVSATCOM è determinata conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

4. L'infrastruttura commerciale del sistema di connettività sicura comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale non compromette le prestazioni o la sicurezza dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale e tutti i relativi rischi sono interamente finanziati dai contraenti di cui all'articolo 19 al fine di soddisfare l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

5. Al fine di tutelare gli interessi di sicurezza dell'Unione, le risorse spaziali dell'infrastruttura governativa sono lanciate da fornitori di servizi esistenti e futuri, ivi compresi fornitori che utilizzano lanciatori di piccole dimensioni e microlanciatori, che soddisfano le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui all'articolo 22 e, solo in circostanze eccezionali e giustificate, dal territorio di un paese terzo.

Articolo 6

Proprietà e uso dei beni

1. L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che fanno parte dell'infrastruttura governativa sviluppata nell'ambito del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 10, ad eccezione dell'infrastruttura terrestre EuroQCI, che è di proprietà degli Stati membri. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all'Unione la proprietà di tali beni.

2. La Commissione garantisce all'Unione i diritti seguenti:

- a) il diritto d'uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dall'infrastruttura governativa, conformemente alle leggi, alle normative e ai pertinenti accordi di licenza applicabili, resa possibile dalle pertinenti notifiche delle frequenze messe a disposizione dagli Stati membri, che restano sotto la responsabilità degli Stati membri;
- b) il diritto di dare priorità alla fornitura dei servizi governativi rispetto ai servizi commerciali, conformemente ai termini e alle condizioni da stabilire nei contratti di cui all'articolo 19 e tenendo conto delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

3. La Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti, compresi i contraenti di cui all'articolo 19, per quanto riguarda:

- a) i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali che fanno parte dell'infrastruttura governativa;
- b) l'acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l'attuazione dell'infrastruttura governativa.

4. Qualora i beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto:

- a) della necessità di proteggere e valorizzare i beni;
- b) degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti;
- c) della necessità di garantire mercati competitivi e ben funzionanti e di sviluppare le nuove tecnologie;
- d) della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dal programma.

5. Se del caso, la Commissione garantisce che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che tali terzi possano liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l'esecuzione dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Azioni a sostegno di un ecosistema spaziale innovativo e competitivo dell'Unione

1. Conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, il programma sostiene un ecosistema spaziale innovativo e competitivo dell'Unione, compreso il New Space, e in particolare le attività indicate all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/696.

2. La Commissione stimola l'innovazione nell'ecosistema spaziale dell'Unione, compreso il New Space, per tutta la durata del programma:

- a) stabilendo criteri per l'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 19 garantendo la più ampia partecipazione possibile delle start-up e delle PMI provenienti da tutta l'Unione e lungo l'intera catena del valore;
- b) imponendo ai contraenti di cui all'articolo 19 la presentazione di un piano per massimizzare, in conformità dell'articolo 21, l'integrazione dei nuovi operatori, delle start-up e delle PMI di tutta l'Unione nelle attività previste dai contratti di cui all'articolo 19;
- c) esigendo, mediante i contratti di cui all'articolo 19, che i nuovi operatori, le start-up, le PMI e le società a media capitalizzazione di tutta l'Unione siano in grado di prestare i propri servizi agli utenti finali;
- d) promuovendo l'uso e lo sviluppo di standard aperti, tecnologie open source e interoperabilità nell'architettura del sistema di connettività sicura, al fine di consentire sinergie, ottimizzare i costi, migliorare l'affidabilità, favorire l'innovazione e sfruttare i benefici di un'ampia concorrenza;
- e) promuovendo lo sviluppo e la produzione nell'Unione di tecnologie critiche, necessarie per sfruttare i servizi governativi.

3. Inoltre, la Commissione:

- a) sostiene l'aggiudicazione e l'aggregazione dei contratti di servizi per le esigenze del programma, allo scopo di sfruttare e stimolare gli investimenti privati a lungo termine, anche attraverso l'aggiudicazione congiunta;

- b) promuove e incoraggia una maggiore partecipazione delle donne e stabilisce obiettivi in materia di uguaglianza e inclusione nella documentazione di gara;
- c) contribuisce allo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e alle attività di formazione.

Articolo 8

Sostenibilità ambientale e sociale

1. Il programma è attuato nell'ottica di garantire la sostenibilità ambientale e spaziale. A tal fine, i contratti e le procedure di cui all'articolo 19 includono disposizioni riguardanti:
 - a) la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra generate dallo sviluppo, dalla produzione e dalla realizzazione dell'infrastruttura;
 - b) la creazione di un sistema di compensazione delle restanti emissioni di gas a effetto serra;
 - c) misure idonee per ridurre l'inquinamento da radiazioni visibili e invisibili imputabile a veicoli spaziali, che può ostacolare le osservazioni astronomiche o qualsiasi altro tipo di ricerca e osservazione;
 - d) l'uso di adeguate tecnologie anticollisione per i veicoli spaziali;
 - e) la presentazione e l'attuazione di un piano globale di riduzione dei detriti spaziali prima della fase di realizzazione, compresi i dati sul posizionamento orbitale, al fine di garantire che i satelliti della costellazione evitino i detriti spaziali.
2. I contratti e le procedure di cui all'articolo 19 del presente regolamento includono l'obbligo di fornire dati, in particolare dati sulle effemeridi e le manovre pianificate, ai soggetti incaricati della produzione di informazioni SST quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/696 e servizi SST di cui all'articolo 55 di tale regolamento.
3. La Commissione garantisce il mantenimento di una banca dati esaustiva delle risorse spaziali del programma, contenente in particolare i dati relativi agli aspetti di sostenibilità ambientale e spaziale.
4. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 45, al fine di integrare il presente regolamento specificando le caratteristiche della banca dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e definendo la metodologia e i processi per mantenere e aggiornare la banca dati.
5. L'ambito di applicazione degli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 4 è limitato a:
 - a) le risorse spaziali di proprietà dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 10;
 - b) i beni spaziali di proprietà dei contraenti richiamati all'articolo 19, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 10.

CAPO II

Servizi e partecipanti

Articolo 9

Servizi governativi

1. Sono forniti servizi governativi ai partecipanti al programma di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulla fornitura di servizi governativi, tenendo conto dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/696, sulla base della domanda consolidata delle esigenze attuali e previste per i diversi servizi quali individuate insieme agli Stati membri, dell'assegnazione dinamica delle risorse e della definizione delle priorità dei servizi governativi tra i diversi partecipanti al programma, in funzione della pertinenza e della criticità delle esigenze degli utenti e, se del caso, dell'efficienza in termini di costi.

3. I servizi governativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono forniti gratuitamente agli utenti autorizzati dai governi.

4. La Commissione acquista i servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, a condizioni di mercato, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario con l'obiettivo di garantire la fornitura di tali servizi a tutti gli Stati membri. La capacità e la dotazione di bilancio per tali servizi sono determinate con precisione nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri.

5. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione, in casi debitamente giustificati, ove strettamente necessario per far corrispondere l'offerta e la domanda di servizi governativi, adotta, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi che sia coerente con la politica tariffaria di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

Adottando tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione garantisce che la fornitura di servizi governativi non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di servizi governativi e che il prezzo individuato non comporti una sovracompensazione dei contraenti di cui all'articolo 19.

6. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 5 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

7. La fornitura graduale di servizi governativi è assicurata come stabilito nel portafoglio servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in funzione della disponibilità dell'infrastruttura del sistema di connettività sicura, a seguito dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e, se del caso, basandosi e facendo leva sui servizi e sulle capacità esistenti.

8. È garantita la parità di trattamento degli Stati membri quando forniscono servizi governativi conformemente alle loro esigenze di cui all'articolo 25, paragrafo 7.

Articolo 10

Portafoglio servizi per i servizi governativi

1. Il portafoglio servizi per i servizi governativi è istituito conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Esso comprende almeno le seguenti categorie di servizi e integra il portafoglio per i servizi GOVSATCOM di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696:

- a) servizi limitati agli utenti autorizzati dai governi sulla base dell'infrastruttura governativa, che richiedono un livello elevato di sicurezza e non sono adatti ai servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quali un servizio solido, globale e a bassa latenza o un sistema solido di ritrasmissione di dati spaziali;
- b) servizi di comunicazione quantistica, come i servizi QKD.

2. Il portafoglio servizi per i servizi governativi comprende anche i servizi agli utenti autorizzati dai governi sulla base dell'infrastruttura commerciale, quali servizi sicuri, globali a bassa latenza o servizi a banda stretta globali.

3. Il portafoglio servizi per i servizi governativi comprende anche le specifiche tecniche per ciascuna categoria di servizio, quali la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi governativi. Gli atti di esecuzione in questione si basano sui requisiti operativi di cui al paragrafo 5, sui contributi degli Stati membri e sui requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi governativi sotto forma di specifiche tecniche e piani di attuazione, in relazione in particolare alla gestione delle crisi, alla conoscenza situazionale, alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica e di difesa, e altre esigenze degli utenti autorizzati dai governi. Tali requisiti operativi sono basati sulle esigenze degli utenti del programma, sono adattate per coprire la domanda confermata e tengono conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti, nonché dei requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM adottati a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento.

6. I termini e le condizioni per la fornitura di servizi forniti attraverso l'infrastruttura commerciale, e i rischi connessi, sono stabiliti nei contratti di cui all'articolo 19.

Articolo 11

Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma

1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti al programma nella misura in cui autorizzano gli utenti dei servizi governativi o mettono a disposizione capacità, siti o strutture.

2. Le agenzie e gli organismi dell'Unione possono diventare partecipanti al programma nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia o l'organismo interessati e l'istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.

3. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al programma in conformità dell'articolo 39.

4. Ciascun partecipante al programma designa un'autorità competente per la connettività sicura.

Si considera che i partecipanti al programma soddisfino il requisito di cui al primo comma se rispondono a entrambi i criteri seguenti:

a) sono anche partecipanti GOVSATCOM conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696;

b) hanno designato un'autorità competente conformemente all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696.

5. La definizione delle priorità dei servizi governativi tra gli utenti autorizzati da ciascun partecipante al programma è determinata e attuata da tale partecipante al programma.

6. Un'autorità competente per la connettività sicura di cui al paragrafo 4 garantisce che:

a) i servizi governativi siano utilizzati conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3;

b) i diritti di accesso ai servizi governativi siano determinati e gestiti;

c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi governativi e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3;

d) sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito del programma.

*Articolo 12***Utenti dei servizi governativi**

1. I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi governativi:
 - a) un'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica;
 - b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a).
2. Gli utenti dei servizi governativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente autorizzati dai partecipanti al programma di cui all'articolo 11 a utilizzare i servizi governativi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

*CAPO III****Contributi di bilancio e meccanismi di finanziamento****Articolo 13***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1,65 miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa dell'importo di cui al primo comma a titolo del QFP 2021-2027 è la seguente:

- a) 1 miliardo di EUR a titolo della rubrica 1 (Mercato unico, innovazione e agenda digitale);
- b) 0,5 miliardi di EUR a titolo della rubrica 5 (Sicurezza e difesa);
- c) 0,15 miliardi di EUR a titolo della rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo).

2. Il programma è integrato da un importo pari a 0,75 miliardi di EUR erogati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, della componente GOVSATCOM e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per un importo indicativo massimo, rispettivamente, di 0,38 miliardi di EUR, 0,22 miliardi di EUR e 0,15 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati nel rispetto degli obiettivi, delle norme e delle procedure stabiliti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2021/695, nella decisione (UE) 2021/764 e nei regolamenti (UE) 2021/696 e (UE) 2021/947.

3. L'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è utilizzato per coprire tutte le attività necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e per coprire l'acquisto dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Tali spese possono coprire anche:

- a) studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;
- b) le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell'Unione;
- c) le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa attuate dalla Commissione, comprese quelle nel settore della sicurezza;
- d) l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4. Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
5. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
6. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 14

Finanziamento cumulativo e alternativo

Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione, compresi fondi in regime di gestione concorrente, può essere finanziata anche nell'ambito del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale secondo i documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

Articolo 15

Contributi aggiuntivi al programma

1. Il programma può ricevere contributi finanziari aggiuntivi o contributi in natura da qualsiasi dei soggetti seguenti:
 - a) agenzie e organismi dell'Unione;
 - b) gli Stati membri, conformemente agli accordi pertinenti;
 - c) i paesi terzi che partecipano al programma, conformemente agli accordi pertinenti;
 - d) organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi pertinenti.
2. Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le entrate a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento sono trattati come entrate con destinazione specifica esterna, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 16

Contributo dell'ESA

L'ESA, conformemente alle proprie norme e procedure interne, può contribuire attraverso i propri programmi facoltativi alle attività di sviluppo e convalida del programma derivanti dall'approccio in materia di appalti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, tutelando nel contempo gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

*Articolo 17***Contributo del settore privato**

I contraenti di cui all'articolo 19 finanziano interamente l'infrastruttura commerciale di cui all'articolo 5 al fine di soddisfare l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

*Articolo 18***Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione**

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

*CAPO IV****Attuazione del programma****Articolo 19***Modello di attuazione**

1. Il programma è attuato, se del caso, secondo un approccio graduale fino al completamento delle attività indicate all'articolo 4. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, assicura che l'approccio in materia di appalti consenta la più ampia concorrenza possibile al fine di promuovere l'opportuna partecipazione dell'intera catena del valore industriale agli appalti relativi alla fornitura dei servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e agli appalti relativi all'acquisto dei servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
2. Le attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono attuate mediante più contratti aggiudicati in conformità del regolamento finanziario e dei principi per l'aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 20 del presente regolamento e possono assumere la forma di contratti di concessione, contratti di forniture, di servizi o di lavori o contratti misti.
3. I contratti di cui al presente articolo sono aggiudicati in regime di gestione diretta o indiretta e possono assumere la forma di un appalto interistituzionale, di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tra la Commissione e l'Agenzia, nell'ambito del quale la Commissione assume il ruolo di amministrazione aggiudicatrice principale.
4. L'approccio in materia di appalti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i contratti di cui al presente articolo sono conformi agli atti di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.
5. Se il risultato dell'approccio in materia di appalti di cui al paragrafo 1 del presente articolo assume la forma di contratti di concessione, tali contratti di concessione illustrano l'architettura dell'infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura, i ruoli, le responsabilità, il regime finanziario e la ripartizione dei rischi tra l'Unione e i contraenti tenendo conto del regime di proprietà di cui all'articolo 6 e del finanziamento del programma a norma del capo III.
6. Se un contratto di concessione non è aggiudicato, la Commissione assicura un'attuazione ottimale dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), aggiudicando, a seconda dei casi, un contratto di forniture, di servizi o di lavori o un contratto misto.
7. La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi governativi qualora i contraenti di cui al presente articolo non siano in grado di adempiere i loro obblighi.

8. Se del caso, le procedure di aggiudicazione per i contratti di cui al presente articolo possono anche assumere la forma di appalti congiunti con gli Stati membri, conformemente all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

9. I contratti di cui al presente articolo garantiscono in particolare che la fornitura di servizi basati sull'infrastruttura commerciale preservi gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 3. Tali contratti comprendono altresì adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompenzazioni dei contraenti di cui al presente articolo, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere l'obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi e la fornitura di servizi commerciali, compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. I contratti garantiscono inoltre che le condizioni di cui all'articolo 22 siano soddisfatte per tutta la loro durata.

10. Qualora i servizi governativi e commerciali si basino su sottosistemi o interfacce comuni per garantire le sinergie, i contratti di cui al presente articolo determinano anche quali di tali interfacce e sottosistemi comuni fanno parte dell'infrastruttura governativa, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 20

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. L'aggiudicazione degli appalti pubblici nell'ambito del programma è eseguita conformemente alle norme in materia di appalti stabilite nel regolamento finanziario.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ai fini del programma, a integrazione dei principi stabiliti nel regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai principi seguenti:

- a) promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l'Unione e lungo l'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare dei nuovi operatori, delle start-up e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti;
- b) assicurare una concorrenza efficace nella gara d'appalto ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;
- c) applicare i principi di concorrenza e accesso aperto, indicando gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e sulle procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità;
- d) proteggere la sicurezza e l'interesse pubblico dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico, eseguendo valutazioni del rischio e attuando misure per mitigare il rischio di perturbazione, ad esempio quando è disponibile un solo fornitore;
- e) rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e contribuire alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;
- f) in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo del programma, dei suoi costi e del suo calendario;
- g) promuovere l'accessibilità, la continuità e l'affidabilità dei servizi;
- h) migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico attuando misure adeguate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8;
- i) garantire l'effettiva promozione delle pari opportunità per tutti nonché l'attuazione dell'integrazione della prospettiva di genere e della dimensione di genere e mirare ad affrontare le cause dello squilibrio di genere, rivolgendo particolare attenzione a garantire l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione.

Articolo 21

Subappalto

1. Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le start-up e le PMI in tutta l'Unione e la loro partecipazione transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
2. Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l'amministrazione aggiudicatrice garantisce che almeno il 30 % del valore dell'appalto sia subappaltato a società esterne al gruppo dell'offerente principale, tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI all'ecosistema spaziale.
3. L'offerente motiva il mancato soddisfacimento di una richiesta di cui al paragrafo 1 o lo scostamento dalla percentuale di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione informa il comitato del programma di cui all'articolo 47 in merito al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i contratti stipulati successivamente al 20 marzo 2023.

Articolo 22

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell'Unione

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione si applicano alle procedure di aggiudicazione eseguite nell'attuazione del programma, ove necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell'Unione di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/696, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un'economia aperta.

Articolo 23

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO V

Governance del programma

Articolo 24

Principi di governance

La governance del programma si basa sui principi seguenti:

- a) chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma;
- b) garanzia della rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche del programma e delle misure, a seconda dei casi;

- c) controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, in conformità dei rispettivi ruoli e compiti loro conferiti a norma del presente regolamento;
- d) gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;
- e) continuità del servizio e continuità necessaria dell'infrastruttura, compresi il monitoraggio e la gestione della sicurezza, e protezione dalle minacce;
- f) considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dal programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;
- g) sforzi costanti per controllare e attenuare i rischi.

Articolo 25

Ruolo degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono contribuire con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione del programma i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che si trovano sul loro territorio.
2. Ove possibile, gli Stati membri mirano a garantire la coerenza e la complementarità delle pertinenti attività nonché l'interoperabilità delle loro capacità nell'ambito dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾ con il programma.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma.
4. Gli Stati membri possono contribuire alla messa in sicurezza e alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per il programma.
5. Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei servizi governativi forniti dal programma.
6. Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/696.
7. Gli Stati membri comunicano le loro esigenze operative al fine di consolidare le capacità e precisare ulteriormente le specifiche dei servizi governativi. Essi forniscono inoltre consulenza alla Commissione relativamente a qualsiasi questione rientrante nei rispettivi settori di competenza, in particolare contribuendo alla preparazione degli atti di esecuzione.
8. La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 26

Ruolo della Commissione

1. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l'evoluzione del programma, in linea con le necessità degli utenti debitamente stabilite, e ne sovrintende l'attuazione, fatte salve le altre politiche dell'Unione.

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

2. La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell'attuazione del programma tutelino gli interessi dell'Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell'Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.

3. La Commissione indice un appalto per i contratti di cui all'articolo 19 e provvede alla relativa aggiudicazione e firma.

4. La Commissione può affidare compiti relativi al programma all'Agenzia e all'ESA in regime di gestione indiretta, conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli articoli 27 e 28. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e promuovere la cooperazione più efficiente possibile tra la Commissione, l'Agenzia e l'ESA, la Commissione può concludere accordi di contributo con ciascuna entità incaricata.

La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

5. Fatti salvi i compiti dei contraenti di cui all'articolo 19, dell'Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce la diffusione e l'uso dei servizi governativi. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell'Unione.

6. Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività già realizzate nel settore spaziale a livello dell'Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita l'interoperabilità delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale e, ove pertinente al programma, mira a garantire la coerenza del sistema di connettività sicura con le pertinenti attività e l'interoperabilità delle capacità sviluppate nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato del programma di cui all'articolo 47, paragrafo 1, dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure di aggiudicazione e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.

Articolo 27

Ruolo dell'Agenzia

1. Il compito proprio dell'Agenzia consiste nel garantire, attraverso il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l'accREDITAMENTO di sicurezza dell'infrastruttura governativa e dei servizi governativi conformemente al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/696.

2. La Commissione affida all'Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, fatta salva la prontezza operativa dell'Agenzia, in particolare in termini di livello adeguato di risorse umane, i compiti seguenti:

- a) la gestione operativa totale o parziale dell'infrastruttura governativa del programma;
- b) la sicurezza operativa dell'infrastruttura governativa, compresi l'analisi del rischio e della minaccia, il monitoraggio della sicurezza, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e il monitoraggio della loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3;
- c) la fornitura di servizi governativi, in particolare attraverso il polo GOVSATCOM;
- d) la gestione dei contratti di cui all'articolo 19, dopo l'aggiudicazione e la firma;
- e) il coordinamento generale degli aspetti dei servizi governativi relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell'Unione, il SEAE e altre entità;
- f) le attività connesse alla diffusione tra gli utenti dei servizi offerti dal programma, fatte salve le attività svolte dai contraenti nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 19.

3. La Commissione può affidare all'Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, altri compiti, sulla base delle esigenze del programma.
4. Quando sono affidate attività all'Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione. A tal fine, la Commissione può destinare una parte del bilancio alle attività affidate all'Agenzia per il finanziamento delle risorse umane necessarie alla loro realizzazione.
5. In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell'Unione, l'Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei rispettivi settori di competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

Articolo 28

Ruolo dell'ESA

1. A condizione che l'interesse dell'Unione sia tutelato, all'ESA sono affidati, nel settore di sua competenza, i compiti seguenti:
 - a) la supervisione delle attività di sviluppo, di convalida e delle attività di realizzazione correlate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), come anche dello sviluppo e dell'evoluzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), svolti nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 19 secondo termini e condizioni da concordare negli accordi di contributo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, assicurando il coordinamento tra i compiti e il bilancio assegnati all'ESA a norma del presente articolo e l'eventuale contributo dell'ESA di cui all'articolo 16;
 - b) la fornitura di consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione di specifiche e l'attuazione degli aspetti tecnici del programma;
 - c) la fornitura di sostegno riguardo alla valutazione dei contratti conclusi a norma dell'articolo 19;
 - d) compiti connessi al segmento spaziale e al relativo segmento di terra dell'EuroQCI di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
2. Sulla base di una valutazione della Commissione, all'ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un'altra entità nell'ambito del programma e mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività del programma.

CAPO VI

Sicurezza del programma

Articolo 29

Principi di sicurezza

Al programma si applica l'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 30

Governance della sicurezza

1. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze e con il sostegno dell'Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
 - a) la protezione dell'infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati;
 - b) il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

- c) lo sviluppo e la conservazione all'interno dell'Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;
- d) la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate.

2. La Commissione consulta il Consiglio e gli Stati membri in merito alla specifica e alla progettazione di qualsiasi aspetto dell'infrastruttura EuroQCI, in particolare la QKD relativa alla protezione delle ICUE.

La valutazione e l'approvazione di prodotti crittografici per la protezione delle ICUE sono effettuate nel rispetto dei rispettivi ruoli e settori di competenza del Consiglio e degli Stati membri.

L'autorità di accreditamento di sicurezza verifica nell'ambito del processo di accreditamento di sicurezza che siano utilizzati solo prodotti crittografici approvati.

3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione provvede affinché siano effettuate analisi del rischio e della minaccia per l'infrastruttura governativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In base a tali analisi determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento dell'infrastruttura governativa, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale, non si comprometta il funzionamento delle apparecchiature e si tenga conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

4. Al programma si applica l'articolo 34, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa», compresi i servizi governativi, e tutti i riferimenti all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 31

Sicurezza del sistema e dei servizi utilizzati

Ogni volta che il funzionamento del sistema o la fornitura dei servizi governativi possa compromettere la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applica la decisione (PESC) 2021/698.

Articolo 32

Autorità per l'accREDITAMENTO di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all'interno dell'Agenzia a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/696 è l'autorità per l'accREDITAMENTO di sicurezza per l'infrastruttura governativa e i servizi governativi connessi del programma.

Articolo 33

Principi generali di accREDITAMENTO di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza relative al programma sono condotte conformemente ai principi di cui all'articolo 37, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa» e tutti i riferimenti all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti all'articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.

*Articolo 34***Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza**

1. Al programma si applicano l'articolo 38, ad eccezione del paragrafo 2, lettere da c) a f), e del paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 39 del regolamento (UE) 2021/696.
2. Oltre a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di accreditamento di sicurezza ha i compiti seguenti:
 - a) esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, approvare tutta la documentazione relativa all'accREDITAMENTO di sicurezza;
 - b) fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di progetti di testo degli atti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza, e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;
 - c) esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all'articolo 37, lettera h), del regolamento (UE) 2021/696 e l'analisi del rischio e della minaccia elaborata conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, e cooperare con la Commissione per stabilire misure di attenuazione dei rischi.
3. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1 e in via eccezionale, solo i rappresentanti dei contraenti coinvolti nell'infrastruttura e nei servizi governativi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, per questioni che riguardano direttamente tali contraenti. Le modalità e le condizioni della loro partecipazione sono stabilite nel regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

*Articolo 35***Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza**

L'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/696 si applica alle modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza.

*Articolo 36***Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza**

1. Alle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza si applica l'articolo 41, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa».
2. Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nei programmi di lavoro di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

*Articolo 37***Ruolo degli Stati membri nell'accREDITAMENTO di sicurezza**

Al programma si applica l'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/696.

*Articolo 38***Protezione delle informazioni classificate**

1. Alle informazioni classificate relative al programma si applica l'articolo 43 del regolamento (UE) 2021/696.
2. Fatte salve le disposizioni dell'accordo sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate tra le istituzioni dell'Unione e l'ESA, quest'ultima può produrre ICUE per quanto riguarda i compiti affidatili a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2.

CAPO VII

Relazioni internazionali

Articolo 39

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

1. Conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici conclusi a norma dell'articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'EFTA che sono membri del SEE, nonché dei paesi terzi seguenti:
 - a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - b) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - c) i paesi terzi diversi dai paesi terzi di cui alle lettere a) e b).
2. Conformemente a uno specifico accordo concluso a norma dell'articolo 218 TFUE, il programma è aperto alla partecipazione di un'organizzazione internazionale.
3. L'accordo specifico di cui ai paragrafi 1 e 2:
 - a) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici che ne trae;
 - b) stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferisce al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma;
 - d) garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
4. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e nell'interesse della sicurezza, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali, nella misura compatibile con gli accordi esistenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

Articolo 40

Accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali

I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi governativi a condizione che:

- a) concludano un accordo, in conformità dell'articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l'accesso ai servizi governativi;
- b) si conformino all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al «programma» di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al «programma» istituito dal presente regolamento.

CAPO VIII

Programmazione, sorveglianza, valutazione, controllo

Articolo 41

Programmazione, sorveglianza e rendicontazione

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro integrano i programmi di lavoro per la componente GOVSATCOM di cui all'articolo 100 del regolamento (UE) 2021/696.

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

2. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 per modificare l'allegato riguardo agli indicatori, ove ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

4. Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 46.

5. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

6. Ai fini del paragrafo 2, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 42

Valutazione

1. La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2. Entro il 21 marzo 2024, e successivamente ogni anno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai principali risultati dell'attuazione iniziale del programma, compresi il completamento delle attività di definizione, il consolidamento delle esigenze degli utenti e i piani di attuazione, nonché i pareri dei pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione e nazionale.

3. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione valuta l'attuazione del programma alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tal fine la Commissione valuta:

a) le prestazioni del sistema di connettività sicura e dei servizi forniti nell'ambito del programma, in particolare la bassa latenza, l'affidabilità, l'autonomia e l'accesso globale;

- b) i modelli di governance e di attuazione, nonché la loro efficienza;
- c) l'evoluzione delle esigenze degli utenti del programma;
- d) la sinergia e la complementarità del programma con altri programmi dell'Unione, in particolare GOVSATCOM, e le altre componenti del programma spaziale dell'Unione;
- e) l'evoluzione delle capacità disponibili, le innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'ecosistema spaziale;
- f) la partecipazione di start-up e PMI in tutta l'Unione;
- g) l'impatto ambientale del programma, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8;
- h) eventuali superamenti dei costi, la tempestività nel rispettare le scadenze stabilite per il progetto e l'efficacia della governance e della gestione del programma;
- i) l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione delle attività del programma.

Se del caso, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.

4. La valutazione del programma tiene conto dei risultati della valutazione della componente GOVSATCOM a norma dell'articolo 102 del regolamento (UE) 2021/696.

5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.

7. Due anni dopo il conseguimento della piena capacità operativa, e successivamente ogni due anni, l'Agenzia pubblica, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, una relazione di mercato sull'impatto del programma sull'industria upstream e downstream dei satelliti commerciali dell'Unione, al fine di garantire il minimo impatto possibile sulla concorrenza e il mantenimento degli incentivi all'innovazione.

Articolo 43

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 44

Protezione dei dati personali e della vita privata

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell'Agenzia, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 ⁽³⁰⁾ e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

CAPO IX

Atti delegati e di esecuzione

Articolo 45

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 41, paragrafo 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 41, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, o all'articolo 41, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 47

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma istituito dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2021/696, nella configurazione GOVSATCOM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, il comitato del programma di cui al primo comma del presente paragrafo si riunisce nella configurazione di sicurezza di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696.

Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, è debitamente coinvolto il comitato del programma nella configurazione di sicurezza di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Qualora il comitato del programma non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 49

Continuità dei servizi dopo il 2027

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché per coprire le spese delle attività operative critiche e della fornitura di servizi.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà oggetto di un rigoroso monitoraggio basato su una serie di indicatori volti a valutare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi specifici del programma, con l'intento di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi. A tale scopo, sono raccolti dati relativi agli indicatori chiave indicati di seguito.

1. Obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a):

- Indicatore 1.1: i governi degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione possono accedere a una serie di servizi governativi iniziali nel 2024
- Indicatore 1.2: i governi degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione possono accedere alla piena capacità operativa che soddisfa le esigenze e la domanda degli utenti, stabilite nel portafoglio servizi, nel 2027
- Indicatore 1.3: percentuale di disponibilità del servizio governativo per ciascun servizio governativo fornito
- Indicatore 1.4: prestazioni in termini di velocità, larghezza di banda e latenza per ciascun servizio governativo fornito a livello mondiale
- Indicatore 1.5: percentuale di disponibilità geografica di tutti i servizi governativi forniti nei territori degli Stati membri
- Indicatore 1.6: percentuale dei servizi forniti in relazione al portafoglio servizi
- Indicatore 1.7: percentuale della capacità disponibile per ciascun servizio fornito
- Indicatore 1.8: costo di completamento
- Indicatore 1.9: partecipanti al programma e numero di paesi terzi e organizzazioni internazionali che partecipano al programma in conformità dell'articolo 39
- Indicatore 1.10: evoluzione delle capacità satellitari acquistate dalle istituzioni dell'Unione da attori di paesi terzi
- Indicatore 1.11: numero di lanci non effettuati dal territorio dell'Unione o dal territorio di membri dell'EFTA che sono membri del SEE
- Indicatore 1.12: numero di utenti autorizzati dai governi nell'Unione

2. Obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):

- Indicatore 2.1: percentuale di disponibilità del servizio commerciale
- Indicatore 2.2: prestazioni in termini di velocità, larghezza di banda, affidabilità e latenza del servizio commerciale di banda larga satellitare a livello mondiale
- Indicatore 2.3: percentuale di zone morte delle comunicazioni nei territori degli Stati membri
- Indicatore 2.4: importo investito dal settore privato

3. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a):

- Indicatore 3.1: i poli GOVSATCOM possono fornire servizi derivanti dal sistema di connettività sicura
- Indicatore 3.2: piena integrazione della capacità esistente del pool dell'Unione attraverso l'integrazione dell'infrastruttura di terra GOVSATCOM

4. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b):

Indicatore 4.1: numero annuo di gravi interruzioni delle reti di telecomunicazione negli Stati membri dovute a situazioni di crisi e attenuate dai servizi governativi offerti dal sistema di connettività sicura

Indicatore 4.2: soddisfazione degli utenti dei servizi autorizzati dai governi per quanto riguarda le prestazioni del sistema di connettività sicura misurata mediante indagine annuale

Indicatore 4.3: convalida e accreditamento di varie tecnologie e protocolli di comunicazione

5. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c):

Indicatore 5.1: numero di satelliti in orbita e funzionali necessari per il funzionamento di EuroQCI

6. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d):

Indicatore 6.1: numero di satelliti per slot orbitale nel 2025, 2026 e 2027

7. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

Indicatore 7.1: infrastruttura governativa e servizi governativi connessi che hanno ottenuto l'accreditamento di sicurezza

Indicatore 7.2: numero annuo e gravità dell'impatto degli incidenti di cibersicurezza e numero di perturbazioni elettromagnetiche in relazione al sistema di connettività sicura (classificato)

8. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f):

Indicatore 8.1: numero di sottosistemi satellitari, tra cui i payload, che servono altre componenti del programma spaziale dell'Unione

9. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g):

Indicatore 9.1: numero di start-up, PMI e imprese a media capitalizzazione coinvolte nel programma e relative percentuali del valore dei contratti

Indicatore 9.2: percentuale complessiva del valore dei contratti subappaltati dagli offerenti principali a PMI diverse da quelle affiliate al gruppo dell'offerente e quota della loro partecipazione transfrontaliera

Indicatore 9.3: numero di Stati membri le cui start-up e PMI sono coinvolte nel programma

10. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h):

Indicatore 10.1: numero di nuovi utenti delle comunicazioni satellitari in aree geografiche di interesse strategico al di fuori dell'Unione

Indicatore 10.2: percentuale di disponibilità geografica dei servizi richiesti nelle zone di interesse strategico al di fuori dell'Unione

Indicatore 10.3: numero di paesi in cui la banda larga satellitare è disponibile per i consumatori

11. Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i):

Indicatore 11.1: impronta di gas a effetto serra dello sviluppo, della produzione e dell'attuazione del programma

Indicatore 11.2: numero di satelliti attivi, dismessi e recuperati

Indicatore 11.3: numero di detriti spaziali generati dalla costellazione

Indicatore 11.4: numero di incontri ravvicinati

Indicatore 11.5: dati sulle effemeridi dei satelliti condivisi con il consorzio SST dell'UE

Indicatore 11.6: misura appropriata dell'effetto della riflessione della luce sulle osservazioni astronomiche

Sono state formulate due dichiarazioni in merito a tale atto, reperibili in GU C101 del 17.3.2023, pag. 1 e al seguente/ai seguenti link:

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/589 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, prescrizioni specifiche di composizione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Esso dispone che le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono essere conformi alle prescrizioni relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine, nonché alle prescrizioni relative agli amminoacidi indispensabili e agli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni e alla L-carnitina di cui all'allegato I, punto 2.3, e all'allegato II, punto 2.3, di detto regolamento.
- (2) Come indicato nel regolamento delegato (UE) 2016/127, nel suo parere del 24 luglio 2014 sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha affermato che la sicurezza e l'idoneità di ogni specifica formula contenente idrolizzati proteici deve essere accertata tramite una valutazione clinica nella popolazione bersaglio. Finora l'Autorità ha valutato positivamente due idrolizzati proteici utilizzati nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. La composizione di questi due idrolizzati proteici corrisponde alle prescrizioni attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/127. Tali prescrizioni possono tuttavia essere aggiornate per consentire l'immissione sul mercato di formule a base di idrolizzati proteici con una composizione diversa da quelle già valutate positivamente, dopo una valutazione della loro sicurezza e idoneità eseguita dall'Autorità caso per caso.

⁽¹⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2014. Parere scientifico sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento. *EFSA Journal* 2014;12(7):3760 (solo in inglese).

- (3) Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha ricevuto da meyer.science GmbH, a nome di HIPP-Werk Georg Hipp OHG e Arla Foods Ingredients, una richiesta di valutazione, da parte dell'Autorità, della sicurezza e dell'idoneità di una formula per lattanti e di una formula di proseguimento a base di un idrolizzato proteico, la cui composizione non è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 2.3, e all'allegato II, punto 2.3, del regolamento delegato (UE) 2016/127.
- (4) Su richiesta della Commissione, il 9 marzo 2022 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità nutrizionali di tali formule per lattanti e formule di proseguimento⁽⁴⁾. In tale parere l'Autorità ha concluso che l'idrolizzato proteico in questione è una fonte proteica sicura e idonea sotto il profilo nutrizionale per l'uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, a condizione che la formula in cui è utilizzato contenga almeno 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) di proteine e sia conforme agli altri criteri in materia di composizione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127 e ai valori degli amminoacidi contenuti nell'allegato III, parte A, di detto regolamento.
- (5) Tenendo conto delle conclusioni dell'Autorità, è opportuno consentire l'immissione sul mercato di formule per lattanti e di formule di proseguimento a base dell'idrolizzato proteico in questione. Le prescrizioni relative agli idrolizzati proteici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127 dovrebbero pertanto essere aggiornate e adattate al fine di includere anche le prescrizioni per tale idrolizzato proteico.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 si applica alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici a decorrere dal 22 febbraio 2022. Affinché le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di proteine idrolizzate conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento possano essere immesse sul mercato senza inutili ritardi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari), 2022. Sicurezza e idoneità nutrizionali di un idrolizzato proteico specifico ottenuto da un concentrato proteico di siero di latte e utilizzato in una formula per lattanti e in una formula di proseguimento a base di proteine idrolizzate da HIPP-Werk Georg Hipp OHG (dossier presentato da meyer.science GmbH). *EFSA Journal* 2022;20(3):7141 (solo in inglese).

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono così modificati:

1) nell'allegato I, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Formule per lattanti a base di idrolizzati proteici

Le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici devono essere conformi alle prescrizioni relative alle proteine di cui al punto 2.3.1, al punto 2.3.2 o al punto 2.3.3.

2.3.1. Prescrizioni relative alle proteine - gruppo A

2.3.1.1. Tenore proteico

Minimo	Massimo
0,44 g/100 kJ	0,67 g/100 kJ
(1,86 g/100 kcal)	(2,8 g/100 kcal)

2.3.1.2. Fonte proteica

Proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite dal:

- a) 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropetidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %; e
- b) 37 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all'87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5 %.

2.3.1.3. Trasformazione delle proteine

Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

2.3.1.4. Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni e L-carnitina

A valore energetico pari, le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici devono contenere ciascuno degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, in quantità disponibile almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, come indicato nell'allegato III, parte B. Tuttavia, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina, se il rapporto tra metionina e cisteina non è superiore a 2, e possono essere sommate le concentrazioni di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere superiore a 2, a condizione che sia dimostrata l'idoneità per i lattanti del prodotto in questione in conformità all'articolo 3, paragrafo 3.

Il tenore di L-carnitina è almeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.2. Prescrizioni relative alle proteine - gruppo B

2.3.2.1. Tenore proteico

Minimo	Massimo
0,55 g/100 kJ	0,67 g/100 kJ
(2,3 g/100 kcal)	(2,8 g/100 kcal)

2.3.2.2. Fonte proteica

Proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, costituite dal:

- a) 77 % di siero di latte acido ottenuto da concentrato proteico di siero di latte con un tenore proteico compreso tra il 35 e l'80 %;
- b) 23 % di siero di latte dolce ottenuto da siero di latte dolce demineralizzato con un tenore proteico minimo pari al 12,5 %.

2.3.2.3. Trasformazione delle proteine

Il materiale di base è idratato e riscaldato. Dopo la fase di trattamento termico, l'idrolisi è effettuata a un pH compreso tra 7,5 e 8,5 e a una temperatura compresa tra i 55 e i 70 °C mediante l'impiego di una miscela enzimatica di serina endopeptidasi e di un complesso di proteasi/peptidasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati in una fase di trattamento termico (da 2 a 10 secondi a 120-150 °C) durante il processo di produzione.

2.3.2.4. Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni e L-carnitina

A valore energetico pari, le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici devono contenere ciascuno degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, in quantità disponibile almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, come indicato nell'allegato III, parte A. Tuttavia, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina, se il rapporto tra metionina e cisteina non è superiore a 2, e possono essere sommate le concentrazioni di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere superiore a 2, a condizione che sia dimostrata l'idoneità per i lattanti del prodotto in questione in conformità all'articolo 3, paragrafo 3.

Il tenore di L-carnitina è almeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.3. Prescrizioni relative alle proteine - gruppo C

2.3.3.1. Tenore proteico

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,67 g/100 kJ
(1,9 g/100 kcal)	(2,8 g/100 kcal)

2.3.3.2. Fonte proteica

Proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, costituite dal 100 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all'80 %.

2.3.3.3. Trasformazione delle proteine

Il materiale di base è idratato e riscaldato. Prima dell'idrolisi il pH è portato a 6,5-7,5 e a una temperatura compresa tra i 50 e i 65 °C. L'idrolisi è effettuata mediante l'impiego di una miscela enzimatica di serina endopeptidasi e di metalloproteinasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati in una fase di trattamento termico (da 2 a 10 secondi a 110-140 °C) durante il processo di produzione.

2.3.3.4. Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni e L-carnitina

A valore energetico pari, le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici devono contenere ciascuno degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, in quantità disponibile almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, come indicato nell'allegato III, parte A. Tuttavia, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina, se il rapporto tra metionina e cisteina non è superiore

a 2, e possono essere sommate le concentrazioni di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere superiore a 2, a condizione che sia dimostrata l'idoneità per i lattanti del prodotto in questione in conformità all'articolo 3, paragrafo 3.

Il tenore di L-carnitina è almeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).»;

2) nell'allegato II, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici

Le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono essere conformi alle prescrizioni relative alle proteine di cui al punto 2.3.1, al punto 2.3.2 o al punto 2.3.3.

2.3.1. Prescrizioni relative alle proteine - gruppo A

2.3.1.1. Tenore proteico

Minimo	Massimo
0,44 g/100 kJ	0,67 g/100 kJ
(1,86 g/100 kcal)	(2,8 g/100 kcal)

2.3.1.2. Fonte proteica

Proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite dal:

- 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropetidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %; e
- 37 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all'87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5 %.

2.3.1.3. Trasformazione delle proteine

Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

2.3.1.4. Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni

A valore energetico pari, le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono contenere ciascuno degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, in quantità disponibile almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, come indicato nell'allegato III, parte B. Tuttavia, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina e le concentrazioni di fenilalanina e tirosina.

2.3.2. Prescrizioni relative alle proteine - gruppo B

2.3.2.1. Tenore proteico

Minimo	Massimo
0,55 g/100 kJ	0,67 g/100 kJ
(2,3 g/100 kcal)	(2,8 g/100 kcal)

2.3.2.2. Fonte proteica

Proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, costituite dal:

- 77 % di siero di latte acido ottenuto da concentrato proteico di siero di latte con un tenore proteico compreso tra il 35 e l'80 %;

- b) 23 % di siero di latte dolce ottenuto da siero di latte dolce demineralizzato con un tenore proteico minimo pari al 12,5 %.

2.3.2.3. Trasformazione delle proteine

Il materiale di base è idratato e riscaldato. Dopo la fase di trattamento termico, l'idrolisi è effettuata a un pH compreso tra 7,5 e 8,5 e a una temperatura compresa tra i 55 e i 70 °C mediante l'impiego di una miscela enzimatica di serina endopeptidasi e di un complesso di proteasi/peptidasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati in una fase di trattamento termico (da 2 a 10 secondi a 120-150 °C) durante il processo di produzione.

2.3.2.4. Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni

A valore energetico pari, le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono contenere ciascuno degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, in quantità disponibile almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, come indicato nell'allegato III, parte A. Tuttavia, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina e le concentrazioni di fenilalanina e tirosina.

2.3.3. Prescrizioni relative alle proteine - gruppo C

2.3.3.1. Tenore proteico

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,67 g/100 kJ
(1,9 g/100 kcal)	(2,8 g/100 kcal)

2.3.3.2. Fonte proteica

Proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, costituite dal 100 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all'80 %.

2.3.3.3. Trasformazione delle proteine

Il materiale di base è idratato e riscaldato. Prima dell'idrolisi il pH è portato a 6,5-7,5 e a una temperatura compresa tra i 50 e i 65 °C. L'idrolisi è effettuata mediante l'impiego di una miscela enzimatica di serina endopeptidasi e di metalloproteinasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati in una fase di trattamento termico (da 2 a 10 secondi a 110-140 °C) durante il processo di produzione.

2.3.3.4. Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni

A valore energetico pari, le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono contenere ciascuno degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, in quantità disponibile almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, come indicato nell'allegato III, parte A. Tuttavia, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina e le concentrazioni di fenilalanina e tirosina.»

- 3) nell'allegato III, la frase introduttiva della parte A è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dei punti 2.1, 2.2, 2.3.2. e 2.3.3 degli allegati I e II, gli amminoacidi indispensabili e gli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni, presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/590 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2023****recante rettifica della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 94, paragrafo 3, l'articolo 97, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 1, l'articolo 118, paragrafi 1 e 2, l'articolo 119, paragrafo 1, l'articolo 122, paragrafo 2, l'articolo 271, paragrafo 2, e l'articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) contiene errori nel titolo e nel considerando 1, per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nel considerando 2, per quanto riguarda il riconoscimento degli incubatoi, nel considerando 11 per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività e gli incubatoi di pollame. Il regolamento contiene inoltre diversi errori che incidono sull'ambito di applicazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività; l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), per quanto riguarda le uova da cova degli incubatoi; l'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'autorità competente relativamente ai registri degli incubatoi; l'articolo 1, paragrafo 9, per quanto riguarda gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti; la parte II, titolo I, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l'articolo 7, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda le prescrizioni per il riconoscimento degli incubatoi da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro; l'articolo 18, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi; la parte II, titolo III, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l'articolo 33, titolo, frase introduttiva e lettera a), per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, titolo, per quanto riguarda le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza per gli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a), c) ed f), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a), punto i), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell'autorità competente; l'allegato I, parte 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato I, parte 4, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato I, parte 4, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e lettera e), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato II, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi e i programmi di sorveglianza delle malattie negli stabilimenti che detengono pollame e negli incubatoi; l'allegato II, parte 1, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi; l'allegato II, parte 2, titolo, per quanto riguarda i programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi e negli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato II, parte 2, paragrafo 2.4, lettera b), frase introduttiva e punto iv), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla matrice di campionamento; l'allegato II, parte 2, paragrafo 2.5, lettera b), prima frase e punti i) e ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla base e alla frequenza di campionamento.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/591 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2023

relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Nell'inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
- (3) Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione [ad eccezione delle società soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione ⁽³⁾] è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72). Tali società sono elencate nell'allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % per le biciclette elettriche provenienti dalle società della Repubblica popolare cinese che non si sono manifestate o non hanno collaborato nell'inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell'inchiesta antisovvenzioni parallela (elencate nell'allegato III del regolamento iniziale).
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 di tale articolo può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione prove sufficienti a dimostrare di:
 - a) non aver esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta iniziale»);

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

- b) non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
- c) aver effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

2. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (5) La società Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non incluse nel campione, soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società, pari al 16,2 % («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.
- (6) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni. Il richiedente ha risposto al questionario.
- (7) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

3. ANALISI DELLA RICHIESTA

- (8) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta iniziale»), nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non avrebbe potuto esportare biciclette elettriche nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, in quanto ha fornito elementi di prova del fatto che la sua costituzione risaliva al 2021.
- (9) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale e che avrebbero potuto collaborare nell'inchiesta iniziale.
- (10) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o abbia assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato, sulla base delle prove documentali fornite, che il richiedente aveva effettivamente esportato biciclette elettriche nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. Il richiedente ha fornito la documentazione di vendita relativa a operazioni effettuate in Spagna (giugno 2021) e in Italia (agosto 2022).
- (11) La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.
- (12) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 16,2 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72.

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (13) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd l'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.
- (14) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (15) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd	899 A

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/592 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione ⁽²⁾ («inchiesta iniziale»).
- (2) Il 23 maggio 2022 la società Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A («richiedente»), un produttore esportatore argentino, codice addizionale TARIC ⁽³⁾ C497, soggetta a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 25,0 %, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Viterra Argentina SA.
- (3) Secondo la società in questione la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicata sotto il nome precedente e ha chiesto alla Commissione una conferma in tal senso.
- (4) L'Associazione europea dei produttori di biodiesel (European Biodiesel Board, «EBB») non ha condiviso quanto sostenuto dal richiedente, affermando che quest'ultimo ha subito una modifica strutturale più complessa che incide sul suo diritto di continuare a beneficiare del livello della misura stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (5) Dopo aver raccolto informazioni ed esaminato gli elementi di prova forniti dal richiedente, la Commissione ha ritenuto che la modifica del nome sia stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non abbia dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati esaminati dalla Commissione stessa nell'inchiesta iniziale.
- (6) Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno confermato l'affermazione del richiedente secondo cui la modifica del nome è stata approvata dal Registro pubblico di commercio argentino il 3 maggio 2022 e dall'Amministrazione federale delle entrate pubbliche il 1° luglio 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica del nome non pregiudica le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244, in particolare l'aliquota del dazio compensativo applicabile alla società in questione.
- (7) Sulla base di quanto precede, la modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha iniziato a operare ufficialmente con il nuovo nome, vale a dire il 1° luglio 2022.
- (8) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni l'industria dell'Unione (EBB) ha ribadito le argomentazioni inizialmente presentate in merito alla richiesta di modifica del nome. Essa ha asserito che la modifica del nome celava un cambiamento strutturale più complesso e che il richiedente ha aumentato le sue attività relative al biodiesel mediante diverse acquisizioni, ha cambiato amministratore delegato, è diventato leader nel settore agricolo in Argentina ed è in qualche modo collegato a un altro produttore esportatore che era fallito.
- (9) Si ricorda che tutti i produttori esportatori argentini sono soggetti a un impegno sui prezzi in base al quale devono rispettare un prezzo minimo all'importazione, e che il volume delle loro esportazioni di biodiesel nell'Unione non deve superare una determinata soglia, che viene riveduta ogni anno per l'intero paese.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Tariffa integrata dell'Unione europea.

- (10) La Commissione ha esaminato le asserzioni di cui sopra e ha osservato che l'industria non ha fornito elementi di prova sufficienti a corroborare le proprie affermazioni. La Commissione non ha trovato elementi di prova indicanti un impatto delle attività del richiedente sul settore agricolo né dell'asserito aumento della capacità produttiva sulle misure attualmente in vigore. La semplice modifica del nome non consentirà al richiedente di esportare nell'Unione un volume maggiore o di vendere a un prezzo inferiore al prezzo minimo fissato periodicamente dalla Commissione e non può pertanto incidere sulle misure attualmente in vigore o pregiudicarle. Le affermazioni dell'industria dell'Unione non hanno potuto essere prese in considerazione e sono state pertanto respinte.
- (11) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C497.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione è così modificato:

«Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A	25,0 %	C497»
--	--------	-------

è sostituito da

«Viterra Argentina SA.	25,0 %	C497».
------------------------	--------	--------

2. Il codice addizionale TARIC C497 precedentemente attribuito a Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A si applica a Viterra Argentina SA a decorrere dal 1° luglio 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Viterra Argentina SA in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 per quanto riguarda Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
 Ursula VON DER LEYEN

(*) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/593 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea per quanto riguarda il gruppo Hansol e che modifica il dazio residuo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

(1) In seguito a un'inchiesta antidumping in conformità dell'articolo 5 del regolamento di base, il 2 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 ⁽²⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») («il regolamento controverso»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso con la seguente aliquota: 104,46 EUR per tonnellata netta per il gruppo Hansol e tutte le altre società.

1.1. Le sentenze nelle cause T-383/17 ⁽³⁾ e C-260/20 P ⁽⁴⁾

(2) Il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) («Hansol») ha contestato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Il 2 aprile 2020 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-383/17, annullando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava Hansol. L'11 giugno 2020, la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale (causa C-260/20 P). Il 12 maggio 2022, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso.

(3) Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un errore nella determinazione del valore normale per almeno un tipo di prodotto venduto da Hansol Artone Paper Co. Ltd. («Artone»). In mancanza di vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto, la Commissione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aveva costruito il valore normale per Artone in base al costo di produzione di Artone. Poiché Hansol Paper Co. Ltd. («Hansol Paper») aveva effettuato vendite rappresentative di quel tipo di prodotto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, il Tribunale ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo di vendita sul mercato interno di tale parte come valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(4) Il Tribunale ha accertato inoltre che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nella ponderazione delle vendite nell'Unione europea di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti rispetto alle vendite a trasformatori collegati ai fini della trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. La Commissione aveva applicato tale ponderazione per rispecchiare correttamente il dumping praticato in generale da Hansol, mentre alla stessa Hansol, su sua richiesta, era stata concessa l'esenzione dall'obbligo di compilare un questionario per tre dei suoi trasformatori collegati. Il Tribunale ha accertato che, non tenendo conto di un determinato volume di rivendite di Schades Nordic, uno dei tre trasformatori collegati nell'Unione, la Commissione aveva sottostimato la ponderazione delle vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Hansol ad acquirenti indipendenti, che presentavano un margine di dumping notevolmente inferiore rispetto alle vendite a trasformatori collegati per la rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni a operatori commerciali indipendenti. La Commissione aveva pertanto violato l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto i suoi calcoli non rispecchiavano pienamente la portata del dumping praticato da Hansol.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3).

⁽³⁾ ECLI:EU:T:2020:139.

⁽⁴⁾ ECLI:EU:C:2022:370.

- (5) Il Tribunale ha accertato infine che l'errore di ponderazione descritto al considerando 4 riguardava anche il calcolo del margine di undercutting e di pregiudizio, poiché la Commissione aveva utilizzato la stessa ponderazione per tali calcoli. Il Tribunale ha pertanto constatato che la Commissione aveva violato l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
- (6) Tali conclusioni sono state confermate dalla Corte di giustizia ⁽⁵⁾.

1.2. Esecuzione delle sentenze

- (7) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito di una procedura amministrativa, come l'inchiesta antidumping nel caso di specie, l'esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata ⁽⁶⁾.
- (8) Secondo la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità ⁽⁷⁾. Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l'atto che chiude la procedura ad essere scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽⁸⁾, salvo nei casi in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività ⁽⁹⁾.
- (9) Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per quanto riguarda Hansol per i motivi menzionati ai considerando da 3 a 5.
- (10) Le risultanze del regolamento controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate ma la cui contestazione è stata respinta dal Tribunale, o non sono state esaminate dal Tribunale, e che quindi non hanno portato all'annullamento del regolamento controverso, restano pienamente valide ⁽¹⁰⁾.
- (11) In seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente l'inchiesta antidumping concernente le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera che ha portato all'adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si sono verificate le irregolarità. Un avviso («l'avviso di riapertura») è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2022 ⁽¹¹⁾. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda Hansol.

⁽⁵⁾ La Corte di giustizia ha constatato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel sostenere che la Commissione aveva erroneamente deciso di detrarre le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame effettuate da Schades ad acquirenti indipendenti al fine di stabilire i prezzi all'esportazione di tale prodotto nel contesto della determinazione del pregiudizio.

⁽⁶⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28; causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punti da 77 a 81.

⁽⁷⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Commissione, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

⁽⁸⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

⁽⁹⁾ Causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; causa C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2019:508, punto 58; e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punto 59.

⁽¹⁰⁾ Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

⁽¹¹⁾ Avviso di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P (GU C 248 del 30.6.2022, pag. 152).

- (12) Nel contempo la Commissione ha deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea fabbricati da Hansol e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce nuovamente i dazi, prima di decidere in merito a qualsiasi richiesta di rimborso e sgravio dei dazi antidumping per quanto concerne le importazioni riguardanti prodotti di Hansol ⁽¹²⁾ («il regolamento relativo alla registrazione»).
- (13) La Commissione ha informato le parti interessate in merito alla riapertura dell'inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni.

2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA

- (14) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di Hansol e dell'Associazione europea per la carta termica (*European Thermal Paper Association*, «ETPA») e relativi membri.
- (15) Hansol ha osservato che nel regolamento relativo alla registrazione, la Commissione si era basata sulle sentenze del Tribunale nelle cause T-440/20 e T-441/20 («Jindal Saw») ⁽¹³⁾ per concludere che la registrazione era uno strumento ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Hansol ha affermato che tali sentenze non erano ancora definitive e che non si applicavano al caso di specie, poiché nella causa T-383/17 il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità del regolamento, mentre nelle cause T-440/20 e T-441/20 non l'aveva dichiarato. Hansol ha sostenuto inoltre che nella causa Jindal Saw la società interessata, Jindal Saw, era uno di numerosi produttori esportatori in diversi paesi interessati, mentre Hansol è l'unico produttore esportatore nel caso in esame, che riguarda solo la Corea. Su tale base, Hansol ha affermato che di conseguenza la Commissione non può basarsi sulle sentenze Jindal Saw per riscuotere retroattivamente l'importo finale del pagamento dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Hansol.
- (16) Per quanto concerne il fatto che sarebbe ancora possibile impugnare la sentenza Jindal Saw, l'ETPA ha affermato che tali sentenze riprendono una giurisprudenza consolidata. L'ETPA ha inoltre contestato le presunte differenze indicate da Hansol tra le sentenze nella causa Jindal Saw e nella causa T-383/17, poiché nel dispositivo delle sentenze nelle cause T-300/16 e T-301/16 (che hanno preceduto le cause T-440/20 e T-441/20 e annullato i regolamenti iniziali in relazione a Jindal Saw), come nella causa T-383/17, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella sua interezza per quanto concerne il ricorrente. Secondo l'ETPA, il fatto che la sentenza abbia annullato il regolamento controverso solo nella parte riguardante Hansol implica che, contrariamente a quanto affermato da Hansol, tale regolamento rientra ancora nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (17) A tale proposito, la Commissione ha osservato che il fatto che la sentenza nella causa T-440/20 non fosse ancora definitiva al momento della pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione non implica che tale registrazione non fosse possibile nel caso di specie. Il Tribunale in tale causa ha avallato la prassi della Commissione di registrare le importazioni nel dare esecuzione alle sentenze, sostenendo che la Commissione di fatto ha facoltà di registrare le importazioni in tali circostanze. Il Tribunale ha indicato che l'articolo 14 del regolamento di base, che autorizza la Commissione a chiedere alle autorità nazionali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, è di applicazione generale. In particolare ha osservato che l'articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento non è soggetto a limitazioni in merito alle circostanze in cui la Commissione è autorizzata a chiedere alle autorità doganali nazionali di registrare prodotti. Il Tribunale ha inoltre constatato che il fatto di privare la Commissione del diritto di ricorrere alla registrazione nell'ambito di procedimenti ai fini della restituzione di un dazio antidumping definitivo rischia di minare l'efficacia dei regolamenti che possono portare a tale restituzione. In ogni caso nel frattempo la sentenza è divenuta definitiva. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (18) Per quanto concerne l'argomentazione di Hansol secondo la quale il regolamento controverso non è più valido, essendo stato annullato con riferimento ad Hansol, che era l'unico produttore esportatore interessato da tale regolamento, la Commissione ha rilevato che, senza entrare nel merito della sua rilevanza giuridica, tale affermazione è di fatto errata. Il fatto che non fossero stati individuati altri produttori della Repubblica di Corea che esportavano nell'Unione nel periodo dell'inchiesta in effetti non significa che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 si applichi esclusivamente ad Hansol. Nel regolamento controverso, la Commissione in effetti ha istituito dazi anche nei confronti di altri produttori esportatori tramite il dazio residuo ⁽¹⁴⁾. Il Tribunale inoltre ha annullato il regolamento controverso solo nella parte riguardante Hansol Paper Co. Ltd. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041 della Commissione, del 29 giugno 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 64).

⁽¹³⁾ Causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti da 154 a 159.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/763, considerando 129 e 133.

- (19) Hansol ha anche espresso il timore che la Commissione possa non comprendere correttamente come correggere la questione della ponderazione. Hansol ha sostenuto che, secondo la sentenza del Tribunale, la percentuale corrispondente alle rivendite di rotoli di grandi dimensioni da parte di Schades Ltd. sulle vendite totali di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Hansol Paper, da Artone e dall'operatore commerciale collegato Hansol Europe all'operatore commerciale collegato Schades Ltd., dovrebbe essere applicata alle vendite di rotoli di grandi dimensioni ai suoi trasformatori collegati (Schades Nordic, Heipa e R+S) per la rivendita. Il quantitativo risultante dovrebbe essere aggiunto alle vendite di rotoli di grandi dimensioni (dirette e indirette) utilizzate per il calcolo del margine di dumping e detratto dalle vendite di rotoli di grandi dimensioni a Schades Nordic, Heipa e R+S per la trasformazione. Su tale base, Hansol ha presentato un nuovo calcolo della ponderazione tra le vendite dirette e indirette di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti e le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti. L'ETPA ha sottolineato che durante l'inchiesta, oltre a Schades Ltd., l'unico trasformatore collegato a Hansol che rivendeva anche rotoli di grandi dimensioni era Schades Nordic e che pertanto, anche soltanto per quel motivo, un simile approccio non sarebbe in linea con gli elementi di prova a disposizione della Commissione. L'ETPA ha inoltre evidenziato che, pur individuando determinati errori nell'approccio adottato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale, il Tribunale non ha imposto un approccio per la revisione del calcolo della ponderazione e ha chiarito che spetta alla Commissione decidere quali misure siano opportune per garantire l'esecuzione della sentenza.
- (20) A tale proposito, la Commissione ha osservato che il metodo proposto da Hansol è sostanzialmente diverso dal metodo utilizzato dalla Commissione nel suo calcolo del dumping per il regolamento controverso. Nel calcolo per stabilire i margini di Hansol, la Commissione ha quantificato le vendite totali dirette e indirette di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti effettuate dal gruppo Hansol nel suo complesso, secondo quanto indicato nelle risposte al questionario delle diverse entità del gruppo nelle rispettive tabelle di vendita. Su tale base la Commissione ha stabilito il peso di tali vendite rispetto al peso dei rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. La proposta di Hansol di applicare la quota di rivendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Schades Ltd. agli altri tre trasformatori collegati, calcolata rispetto ai volumi totali di acquisti di Schades Ltd, è un metodo sostanzialmente diverso e meno accurato, in considerazione dei volumi di rivendita di rotoli di grandi dimensioni dei tre trasformatori collegati che non hanno risposto al questionario, come indicato da Hansol durante il procedimento.
- (21) La Commissione ha chiarito inoltre che, pur constatando che la Commissione aveva sbagliato a non comprendere nel calcolo i volumi delle rivendite di rotoli di grandi dimensioni indicati nel procedimento da Schades Nordic ⁽¹⁵⁾, il Tribunale non aveva ritenuto inadeguato il metodo della Commissione in quanto tale. La Commissione ha quindi rispettato rigorosamente la decisione del Tribunale, mantenendo invariato il metodo per stabilire la rispettiva ponderazione, salvo per l'aggiunta dei volumi di rotoli di grandi dimensioni venduti da Schades Nordic, Heipa e R+S, come richiesto dal Tribunale. Tale calcolo è stato ulteriormente illustrato nella divulgazione delle informazioni limitata, specifica per la società.

3. RIESAME DELLE QUESTIONI INDIVIDUATE DAL TRIBUNALE E CONFERMATE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1. Margine di dumping

3.1.1. Valore normale

- (22) Per due tipi di prodotto esportati nell'Unione da Artone, la Commissione nel suo calcolo del dumping aveva costruito il valore normale in mancanza di vendite rappresentative sul mercato interno effettuate da tale parte. Ai punti 148 e da 152 a 158 della sentenza nella causa T-383/17 e ai punti 79 e 85 della sentenza nella causa C-260/20 P, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno osservato che, tanto dalla formulazione quanto dall'impianto sistematico dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base, risulta che, in linea di principio, per stabilire il valore normale occorre prendere in considerazione in via prioritaria il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali. Qualora l'esportatore non venda il prodotto simile sul mercato interno, il valore normale è stabilito in via prioritaria in base ai prezzi di altri venditori o produttori e non già in base ai costi di produzione della società interessata.
- (23) Uno dei due tipi di prodotto di cui al considerando 22 in effetti era venduto sul mercato interno in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali dalla società collegata Hansol Paper e pertanto il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva violato l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base nell'ambito del calcolo del valore normale di Artone.

⁽¹⁵⁾ Sentenza del Tribunale nella causa T-383/17, punti 86 e 87, sentenza della Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, punti da 62 a 64.

- (24) La Commissione ha pertanto modificato il calcolo del valore normale per quel tipo di prodotto sostituendo il valore normale costruito per Artone con il valore normale di Hansol Paper per quanto riguarda quel tipo di prodotto.
- (25) L'altro tipo di prodotto esportato da Artone per il quale è stato costruito il valore normale non era venduto sul mercato interno in quantità rappresentative nemmeno da Hansol Paper. Il volume delle vendite sul mercato interno di Hansol Paper di fatto è sceso ben al di sotto della soglia del 5 % di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale di quel tipo di prodotto era stato costruito anche per Hansol Paper. In mancanza di prezzi di vendita rappresentativi nel corso di normali operazioni commerciali di altri venditori o produttori nel paese esportatore, la costruzione del valore normale di Artone per questo tipo di prodotto è stata pertanto mantenuta.

3.1.2. Ponderazione

- (26) Nell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso, la Commissione aveva ricevuto risposte al questionario da Hansol, Artone, Hansol Europe (un operatore commerciale collegato nell'Unione) e Schades UK Ltd., un operatore commerciale/trasformatore collegato con sede nell'Unione. Tre trasformatori ubicati nell'Unione e collegati al gruppo Hansol, ossia Schades Nordic, Heipa e R+S, avevano chiesto di essere esentate dal compilare il questionario per società collegate al produttore esportatore (allegato I del questionario). Tali parti trasformavano il prodotto in esame per la rivendita, in rotoli di piccole dimensioni, ad acquirenti indipendenti. La Commissione ha accettato la richiesta di esenzione, basata sull'assenza o sul numero limitato di vendite del prodotto in esame effettuate da tali parti.
- (27) Secondo l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la Commissione ha l'obbligo di tenere conto di tutte le esportazioni effettuate verso l'Unione nel calcolo del margine di dumping. Al fine di includere in tale calcolo del dumping il notevole volume di vendite del gruppo Hansol ai trasformatori collegati che erano stati esentati dal compilare il questionario, la Commissione aveva ampliato i risultati del calcolo del dumping applicando una ponderazione dei margini di dumping calcolati sulla base delle risposte verificate al questionario fornite da Hansol Paper, Artone, Hansol Europe e Schades UK Ltd. A tale fine, la Commissione ha attribuito una ponderazione tra il 15 % e il 25 % al margine di dumping stabilito per le vendite dirette e le vendite del prodotto in esame tramite società collegate e una ponderazione tra il 75 % e l'85 % al margine di dumping stabilito per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti ⁽¹⁶⁾.
- (28) Il Tribunale e la Corte di giustizia hanno constatato che la Commissione aveva violato l'articolo 2, paragrafo 11, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Entrambi hanno rilevato che la ponderazione utilizzata era viziata da un errore manifesto, in quanto un determinato quantitativo del prodotto in esame rivenduto da Schades Nordic era stato trascurato. Il volume delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame quindi era stato sottostimato nel calcolo della ponderazione e pertanto i calcoli non corrispondevano all'effettiva entità del dumping ⁽¹⁷⁾.
- (29) Alla luce delle conclusioni degli organi giurisdizionali dell'Unione sintetizzate al considerando 28, la Commissione ha rivisto il calcolo della ponderazione. A tale scopo ha aggiunto al volume delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame utilizzato per tale calcolo il quantitativo di rotoli di grandi dimensioni rivenduti da Hansol tramite Schades Nordic come indicato da Hansol nel corso dell'inchiesta. La ponderazione delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame effettuate da Hansol rispetto alle sue vendite totali nell'Unione di conseguenza è aumentata di 0,7 punti percentuali, mentre la ponderazione delle sue vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti è diminuita della stessa percentuale.

3.1.3. Margine di dumping

- (30) La Commissione ha ricalcolato il margine di dumping per Hansol, sostituendo il valore normale costruito di un tipo di prodotto venduto da Artone con un valore normale basato sul prezzo di vendita sul mercato interno per quel tipo di prodotto ottenuto da Hansol Paper, come spiegato al considerando 24, e rivedendo la ponderazione dei margini di dumping stabiliti per i due tipi di vendita, come spiegato al considerando 29.

⁽¹⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1), considerando 45 e 46.

⁽¹⁷⁾ Causa T-383/17, punti da 83 a 87 e 92; e causa C-260/20 P, punto 63.

- (31) Su tale base, la media ponderata definitiva riveduta del margine di dumping del gruppo Hansol, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è scesa dal 10,3 % al 10,2 %.

3.2. Margine di undercutting e analisi dell'incidenza

- (32) Nel regolamento controverso, la stessa ponderazione che era stata applicata ai margini di dumping per le vendite dirette e indirette del prodotto in esame, da un lato, e per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti, dall'altro, era stata applicata anche per calcolare il margine di undercutting di Hansol.
- (33) Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno riscontrato che l'errore commesso nel calcolo della ponderazione delle vendite aveva inficiato anche il calcolo dell'undercutting dei prezzi e l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prodotti simili dell'industria dell'Unione ⁽¹⁸⁾.
- (34) Per quanto riguarda il calcolo dell'undercutting, la Commissione ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia applicando i coefficienti di ponderazione rivisti, come spiegato al considerando 29, anche ai margini di undercutting per le vendite dirette e indirette del prodotto in esame, da un lato, e per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti, dall'altro.
- (35) Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta, era un margine di undercutting medio ponderato del 9,3 %.
- (36) Il margine di undercutting riscontrato durante l'inchiesta che ha portato al regolamento controverso era del 9,4 %. In considerazione della differenza irrilevante tra tale margine e il margine di undercutting riveduto, la Commissione ha concluso che tale cambiamento non giustificava una nuova analisi del pregiudizio o del nesso di causalità. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze a tale riguardo sintetizzate nelle sezioni 4 e 5 del regolamento che istituisce misure provvisorie ⁽¹⁹⁾ e al considerando 102 del regolamento controverso.

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (37) Il 14 novembre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle risultanze di cui sopra, in base alle quali intendeva proporre la restituzione del dazio antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea fabbricati da Hansol e l'adeguamento del dazio residuo, in base ai dati raccolti e presentati riguardanti l'inchiesta iniziale. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sono pervenute osservazioni da Hansol, ETPA e dal governo della Repubblica di Corea.
- (38) Il governo della Repubblica di Corea ha espresso riserve sulle modalità con cui la Commissione aveva dato esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione, poiché a suo parere i calcoli riveduti del dumping non rettificavano completamente gli errori individuati in tali sentenze. Tuttavia il governo della Repubblica di Corea non ha ulteriormente specificato in che senso la Commissione avrebbe sbagliato.
- (39) L'ETPA ha fortemente sostenuto il modo di procedere della Commissione.
- (40) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, Hansol ha affermato che la Commissione non aveva rettificato l'errore relativo al calcolo del valore normale. Hansol ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva rettificato l'errore di ponderazione individuato dal Tribunale e confermato dalla Corte di giustizia.

4.1. Valore normale

- (41) Hansol ha precisato di essere d'accordo sul fatto che la Commissione avesse dato esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione utilizzando, per il confronto con il prezzo all'esportazione di Artone, il prezzo di vendita sul mercato interno di Hansol Paper per un tipo di prodotto che tale parte aveva venduto sul mercato interno in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali (cfr. considerando 23 e 24). Hansol ha tuttavia contestato il fatto che la Commissione, come spiegato al considerando 25, non avesse agito in tal senso per un altro tipo di prodotto non venduto sul mercato interno da Artone.

⁽¹⁸⁾ Causa T-383/17, punti 211 e 212; e causa C-260/20 P, punto 112.

⁽¹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005.

- (42) Secondo Hansol la Commissione avrebbe dovuto comunque utilizzare i prezzi di vendita di Hansol Paper per quel tipo di prodotto, in seguito denominato anche «tipo di prodotto X» (il codice prodotto effettivo è riservato). Tale parte ha sostenuto che il Tribunale aveva stabilito che la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi di vendita di altre parti, se disponibili, «in via prioritaria». A tale proposito, ha indicato che le vendite del tipo di prodotto X effettuate da Hansol sul mercato interno erano tutte redditizie e che pertanto il valore normale costruito di Hansol Paper per tale tipo di prodotto era uguale a un valore normale basato sui prezzi di vendita. Poiché il valore normale costruito era uguale al prezzo di vendita, Hansol ha affermato che la Commissione era obbligata a utilizzare il prezzo di vendita di Hansol Paper.
- (43) La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, ha chiarito che il Tribunale aveva confermato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, o se tali vendite sono insufficienti, la Commissione può derogare al principio di utilizzare i prezzi di vendita per stabilire il valore normale, calcolando il valore normale in base ai prezzi di altri venditori o produttori o, se tali prezzi non sono disponibili, sulla base del costo di produzione. Il punto 150 della sentenza nella causa T-383/17 precisa che per quantitativo insufficiente di vendite si intende la situazione in cui le vendite del prodotto simile nel paese esportatore sono inferiori al 5 % del volume delle vendite nell'Unione del prodotto in esame. Il Tribunale ha pertanto confermato che in tale scenario la Commissione non deve utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno ⁽²⁰⁾. Nel caso di specie, i volumi delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto X effettuate da Hansol Paper rappresentavano meno dell'1 % delle vendite di tale tipo di prodotto nell'Unione, ben al di sotto della soglia del 5 % citata nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e pertanto il valore normale di tale tipo di prodotto è stato costruito dalla Commissione. Ha inoltre ricordato che nel corso dell'inchiesta Hansol non ha mai sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto costruire il valore normale di tale tipo di prodotto per Hansol Paper. In mancanza di altri produttori che hanno collaborato, poiché la Commissione aveva costruito il valore normale del tipo di prodotto X per Hansol Paper, come spiegato sopra, e pertanto non era disponibile un prezzo di vendita sul mercato interno alternativo per tale tipo di prodotto, la Commissione ha costruito il valore normale del tipo di prodotto X per Artone.
- (44) In secondo luogo, il semplice fatto che il valore normale costruito di un dato tipo di prodotto sia identico al prezzo di vendita dello stesso non lo trasforma in un valore normale basato sui prezzi di vendita. Un valore normale determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base è un valore normale costruito. Ai fini del calcolo del dumping, tale valore normale costruito non può pertanto essere utilizzato per un confronto con i prezzi all'esportazione di altre parti, poiché il regolamento di base non prevede disposizioni in tal senso. L'argomentazione di Hansol secondo la quale le sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione obbligavano la Commissione a utilizzare il prezzo di vendita praticato sul mercato interno da Hansol Paper nel calcolo del dumping di Artone per quel particolare tipo di prodotto è stata pertanto respinta.

4.2. Ponderazione

- (45) Hansol ha osservato inoltre che la Commissione non aveva compreso correttamente il metodo da adottare per correggere l'errore di ponderazione. Hansol i è riferito al punto 86 della sentenza nella causa T-383/17 e al punto 64 della sentenza nella causa C-260/20 P per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto rappresentare la quota delle vendite senza trasformazione di Schades UK Ltd. nelle vendite di Hansol agli altri operatori commerciali collegati e non limitarsi ad aggiungere il quantitativo delle vendite senza trasformazione di Schades Nordic alle vendite dirette e indirette di Hansol ad acquirenti indipendenti. Hansol ha inoltre osservato che se il Tribunale avesse ritenuto che la Commissione avrebbe rettificato l'errore di ponderazione come spiegato al considerando 29, alla luce dell'impatto limitato non sarebbe giunto alla conclusione che l'errore di ponderazione avrebbe potuto incidere sul calcolo dell'undercutting dei prezzi e sull'analisi dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping su prodotti simili dell'industria dell'Unione.
- (46) A titolo di osservazione preliminare, l'argomentazione di Hansol suggerisce che la Commissione aveva fatto ricorso al campionamento, ossia aveva applicato l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, decidendo di utilizzare i dati di Schades UK Ltd. per calcolare il margine di dumping per le vendite del prodotto in esame a trasformatori collegati. La Commissione ha osservato che ai punti da 63 a 69 della sentenza nella causa T-383/17, il Tribunale ha respinto la stessa argomentazione. La Commissione ha in effetti deciso di calcolare il margine di dumping sulle vendite di Hansol agli altri tre trasformatori collegati in base ai dati relativi al prezzo all'esportazione di Schades UK Ltd. perché tale società era considerata nella posizione migliore per fornire i dati più accurati in merito alla maggior parte delle vendite del gruppo Hansol a trasformatori collegati nell'Unione per la successiva rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti ⁽²¹⁾. Ai fini del calcolo del dumping del gruppo Hansol, la Commissione ha ritenuto che Schades UK Ltd. fosse l'unico trasformatore collegato al gruppo Hansol ad aver rivenduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti. Tale conclusione è stata considerata errata dagli organi giurisdizionali dell'Unione alla luce degli elementi di prova disponibili nel fascicolo in merito a Schades Nordic.

⁽²⁰⁾ Causa T-383/17, punti 150 e 152.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2017/763, considerando 32.

- (47) In effetti la Commissione ha constatato che, secondo quanto comunicato da Hansol nell'inchiesta iniziale, Schades Nordic aveva rivenduto [170-190] tonnellate del prodotto senza trasformazione ad acquirenti indipendenti. Sempre secondo quanto comunicato da Hansol, gli altri due trasformatori collegati che erano stati esonerati, Heipa e R+S, non avevano effettuato vendite senza trasformazione ⁽²²⁾. Hansol non ha fornito elementi di prova riguardo a vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Heipa o R+S. La sua argomentazione era quindi in diretta contraddizione con le informazioni fornite nel corso dell'inchiesta.
- (48) Nella sentenza relativa alla causa C-260/20 P, la Corte di giustizia ha indicato chiaramente che la Commissione non può escludere informazioni fornite da una parte interessata con la sola motivazione che esse sono state trasmesse al di fuori della risposta ad un questionario antidumping ⁽²³⁾. Dopo la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ha rispettato tale conclusione prendendo in considerazione le informazioni fornite da Hansol nell'inchiesta in merito alle vendite di rotoli di grandi dimensioni da parte di Schades Nordic, Heipa e R+S. Poiché Hansol aveva comunicato che Heipa e R+S non avevano effettuato vendite del prodotto in esame, non era necessaria nessuna rettifica riguardo ai quantitativi stabiliti per tali parti.
- (49) Hansol ha inoltre basato la sua argomentazione secondo la quale la Commissione dovrebbe applicare la quota delle vendite senza trasformazione di Schades UK Ltd. agli altri tre operatori commerciali collegati di Hansol in particolare sul testo del punto 86 della sentenza nella causa T-383/17, secondo cui: è opportuno rilevare che la Commissione ha deciso di utilizzare i dati di Schades (UK Ltd's) per calcolare il margine di dumping sulle vendite effettuate dal ricorrente agli altri tre trasformatori collegati. A tale proposito ha fatto riferimento anche a quanto indicato dalla Corte di giustizia al punto 64 della sentenza nella causa C-260/20 P, come segue: «Infatti, come risulta dai punti 85 e 86 della sentenza impugnata, la Commissione aveva deciso di utilizzare i dati della Schades [UK Ltd.] per calcolare il margine di dumping sulle vendite della Hansol agli altri tre trasformatori collegati. [...] Tenuto conto del fatto che la Commissione era a conoscenza che la Schades [Nordic] aveva rivenduto taluni quantitativi del prodotto in esame senza trasformazione ad acquirenti indipendenti, il Tribunale ha rilevato che la Commissione avrebbe dovuto rappresentare tale situazione nelle vendite del prodotto in esame agli altri trasformatori collegati. [...]».
- (50) La Commissione ha ritenuto che Hansol abbia travisato le affermazioni degli organi giurisdizionali dell'Unione. I dati di Schades UK Ltd sono stati in effetti utilizzati per calcolare il margine di dumping sulle vendite di Hansol agli altri tre trasformatori collegati, in quanto il margine di dumping determinato per le vendite di Schades UK Ltd. di rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccole dimensioni è stato applicato ai quantitativi destinati alla trasformazione di origine coreana venduti a tali altri tre trasformatori collegati. Al punto 64 la Corte di giustizia ha tuttavia rilevato che la rappresentatività dei dati di Schades UK Ltd. «non esclude affatto che il calcolo basato su tali dati sia viziato da errori tenuto conto della mancata presa in considerazione di tutti i dati pertinenti al riguardo». In altri termini, la Corte di giustizia ha constatato che l'utilizzo dei dati di Schades UK Ltd. in quanto rappresentativi delle vendite di Hansol agli altri tre trasformatori collegati non implicava che la Commissione potesse trascurare gli elementi di prova disponibili riguardo alle vendite di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti indicate da Schades Nordic. La Corte di giustizia non ha chiesto alla Commissione di rappresentare o estendere la stessa quota di vendite senza trasformazione di Schades Ltd nelle vendite di Hansol agli altri operatori commerciali collegati. Questo sarebbe in contraddizione con gli effettivi elementi di prova disponibili che non sono stati contestati da Hansol. Con la riapertura dell'inchiesta, e diversamente da quanto fatto in precedenza, la Commissione ha tenuto pienamente conto dei quantitativi di rotoli di grandi dimensioni venduti ai trasformatori collegati di Hansol nell'Unione che li rivendevano senza trasformazione.
- (51) L'errore individuato dal Tribunale e dalla Corte di giustizia riguardava le [170-190] tonnellate del prodotto in esame rivendute ad acquirenti indipendenti da Schades Nordic, poiché tali operazioni di rivendita, comunicate da Hansol nel corso del procedimento con mezzi diversi dalle risposte al questionario, non erano state considerate dalla Commissione. L'errore è stato rettificato, come spiegato al considerando 29, aggiungendo al volume delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame il quantitativo di rotoli di grandi dimensioni rivenduti da Hansol tramite Schades Nordic come indicato da Hansol durante l'inchiesta. Non erano necessari ulteriori adeguamenti, poiché Hansol aveva comunicato che i trasformatori Heipa e R+S non avevano rivenduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti.

⁽²²⁾ E-mail: inviata da Hansol il 19 febbraio 2016, numero Sherlock t16.002026.

⁽²³⁾ Causa C-260/20 P, punti da 50 a 53.

- (52) La Commissione ha infine respinto l'argomentazione secondo la quale il fatto che la correzione apportata abbia solo un'incidenza limitata sul margine di undercutting e nessuna incidenza sull'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità dimostrerebbe che la Commissione aveva male interpretato le sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione. La sentenza del Tribunale indica che «non si poteva escludere» che l'errore della Commissione *avrebbe potuto avere* un'incidenza e non che avesse avuto un'incidenza sull'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità ⁽²⁴⁾. Analogamente, la Corte di giustizia ha rilevato, al punto 62: «Il fatto che, alla luce di tali dati, fosse quantomeno possibile che la Commissione avesse attribuito una ponderazione eccessiva alle vendite ai trasformatori collegati per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni, aumentando di conseguenza il dumping effettivo praticato dalla Hansol, era sufficiente a rimettere in discussione l'attendibilità e l'obiettività della valutazione, da parte della Commissione, del dumping praticato dalla Hansol». Il fatto che la rettifica della ponderazione avesse un'incidenza limitata sull'undercutting riveduto dimostra quindi solo che l'errore individuato dal Tribunale era irrilevante. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5. LIVELLO DELLE MISURE

- (53) L'errore individuato dal Tribunale e confermato dalla Corte di giustizia in merito alla ponderazione delle vendite ha influito anche sul calcolo del margine di pregiudizio. La Commissione ha dato esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione applicando i coefficienti di ponderazione riveduti, come spiegato al considerando 29, anche ai margini di pregiudizio per le vendite dirette e indirette del prodotto in esame, da un lato, e per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti, dall'altro.
- (54) Dal confronto è risultato un margine di pregiudizio per Hansol del 36,9 %, mentre il margine di pregiudizio stabilito durante l'inchiesta che ha portato al regolamento controverso era del 37 % ⁽²⁵⁾. Dato che il nuovo margine di dumping istituito è inferiore al margine di pregiudizio, l'aliquota del dazio antidumping dovrebbe essere fissata al livello del margine di dumping conformemente alle norme applicabili. L'aliquota del nuovo dazio antidumping istituito per Hansol quindi è pari al 10,2 %.
- (55) La Commissione ha ricordato che il dazio antidumping è stato istituito sotto forma di un importo fisso espresso in euro per tonnellata netta. L'aliquota riveduta del dazio definitivo del 10,2 % corrisponde a un dazio fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.
- (56) La Commissione ha inoltre ricordato che nel caso di specie il livello di collaborazione era elevato, poiché le importazioni di Hansol costituivano il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il dazio antidumping residuo pertanto era fissato al livello della società che ha collaborato. Di conseguenza, l'aliquota riveduta del dazio residuo definitivo, applicabile a tutte le altre società corrisponde a un dazio fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.
- (57) Il livello riveduto del dazio antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale dall'entrata in vigore del regolamento controverso (ossia dal 4 maggio 2017 in poi). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l'importo adeguato sulle importazioni relative ai prodotti di Hansol e di rimborsare l'eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile.
- (58) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

⁽²⁴⁾ Causa T-383/17, punto 212.

⁽²⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763, considerando 126.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6. CONCLUSIONI

- (59) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m²; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20), originari della Repubblica di Corea ad un'aliquota fissa di 103,16 EUR per tonnellata.
- (60) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m²; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20), originari della Repubblica di Corea, a decorrere dal 4 maggio 2017.
2. Il dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è un importo fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Qualsiasi dazio antidumping definitivo riguardante prodotti di Hansol versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell'articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.
2. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-260/20 P Hansol Paper è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041 che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041, che è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ elenca inoltre la peste suina africana come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i *Suidae*, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali regolamenti non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina africana tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III, e tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili a tali sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di detti sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (4) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽⁶⁾, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. Le norme stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione sono state adeguate il più possibile alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁷⁾ (codice WOAAH).
- (5) Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai (gli Stati membri interessati). Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III; nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero figurare le aree con il livello di rischio più elevato di diffusione di tale malattia e la situazione più dinamica, per quanto riguarda la malattia in questione, nei suini detenuti. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero inoltre essere elencate nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia, di principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁸⁾, come pure del livello di rischio di diffusione della peste suina africana e della situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti, se del caso. Qualsiasi successiva modifica delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe inoltre essere basata su considerazioni analoghe a quelle utilizzate per l'inserimento delle stesse negli elenchi e dovrebbe tenere conto di norme internazionali, come il codice WOAAH, che indicano l'assenza della malattia per un periodo di almeno 12 mesi nella zona o in un paese. In determinate situazioni, tenendo conto della giustificazione fornita dall'autorità competente dello Stato membro interessato, come pure dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti disponibili a livello di Unione, tale periodo dovrebbe essere ridotto a tre mesi.
- (6) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è evoluta e negli Stati membri sono state raccolte nuove esperienze e conoscenze in materia di epidemiologia della peste suina africana. È pertanto opportuno rivedere e adeguare le attuali misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana stabilite nel suddetto regolamento di esecuzione, tenendo conto di tali sviluppi e al fine di prevenire la diffusione di tale malattia nell'Unione. Di conseguenza, le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che, in generale, si applicano ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni e relativi prodotti. Anche i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e relativi prodotti all'interno delle zone soggette a restrizioni presentano tuttavia rischi in relazione alla diffusione di tale malattia e contribuiscono alla lunga persistenza della malattia in tali zone soggette a restrizioni. Tenendo conto della situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati è pertanto opportuno stabilire divieti specifici e misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini detenuti all'interno di tali zone soggette a restrizioni ed estendere di conseguenza l'ambito di applicazione delle attuali misure speciali di controllo delle malattie stabilite nelle norme dell'Unione.
- (8) In passato, per garantire una reazione efficace e rapida ai rischi emergenti come la conferma di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, venivano adottate singole decisioni di esecuzione della Commissione, se del caso, per individuare rapidamente a livello dell'Unione la zona soggetta a restrizioni per i focolai di peste suina africana in suini detenuti, comprendente zone di protezione e sorveglianza, o la zona infetta in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici, come previsto dal regolamento

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (2022).

⁽⁸⁾ https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

delegato (UE) 2020/687. Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle norme dell'Unione, è opportuno che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, le aree interessate siano identificate a livello dell'Unione come zone di protezione e sorveglianza o, nel caso di suini selvatici, come zone infette ed elencate nell'allegato II del presente regolamento per la durata di tale regionalizzazione. Al fine di garantire la continuità territoriale delle zone soggette a restrizioni per i suini detenuti o selvatici, in situazioni specifiche e tenendo conto della valutazione del rischio, se del caso, dovrebbe essere anche possibile elencare le zone precedentemente indenni da malattia dopo la conferma di un focolaio di peste suina africana come zone soggette a restrizioni II o III nell'allegato I del presente regolamento anziché elencare tali zone nell'allegato II del presente regolamento.

- (9) Tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in suini selvatici nell'Unione, le misure speciali di controllo delle malattie, comprese le pertinenti deroghe, applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche nelle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. A causa del rischio immediato di un'ulteriore diffusione di tale malattia rilevata nei suini selvatici, i movimenti di partite di suini detenuti e relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero pertanto essere autorizzati dalle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento.
- (10) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede una deroga all'obbligo di recinzione a prova di bestiame per determinati stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione, a determinate condizioni. Tenuto conto della situazione specifica negli Stati membri in cui tali recinzioni a prova di bestiame non possono essere costruite entro un breve periodo di tempo per motivi tecnici e amministrativi, è opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo prolungato, di sei mesi, al fine di garantire la corretta attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
- (11) Gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE) 2016/429 prevedono che le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri prodotti o trasformati in stabilimenti, aziende alimentari o zone soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti siano accompagnate dai pertinenti certificati sanitari. L'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce obblighi per gli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elenca le partite per le quali il bollo sanitario o il marchio di identificazione può sostituire il certificato sanitario per i movimenti di determinate partite da tali zone soggette a restrizioni. Al fine di garantire l'attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, è necessario stabilire nel presente regolamento disposizioni adattate relative all'elenco degli stabilimenti per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato può sostituire il certificato sanitario con un bollo sanitario o un marchio di identificazione per i movimenti di determinate partite.
- (12) L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. L'articolo 31 del suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro. Tenendo conto del livello elevato delle misure di biosicurezza adottate negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro. Tra le altre condizioni, tali movimenti dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato solo se i maschi donatori e le femmine donatrici sono stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale sin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la raccolta del materiale germinale, come previsto dal codice WOA. Sulla base del codice WOA, è opportuno stabilire anche l'obbligo di sottoporre, almeno una volta all'anno, a test per la peste suina africana tutti i suini detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni III.

- (13) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce le condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento fa riferimento a una condizione generale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, secondo la quale tutti i movimenti autorizzati nella zona di protezione devono essere effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti. Tenendo conto di altre misure di riduzione dei rischi in vigore per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al presente regolamento e al fine di evitare inutili restrizioni, il riferimento alle condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti pertinenti per la zona di sorveglianza di cui all'articolo 43 di tale regolamento delegato, che prevede, tra l'altro, che tutti i movimenti autorizzati siano effettuati privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria.
- (14) L'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione sotto pressione o determinati metodi alternativi, della fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e della trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o compost, come previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009. Tenuto conto dell'efficacia dei pertinenti metodi di trasformazione per ridurre i rischi connessi alla peste suina africana, è inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione sotto pressione o determinati metodi alternativi, della fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e della trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o compost.
- (15) L'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede speciali bolli sanitari o, se del caso, marchi di identificazione per determinati prodotti di origine animale. Tali prodotti dovrebbero essere marcati da un bollo sanitario speciale o, se del caso, da un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. Tenuto conto delle norme stabilite in tale regolamento e dell'efficace applicazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana per quanto riguarda i movimenti all'interno di o da zone soggette a restrizioni di determinate partite di carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da suini detenuti o selvatici e a fini di chiarezza, è opportuno stabilire nel presente regolamento una forma concreta di bolli o marchi speciali che fornisca una serie completa di misure tecniche per il controllo di tale malattia. È inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio per una forma armonizzata di tali bolli o marchi speciali per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare negli Stati membri colpiti dalla peste suina africana che devono adottare le disposizioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.
- (16) L'esperienza acquisita nella lotta contro la peste suina africana nell'Unione dimostra che sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione di tale malattia negli stabilimenti di suini detenuti. Tali misure dovrebbero essere stabilite nell'allegato III del presente regolamento e riguardare gli stabilimenti soggetti alle deroghe stabilite per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.
- (17) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è ulteriormente evoluta per quanto riguarda la peste suina africana in diversi Stati membri, in particolare nelle popolazioni di suini selvatici, che hanno svolto un ruolo importante nella trasmissione e nella persistenza del virus nell'Unione. Nonostante le misure di controllo delle malattie adottate dagli Stati membri conformemente alle norme dell'Unione, i suini selvatici continuano a essere una fonte importante di trasmissione e persistenza della presenza di tale malattia nell'Unione. I focolai di tale malattia nei suini presentano un rischio anche per gli Stati membri indenni da malattia a causa dei movimenti di suini selvatici o nell'ambito di una diffusione mediata dall'uomo attraverso materiali infetti. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, gli Stati membri dovrebbero adottare misure di controllo ben coordinate e coerenti. L'applicazione di misure speciali di controllo delle malattie prima dell'introduzione della peste suina africana è stata raccomandata anche con il parere scientifico fornito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo parere scientifico del 12 giugno 2018 sulla peste suina africana nei cinghiali⁽¹⁰⁾ e nella relazione scientifica del 18 dicembre 2019 sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽¹⁰⁾ *EFSA Journal* 2018; 16(7):5344.

⁽¹¹⁾ *EFSA Journal* 2020; 18(1):5996.

- (18) Al fine di evitare la diffusione della peste suina africana da parte di suini selvatici, è pertanto fondamentale che gli Stati membri adottino misure ben coordinate per evitare una duplicazione degli sforzi. Il presente regolamento dovrebbe quindi prevedere l'obbligo per gli Stati membri di istituire piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione, garantendo un approccio coordinato e coerente tra gli Stati membri (piani d'azione nazionali). I requisiti minimi per i piani d'azione nazionali dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici dell'EFSA, in particolare per quanto riguarda le misure preventive volte a ridurre e stabilizzare la densità di cinghiali prima dell'introduzione di tale malattia, la sorveglianza passiva e le misure di biosicurezza durante la caccia dei suini selvatici, ai fini di un approccio armonizzato negli Stati membri. Tali piani d'azione nazionali e i risultati annuali della loro attuazione dovrebbero essere presentati alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (19) Le misure di gestione dei suini selvatici adottate nel contesto dei piani d'azione nazionali dovrebbero essere compatibili, se del caso, con le norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (20) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di nuove esperienze e conoscenze raccolte nell'Unione e per affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme speciali, rivedute ed estese, di controllo delle malattie. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applica fino al 20 aprile 2028. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, è necessario mantenere le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento fino a tale data.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
- a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri ⁽¹⁴⁾ elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati).

Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽¹³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽¹⁴⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

- b) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana;
- c) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
 - i) delle zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti;
 - ii) delle zone infette, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme sulle misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.

3. Il presente regolamento si applica:

- a) ai movimenti di partite di:
 - i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii);
 - ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);
 - iii) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, dalle zone soggette a restrizioni I, II e III o dalle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), qualora tali carni o prodotti a base di carne siano ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette e macellati:
 - in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii); oppure
 - in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette;
- b) ai movimenti di:
 - i) partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;
 - ii) partite, anche effettuati per uso privato da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;
- c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);
- d) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana;
- e) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Suidae* di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
- c) «zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III;
- d) «zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;

- e) «zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
- f) «Stato membro o zona precedentemente indenni da malattia»: uno Stato membro o una zona di uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana né in suini detenuti né in suini selvatici nei 12 mesi precedenti;
- g) «zona elencata nell'allegato II»: una zona di uno Stato membro elencata nell'allegato II:
 - i) nella parte A, come zona infetta, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; oppure
 - ii) nella parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia;
- h) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
- i) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
- j) «impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale»: un impianto riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- k) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽¹⁵⁾;
- l) «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione.

CAPO II

NORME SPECIALI PER L'ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI E ZONE INFETTE IN CASO DI FOCOLAIO DI PESTE SUINA AFRICANA

Articolo 3

Norme speciali per l'istituzione immediata di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici

In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro istituisce immediatamente:

- a) in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure
- b) in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 4

Norme speciali per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici

1. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro può istituire, sulla base dei criteri e dei principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, un'ulteriore zona soggetta a restrizioni confinante con la zona soggetta a restrizioni o con la zona infetta istituita di cui all'articolo 3 del presente regolamento, al fine di delimitare la zona soggetta a restrizioni o la zona infetta dalle aree non soggette a restrizioni.

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponda alla zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I, parte I, conformemente all'articolo 5.

Articolo 5

Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana

1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, tale area in cui non è stato confermato alcun focolaio è inserita, ove necessario, nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, come zona soggetta a restrizioni I.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché, dopo l'inserimento di un'area nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni I, sia adeguata senza indugio un'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.
3. Se la zona soggetta a restrizioni I è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro istituisce senza indugio l'ulteriore zona soggetta a restrizioni pertinente conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 6

Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro

1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, come zona infetta, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni II e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni II, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni II in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:
 - a) zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro;
o
 - b) zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.

Articolo 7

Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro

1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. A seguito di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni III e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni III, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni III in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:

- a) zona soggetta a restrizioni III elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro;
- o
- b) zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e sorveglianza, elencata nell'allegato II, parte B, del presente regolamento.

Articolo 8

Applicazione generale e specifica di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette elencate nell'allegato II

1. Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:

- a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2. Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento applicabili alle zone soggette a restrizioni II anche nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta di tale Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A.

4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 3 non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

CAPO III

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI ALLE PARTITE DI SUINI DETENUTI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III E AI PRODOTTI DA ESSI OTTENUTI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

SEZIONE 1

Applicazione di divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati

Articolo 9

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- ai movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati nella stessa o in altre zone soggette a restrizioni I, verso zone soggette a restrizioni II e III o al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, a condizione che lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato;
 - ai movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:
 - l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
 - i suini siano spostati solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 22 a 31 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.

Articolo 10

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di materiale germinale di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni II e III, purché:
- l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
 - il materiale germinale sia spostato solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli 32, 33 e 34 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.

Articolo 11

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.

3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.

Articolo 12

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli 41, 42 e 43 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.

Articolo 13

Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana

L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare, all'interno del territorio dello stesso Stato membro, i movimenti di partite di suini detenuti e di prodotti ottenuti da suini detenuti se ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini detenuti o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.

SEZIONE 2

Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Articolo 14

Condizioni generali per le deroghe ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. In deroga ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare tali movimenti nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28, 29 e 30 purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le condizioni seguenti:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

- b) le condizioni generali supplementari riguardanti:
- i) i movimenti di partite di suini detenuti all'interno e al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 15, se del caso;
 - ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 16;
 - iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 17.
2. Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 31, l'autorità competente dello Stato membro interessato valuta i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:
- a) i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello;
 - b) il macello di destinazione sia situato:
 - i) nelle zone soggette a restrizioni I, II o III dello stesso Stato membro; oppure
 - ii) in circostanze eccezionali, come l'assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II o III nel territorio dello stesso Stato membro;
 - c) i movimenti siano autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 15

Condizioni generali supplementari in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o del materiale germinale di tali animali raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:
- a) i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti provenienti da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II che non rispettano le condizioni generali supplementari di cui al presente articolo e all'articolo 16 e da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni III verso:
 - i) lo stabilimento di spedizione; oppure
 - ii) l'unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente dello Stato membro interessato, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra;
 - b) sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:
 - i) da un veterinario ufficiale;

- ii) nelle 24 ore precedenti:
 - il movimento della partita di suini, o
 - la raccolta del materiale germinale; e
- iii) conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- c) se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno prima della data del movimento di tali partite dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:
 - i) a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi i suini destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e
 - ii) conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato, se del caso, deve ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento delle partite di suini o prima della data di raccolta del materiale germinale.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):

- a) sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure
- b) non sia obbligatorio, purché:
 - i) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
 - che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);
 - che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - ii) nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.

4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da uno stabilimento di spedizione situato in una zona soggetta a restrizioni III verso stabilimenti situati all'interno di tale zona soggetta a restrizioni III oppure all'interno di zone soggette a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):

- a) sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure
- b) non sia obbligatorio, purché:
 - i) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
 - che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);

- che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- ii) nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.
5. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato o in altri Stati membri, non sia obbligatorio effettuare l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b), purché:
- a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della raccolta di materiale germinale abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
- i) che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);
- ii) che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- iii) nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.

Articolo 16

Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II o III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni solo nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:
- a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti la data del movimento della partita e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza:
- i) nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
- ii) nella zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi;
- b) lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana:
- i) conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III; e
- ii) quali stabilite dallo Stato membro interessato;
- c) nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana:
- i) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
- ii) ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica; e

- iii) almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione; oppure
- iv) se necessario, seguendo le istruzioni dell'autorità competente, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), se non vi sono suini detenuti morti nello stabilimento durante tale periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo.

2. L'autorità competente può decidere di effettuare visite allo stabilimento di spedizione in una zona soggetta a restrizioni III di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), con una frequenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), sulla base di un esito favorevole dell'ultima visita dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I o nei tre mesi precedenti la data di movimento della partita, che indichi che:

- a) sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b); e
- b) in tale stabilimento è in vigore la sorveglianza continua di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all'allegato III, punto 2), lettera h), e di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è obbligatoria:

- a) per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di conferma del primo focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, purché:
 - i) l'autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
 - ii) sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri in cui è presente una popolazione di suini selvatici;
 - iii) i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro;
 - iv) i suini non siano detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto in tali stabilimenti; oppure
- b) se la sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro; oppure
- c) per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, se le partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e i relativi prodotti sono spostati solo all'interno di tali zone soggette a restrizioni conformemente agli articoli 22, 23, 24, 28 o 30 del presente regolamento.

Articolo 17

Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:

- a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

- b) sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

SEZIONE 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari

Articolo 18

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 31 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

- a) «Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
- b) «Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
- c) «Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».

Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 19

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III

1. Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I e II all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II nei casi contemplati agli articoli 41 e 42 del presente regolamento, solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

- a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione ⁽¹⁶⁾; e

⁽¹⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).

b) uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

- i) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
- ii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».

2. Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i prodotti a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

- i) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
- ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».

3. Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati o nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, solo se tali partite sono accompagnate da:

a) un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

- i) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure
- ii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure

iii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».

4. In caso di movimenti di partite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

5. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nei casi non contemplati dall'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429, un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, applicato alle carni fresche o ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri, purché:

a) sulle carni fresche o sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, sia applicato un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione:

- i) negli stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento; oppure
- ii) negli stabilimenti che trattano unicamente carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elencati nell'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

b) il certificato sanitario sia sostituito solo per le partite seguenti:

- i) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;
- ii) partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;
- iii) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati o in tali aree, o in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
- iv) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;

c) l'autorità competente dello Stato membro interessato assicuri che sia posto in essere un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità delle partite di cui alla lettera b) e la conformità di tali partite alle misure speciali di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana di cui al presente regolamento.

6. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

a) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III:

- i) che trattano unicamente carni fresche o prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III; e
- ii) per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato ha concesso la possibilità di sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri con un bollo sanitario o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui al paragrafo 5;

- b) mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).

Articolo 20

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

- a) «Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
- b) «Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».

Tuttavia, in caso di movimenti di partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/429.

Articolo 21

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 unicamente se tali partite sono accompagnate:

- a) dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
- b) dal certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

Tuttavia, in caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

SEZIONE 4

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

Articolo 22

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso:

- a) uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
 - i) nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni I;
 - ii) nelle zone soggette a restrizioni II e III;
 - iii) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III;
- b) uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;
- c) paesi terzi.

2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

- a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.

SEZIONE 5

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

Articolo 23

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:

- a) nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni II;
- b) nelle zone soggette a restrizioni I o III;
- c) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.

2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

- a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 24

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

- a) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
- b) il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.

2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

- a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:

- a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
- b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata e conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a v), del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- c) il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 e sia situato:
 - i) all'interno della stessa o di un'altra zona soggetta a restrizioni II il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;
 - ii) nelle zone soggette a restrizioni I o III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni II;
 - iii) in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;
- d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35 e 39;
- e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 25

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;
- c) sia stata predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 26;
- d) i suini detenuti rispettino ogni altra garanzia supplementare adeguata in relazione alla peste suina africana in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione di tale malattia:
 - i) richiesta dall'autorità competente dello stabilimento di spedizione;
 - ii) approvata dalle autorità competenti degli Stati membri di passaggio e dello stabilimento di destinazione, prima dei movimenti delle partite di suini detenuti;
- e) nello stabilimento di spedizione non sia stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana nei suini detenuti conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno nei 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini detenuti;
- f) l'operatore abbia notificato in anticipo all'autorità competente l'intenzione di spostare la partita di suini detenuti conformemente all'articolo 152, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽¹⁷⁾.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

- a) redige un elenco degli stabilimenti che rispettano le garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d);
- b) informa, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie previste a norma del paragrafo 2, lettera d), e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).

4. L'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), del presente articolo non è richiesta e l'obbligo di informazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo non sussiste se lo stabilimento di spedizione, i luoghi di passaggio e lo stabilimento di destinazione sono tutti situati in zone soggette a restrizioni I, II o III e tali zone soggette a restrizioni sono continue, in modo da garantire che i suini detenuti siano spostati attraverso tali zone soggette a restrizioni I, II o III unicamente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

⁽¹⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

*Articolo 26***Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro**

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti:

- a) dello stabilimento di spedizione;
- b) degli Stati membri di passaggio;
- c) dello stabilimento di destinazione.

2. L'autorità competente dello stabilimento di spedizione:

- a) provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 sia:
 - i) individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
 - ii) sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso;
- b) informa in anticipo l'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di passaggio dell'intenzione di spostare la partita di suini detenuti;
- c) predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti;
- d) provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.

*Articolo 27***Obblighi dell'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro**

L'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro:

- a) notifica senza indugio all'autorità competente dello stabilimento di spedizione l'arrivo della partita;
- b) provvede affinché i suini detenuti:
 - i) rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; oppure
 - ii) siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.

SEZIONE 6

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

Articolo 28

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso una zona soggetta a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o, in mancanza di tale zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro, in una zona soggetta a restrizioni I, nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17;
- c) lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini detenuti debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.

2. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso uno stabilimento situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché siano rispettate:

- a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini detenuti non siano spostati dallo stabilimento di destinazione situato nella zona soggetta a restrizioni I, II o III almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 29

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni ai fini della macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati nella zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, o in assenza di macelli designati nella zona soggetta a restrizioni III, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato:

- a) in una zona soggetta a restrizioni II;
- b) in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II;

c) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali in tali zone soggette a restrizioni.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli articoli 16 e 17.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1;

b) all'arrivo al macello designato, i suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati:

i) in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III; oppure

ii) al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti;

c) dopo la macellazione dei suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III e prima dell'inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

4. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni siano trattati o smaltiti conformemente agli articoli 35 e 40;

b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni III siano trasformati e immagazzinati conformemente all'articolo 43, lettera d).

5. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:

a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettere b) e c), e conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

c) il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 e sia situato:

i) in un'altra zona soggetta a restrizioni III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;

ii) nelle zone soggette a restrizioni II o I nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni III;

iii) in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;

- d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;
- e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), punto i).

Articolo 30

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

- a) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
- b) il macello di destinazione sia:
 - i) designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
 - ii) situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III;
- c) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;
- d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 43, lettera d).

2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

- a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17.

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni, purché:

- a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tale autorizzazione e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
- b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
- c) il macello di destinazione sia:
 - i) designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
 - ii) situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;
- d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;
- e) le carni fresche ottenute da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano; marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.

SEZIONE 7

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale

Articolo 31

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato in cui:

- a) i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e
- b) i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17.

SEZIONE 8

Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

Articolo 32

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale registrato o riconosciuto situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un'altra zona soggetta a restrizioni II o zone soggette a restrizioni I o III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

- a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all'articolo 16;
- b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.

*Articolo 33***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato**

In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni III verso un'altra zona soggetta a restrizioni III o zone soggette a restrizioni I o II o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

- a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all'articolo 16;
- b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale:
 - i) dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale;
 - ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
- c) tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale siano stati sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno.

*Articolo 34***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro**

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso zone soggette a restrizioni II o III nel territorio di un altro Stato membro interessato, purché:

- a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'articolo 16;
- b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale:
 - i) dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale;
 - ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
- c) le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana:
 - i) richiesta dalle autorità competenti dello stabilimento di spedizione;
 - ii) approvata dall'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima della data del movimento delle partite di materiale germinale;

- d) tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale di spedizione siano sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato:
- a) redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l'autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686;
- b) mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato;
- c) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).

SEZIONE 9

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Articolo 35

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente a fini di trattamento, smaltimento come rifiuti mediante incenerimento o smaltimento o recupero mediante coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III situate all'interno dello stesso Stato membro, purché i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1:
- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
- b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
3. L'autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
- a) le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all'interno dello stesso Stato membro unicamente ai fini di cui al paragrafo 1;
- b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l'autorità competente dello Stato membro interessato, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

4. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso un impianto di raccolta temporanea riconosciuto conformemente all'articolo 24 paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché:

- a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
- b) i sottoprodotti di origine animale siano spostati solo verso un impianto riconosciuto di raccolta temporanea situato il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione nello stesso Stato membro interessato.

Articolo 36

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III verso una discarica situata al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II a fini di trattamento o smaltimento conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine all'interno del territorio dello stesso Stato membro.

3. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
- b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.

4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 3, lettera a), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

Articolo 37

Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente a fini di ulteriore trattamento per ottenere mangimi trasformati, per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori della zona soggetta a restrizioni II all'interno dello stesso Stato membro, purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
 - c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
 - d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
 - i) in una zona soggetta a restrizioni II:
 - dello stesso Stato membro interessato; oppure
 - di un altro Stato membro interessato conformemente all'articolo 25;oppure
 - ii) al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;
 - e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
 - f) le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
 - i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure
 - iv) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1:
- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
 - b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
- a) i materiali di categoria 3:
 - i) siano stati ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II;
 - ii) siano spostati unicamente all'interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;
 - b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1.

Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente di tale Stato membro, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

*Articolo 38***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro**

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 2 diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato di cui all'articolo 36 del presente regolamento, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- c) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.

2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all'articolo 36:

- a) consente all'autorità competente dello Stato membro interessato di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
- b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.

3. Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all'articolo 36 del presente regolamento, provvedono ai controlli di tale partita conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Articolo 39***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro**

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;

- d) i materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
 - i) in una zona soggetta a restrizioni II:
 - dello stesso Stato membro interessato; oppure
 - di un altro Stato membro interessato conformemente all'articolo 25;
 - oppure
 - ii) al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;
 - e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
 - f) i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
 - i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
 - b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.

Articolo 40

Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori della zona soggetta a restrizioni III all'interno dello stesso Stato membro, purché:
- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
 - c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
 - d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e macellati conformemente all'articolo 29 o 30;
 - e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

- f) le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
- i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto dall'autorità competente per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1:
- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
 - b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
- a) i materiali di categoria 3 siano spostati unicamente all'interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;
 - b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1.

Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente di tale Stato membro, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

SEZIONE 10

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Articolo 41

Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

- b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
- c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.

2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

- a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1;
- b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli:
 - i) nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento;oppure
 - ii) siano stati marcati a norma dell'articolo 47; e
 - iii) siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.

Articolo 42

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi, purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:
 - i) all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3; e
 - ii) all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), tranne quando i suini detenuti sono spostati verso stabilimenti conformemente all'articolo 24; e
 - iii) all'articolo 16;
- d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.

*Articolo 43***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro**

In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini:
 - i) detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:
 - all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2; e
 - all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), tranne quando i suini detenuti sono spostati verso stabilimenti conformemente all'articolo 29; e
 - all'articolo 16;
 - ii) macellati:
 - all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III; oppure
 - al di fuori della stessa zona soggetta a restrizioni III, dopo un movimento autorizzato conformemente all'articolo 29;
- d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
 - i) nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento;
oppure
 - ii) siano stati marcati a norma dell'articolo 47; e
 - iii) siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.

CAPO IV

MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA AFRICANA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI*Articolo 44***Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina**

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per:

- a) la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III:
 - i) all'interno di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 30;
 - ii) al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 29;

- b) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III di cui agli articoli 41, 42 e 43;
- c) la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli articoli 51 e 52 del presente regolamento;
- d) la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.

2. L'autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché:

- a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all'articolo 47 in tali stabilimenti;
- b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
- c) i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 35.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

- a) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
- b) mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).

Articolo 45

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III

L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la macellazione di suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 24, 29 e 30 e la produzione e lo stoccaggio dei relativi prodotti sono effettuati separatamente dalla macellazione di suini detenuti in zone soggette a restrizioni I, II o III e dalla produzione e dallo stoccaggio dei relativi prodotti che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:
 - i) le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e
 - ii) le condizioni specifiche di cui agli articoli 24, 29 e 30;
- b) l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).

*Articolo 46***Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III**

L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti al di fuori di zone soggette a restrizioni II e III e da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III sono effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:
 - i) le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e
 - ii) le condizioni specifiche di cui agli articoli 41, 42 e 43;
- b) l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).

*Articolo 47***Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione**

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati conformemente al paragrafo 2:

- a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all'articolo 43, lettera d), punto ii);
- b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori della zona soggetta a restrizioni II di cui all'articolo 41, paragrafo 1, come previsto all'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), punto ii);
- c) le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni dallo stabilimento designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, come previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato e, se del caso, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché:

- a) un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 con due linee diagonali parallele supplementari sia applicato ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e destinati a essere spostati solo all'interno dello stesso Stato membro interessato;
- b) dopo la marcatura dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, le informazioni richieste per un bollo sanitario o, se del caso, per un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 continuano a figurare in caratteri perfettamente leggibili.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare l'uso di un'altra forma di bollo sanitario speciale o, se del caso, di un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

CAPO V

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI AI SUINI SELVATICI NEGLI STATI MEMBRI*Articolo 48***Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori**

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688:

- a) all'interno dell'intero territorio dello Stato membro;
- b) dall'intero territorio dello Stato membro verso:
 - i) altri Stati membri; e
 - ii) paesi terzi.

*Articolo 49***Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano:

- a) per uso domestico privato;
- b) da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 50***Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana**

L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all'interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l'autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.

*Articolo 51***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici**

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II o III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni I, II o III verso:

- a) altre zone soggette a restrizioni I, II o III situate nello stesso Stato membro interessato;
- b) aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e
- c) altri Stati membri e paesi terzi.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni I, II o III di cui al paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;
- b) l'autorità competente ha ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii);
- c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici:
 - i) sono stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
 - ii) sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.

*Articolo 52***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano**

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona soggetta a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:

- a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico;
- b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;
- c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro:
 - i) per uso domestico privato; oppure

- ii) da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
- iii) dallo stabilimento designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati:
 - con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c); oppure
 - conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e siano spostati verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.

2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:

- a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinati al consumo umano;
- b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;
- c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III all'interno dello stesso Stato membro:
 - i) per uso domestico privato;
 - oppure
 - ii) conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che i test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), non siano richiesti in una zona soggetta a restrizioni I, II o III, purché:

- a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, la situazione epidemiologica specifica della peste suina africana e i relativi rischi nella particolare zona soggetta a restrizioni o nella parte di tale zona soggetta a restrizioni e tale valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
- b) la valutazione di cui alla lettera a) sia riesaminata periodicamente:
 - i) tenendo conto di eventuali sviluppi della situazione epidemiologica specifica della peste suina africana nella particolare zona soggetta a restrizioni; e
 - ii) il rischio di diffusione della peste suina africana sia considerato trascurabile dall'autorità competente dello Stato membro interessato;
- c) la partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati solo:
 - i) all'interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato il più vicino possibile al luogo in cui il suino selvatico è stato cacciato; e
 - ii) per uso domestico privato.

*Articolo 53***Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti da zone soggette a restrizioni I, II e III**

Gli operatori spostano partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano da zone soggette a restrizioni I, II e III solo:

- a) nei casi contemplati agli articoli 51 e 52; e
- b) se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429 che contiene:
 - i) le informazioni richieste a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le informazioni di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
 - ii) almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
 - «Carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni I ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
 - «Corpi di suini selvatici destinati al consumo umano provenienti da una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
 - «Prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, provenienti da zone soggette a restrizioni I, II e III, ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»

Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429.

*Articolo 54***Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici**

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti derivati ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi di diffusione della peste suina africana.
2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:
 - a) i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - b) per i movimenti al di fuori di zone soggette a restrizioni I, II e III, i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale; l'operatore di trasporto consente all'autorità competente di controllare il movimento in tempo reale dei mezzi di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.

*Articolo 55***Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato**

Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato nel caso di cui all'articolo 54, paragrafo 2, unicamente se tali partite sono accompagnate da:

- a) un documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
- b) un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

*Articolo 56***Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione**

1. Tutti gli Stati membri istituiscono piani d'azione nazionali riguardanti le popolazioni di suini selvatici sul loro territorio al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione (piani d'azione nazionali) entro un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al fine di garantire:

- a) un elevato livello di sensibilizzazione e preparazione alle malattie per quanto riguarda i rischi associati alla diffusione della peste suina africana attraverso i suini selvatici;
- b) la prevenzione, il contenimento, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana;
- c) azioni coordinate riguardanti i suini selvatici per tenere conto dei rischi posti da tali animali in relazione alla diffusione della peste suina africana.

2. I piani d'azione nazionali sono stabiliti conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.

3. Uno Stato membro può decidere di non elaborare un piano d'azione nazionale se una sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro.

4. Le misure adottate dagli Stati membri nel quadro dei piani d'azione nazionali sono compatibili, se del caso, con le norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

5. Gli Stati membri presentano i loro piani d'azione nazionali e i risultati annuali della loro attuazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VI

OBBLIGHI SPECIALI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE NEGLI STATI MEMBRI*Articolo 57***Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati**

1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché almeno gli operatori ferroviari, portuali, aeroportuali e di autobus, le agenzie di viaggio, gli organizzatori di viaggi di caccia e gli operatori dei servizi postali siano tenuti a richiamare l'attenzione dei loro clienti sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento fornendo in modo adeguato informazioni almeno sui divieti principali di cui agli articoli 9, 11, 12, 48 e 49 ai viaggiatori che si spostano da zone soggette a restrizioni I, II e III e ai clienti dei servizi postali.

A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento.

2. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito a quanto segue:
 - a) i cambiamenti della situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana nel loro territorio;
 - b) i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni;
 - c) i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle aree elencate all'allegato II;
 - d) le altre misure e iniziative adottate per prevenire, controllare ed eradicare la peste suina africana.

Articolo 58

Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari:

- a) veterinari;
- b) allevatori che detengono suini e altri operatori e trasportatori pertinenti;
- c) cacciatori.

Articolo 59

Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri

1. Tutti gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) sui principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionali e le ferrovie, e sulle reti di trasporto terrestre a esse collegate siano portate all'attenzione dei viaggiatori informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della peste suina africana e sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento:
 - i) in maniera chiara e visibile;
 - ii) presentandole in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori provenienti da, o diretti verso:
 - le zone soggette a restrizioni I, II e III; oppure
 - i paesi terzi a rischio di diffusione della peste suina africana;
 - b) siano adottate le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate attive nel settore dei suini detenuti, compresi gli stabilimenti di piccole dimensioni, in merito ai rischi di introduzione e diffusione del virus della peste suina africana e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III di cui all'allegato III, in particolare per quanto riguarda le misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, con i mezzi più idonei a portare tali informazioni alla loro attenzione.
2. Tutti gli Stati membri sensibilizzano in merito alla peste suina africana:
 - a) i cittadini, come previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429;
 - b) veterinari, allevatori, altri operatori pertinenti, trasportatori e cacciatori.
3. Tutti gli Stati membri forniscono ai cittadini e ai professionisti di cui al paragrafo 2 le informazioni più adeguate sulle misure di mitigazione del rischio e sulle misure di biosicurezza rafforzate di cui:
 - a) all'allegato III;

- b) agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- c) ai dati scientifici disponibili forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- d) al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2023.

Articolo 61

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

PARTE I

1. **Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
 - Gemeinde Neu Zauche,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
 - Gemeinde Spreewaldheide,
 - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiefersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
 - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
 - Gemeinde Oberbarnim,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
 - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
 - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
 - Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L239,

- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görldorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

- Gemeinde Reichenwalde,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmütelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
- Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Guhrow,
 - Gemeinde Werben,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,
 - Gemeinde Burg (Spreewald)
 - Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzheide,
 - Gemeinde Schipkau,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,
 - die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,
 - Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,
 - Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollnitz,
 - Gemeinde Luckaitztal,
 - Gemeinde Bronkow,
 - Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,
 - Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,

- Gemeinde Merzdorf,
- Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
- Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
 - Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüten, Klockow, Premslin, Glövizin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Gültitz-Reetz,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
 - Gemeinde Triglitz,
 - Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
 - Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
 - Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
 - Gemeinde Meyenburg,
 - Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,
 - Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittnitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

- Gemeinde Reinsberg,
 - Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweinitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschtütz,
 - Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,
 - Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,
 - Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kammersheim, Marbach,
 - Gemeinde Zschaitz-Ottewig,
 - Landkreis Nordsachsen:
 - Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,
 - Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,
 - Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlissan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,
 - Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,
 - Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,
 - Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,
 - Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,
 - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Müglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,
 - Gemeinde Stadt Heidenau,
 - Gemeinde Stadt Hohnstein,
 - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
 - Gemeinde Stadt Pirna,
 - Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
 - Gemeinde Stadt Stolpen,
 - Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun,

- Gemeinde Nadrensee,
- Gemeinde Krackow,
- Gemeinde Glasow,
- Gemeinde Grambow,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortschaften: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
 - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Neu Brenz, Alt Brenz,
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortschaften: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsvorf,
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Laasch,
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Beckentin, Kremmin,
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Schlemmin, Kritzow,
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortschaften: Matzlow-Garwitz (teilweise),
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
 - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortschaften: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
 - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
 - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dargelütz, Neuhoof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
 - Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
 - Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortschaften: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
 - Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortschaften: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
 - Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
 - Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortschaften: Neu Benthenn, Benthenn, Tannenhof, Werder.

2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrotta, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļā V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartinkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie plockim,
 - powiat miejski Płock,
 - powiat ciechanowski,
 - gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
 - powiat sierpecki,
 - gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
 - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
 - powiat przasnyski,
 - powiat makowski,
 - powiat pułtuski,
 - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- gmina Krempna w powiecie jasielskim,

- część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczepy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
 - powiat kazimierski,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
 - gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
 - gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
 - gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

- gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Zelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,
- gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,
- gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,
- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszycy, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,
- gminy Głuszycy, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gmina Czempin w powiecie kościańskim,
- gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,
- część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

- powiat pleszewski,
- gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
- gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
- gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
- powiat ostrowski,
- powiat miejski Kalisz,
- powiat kaliski,
- powiat turecki,
- gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,
- powiat kępiński,
- powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
- gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
- gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
- gmina Grodków w powiecie brzeskim,
- gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
- gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat orlicki,
- powiat proszowicki,
- część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

- powiat miejski Nowy Sącz,
- powiat tarnowski,
- powiat miejski Tarnów,
- część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Biňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keľ, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok,
- in the region of Turčianske Teplice, municipalities of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
- the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Casale Monferrato, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,
- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Rocca Verano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,
- nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lersica, Propata,

- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegeale, Menconico, Val di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita di Staffora, Ponte Nizza, Brallo di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

regione Lazio:

- nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

10. Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni I nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

- in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, olní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětrichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. **Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Jacobsdorf
 - Gemeinde Groß Lindow,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
- Gemeinde Langewahl,
- Gemeinde Berkenbrück,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg,
 - Gemeinde Welzow,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree,
 - Gemeinde Drebkau,
 - Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,
 - Gemeinde Vierlinden,
 - Gemeinde Lindendorf,
 - Gemeinde Fichtenhöhe,
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
 - Gemeinde Zeschdorf,
 - Gemeinde Treplin,
 - Gemeinde Lebus,
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
 - Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
 - Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
 - Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
 - Gemeinde Oderaue,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
 - Gemeinde Neulewin,
 - Gemeinde Neutrebbin,
 - Gemeinde Letschin,
 - Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,

- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
- Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
- Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkenhof, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krependorf,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,
 - Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,
 - Gemeinde Neu-Seeland,
 - Gemeinde Neupetershain,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

- Gemeinde Hohenbocka,
- Gemeinde Grünewald,
- Gemeinde Hermsdorf,
- Gemeinde Kroppen,
- Gemeinde Ortrand,
- Gemeinde Großmehlen,
- Gemeinde Lindenau,
- Gemeinde Frauendorf,
- Gemeinde Ruhland,
- Gemeinde Guteborn
- Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,
 - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,
 - Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Stadt Großenhain,
 - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,
 - Gemeinde Stadt Radeburg,
 - Gemeinde Thiendorf,
 - Gemeinde Weinböhla,
 - Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

— Landkreis Ludwigslust-Parchim:

- Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
- Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
- Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortschaft: Dambeck (bei Ludwigslust),
- Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
- Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortschaften: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlütbe, Wahlstorf
- Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Godems, Klein Godems,
- Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
- Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortschaften: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
- Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortschaft: Benzin,
- Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Burow, Gischow, Meyerberg,
- Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortschaften: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
- Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortschaft: Muchow,
- Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortschaft: Slate,
- Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortschaften: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
- Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortschaft: Klein Niendorf,
- Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
- Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortschaften: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
- Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Kolbow, Zierzow.

3. **Estonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. **Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,

- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaikšu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kables, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. **Lituania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,

- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydyžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płońnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- powiat siemiatycki,

- powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwoleński,
 - powiat kozienicki,
 - powiat lipski,
 - powiat radomski
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - powiat grójecki,
 - powiat grodziski,
 - powiat żyrardowski,
 - powiat białobrzeski,
 - powiat przysuski,
 - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - powiat janowski,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - powiat lubartowski,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - powiat biłgorajski,
 - powiat hrubieszowski,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat tomaszowski,
 - powiat kraśnicki,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,
 - powiat zamojski,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,

- powiat lubaczowski,
- gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
- powiat jarosławski,
- gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
- powiat leżajski,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,
- część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie małopolskim:

- gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
- gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- powiat żarski,
- powiat słubicki,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- powiat sulęciński,
- powiat międzyrzecki,
- powiat świebodziński,
- powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- gminy Gaworzycy, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
- część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
- gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,
- gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
- gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
- gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
- gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
- gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
- powiat miejski Wrocław,
- gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszczyca w powiecie milickim,
- część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat głogowski,

- gmina Niechlów w powiecie górowskim,
- gmina Świerzawa, Wojcieszków, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,
- gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
- powiat miejski Wałbrzych,
- gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- powiat międzychodzki,
- powiat nowotomyski,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gminy
- część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
- gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,
- gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

- gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

- gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,
- w województwie opolskim:
 - gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
 - gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
 - gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivišťa, Ruská Bystrá, Podhorod', Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Stianica,
- in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš,
- the whole district of Trebišov'.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice,
- nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola del Cantone, Lumardo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,
- nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

regione Lazio:

- l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1».

10. Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni II nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

- in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Děřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiř, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Viřňová u Frýdlantu, Předlance, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- in Blagoevgrad region:
 - the whole municipality of Sandanski
 - the whole municipality of Strumyani
 - the whole municipality of Petrich,
- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,

- the whole municipality of Septemvri,
- the whole municipality of Strelcha,
- in Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
 - the whole municipality of Suedinenie,
 - the whole municipality of Maritsa
 - the whole municipality of Rodopi,
 - the whole municipality of Plovdiv,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik.

2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- regione Sardegna: l'intero territorio.

3. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.
- Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.
- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bieżącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody – Bałupiany – Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,
- część gminy Pozdezdze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,
- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

- gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
- powiat miejski Leszno,
- gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,
- część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- powiat rawicki,
- gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

- część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim
- gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
- część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice – Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim
- gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,
- gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
- gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,
- powiat miejski Legnica,
- część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,
- część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sulów - Gruszczyca w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
- gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
- gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
- powiat miejski Kielce,
- gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny – Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

- gmina Kije w powiecie pińczowskim,
 - gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,
- Judeţul Covasna,
- Judeţul Braşov,
- Judeţul Botoşani,
- Judeţul Vâlcea,
- Judeţul Iaşi,
- Judeţul Hunedoara,
- Judeţul Alba,
- Judeţul Sibiu,

- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

7. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky, Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vrbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,
- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
- In the district Of Sabinov: Daletice,
- In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajarov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítaz, Župčany,
- the whole district of Medzilaborce,
- In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
- In the district of Svidník: Pstruša,
- In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliach, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Trnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,
- In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Mólča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,
- The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

ALLEGATO II

**AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI,
COMPREDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA**

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)

Parte A — Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:

Stato membro:

Numero di riferimento ADIS ⁽¹⁾ del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione

Parte B — Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:

Stato membro:

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
	Zona di protezione:	
	Zona di sorveglianza:	

⁽¹⁾ Sistema di informazione dell'UE sulle malattie animali.

ALLEGATO III

MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

[di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]

1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si attuano negli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti, autorizzati dall'autorità competente a norma del presente regolamento, di partite di:
 - a) suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone come previsto agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28 e 29;
 - b) materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 32, 33 e 34;
 - c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 37 e 39;
 - d) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 41, 42 e 43.

2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati di cui al paragrafo 1, all'interno e al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano attuate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
 - a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti nello stabilimento e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti, ad eccezione dei suini detenuti che possono essere spostati nello stabilimento da un operatore e, se richiesto dal presente regolamento, il cui movimento è autorizzato dall'autorità competente;
 - ii) i suini selvatici;
 - b) misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
 - c) lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
 - d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo la fine di qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;
 - e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali e gli edifici, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
 - f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale che possa trasmettere il virus della peste suina africana possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. In particolare, la struttura e gli edifici dello stabilimento devono garantire che i suini detenuti non abbiano alcun contatto con suini selvatici;
 - ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
 - iii) se del caso, consentire la pulizia e la disinfezione dei locali e degli edifici, ad eccezione dei terreni in prossimità degli edifici dello stabilimento in cui i suini sono tenuti all'aperto per i quali tale pulizia e disinfezione non sarebbe possibile;

- iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali e degli edifici in cui sono detenuti i suini;
 - v) disporre di un'adeguata protezione da insetti e zecche, se richiesto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, sulla base di una valutazione dei rischi adeguata alla specifica situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro;
 - h) recinzione a prova di bestiame almeno dei locali in cui sono detenuti i suini e degli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere, al fine di garantire che i suini detenuti e i loro mangimi e lettiere non abbiano alcun contatto con persone non autorizzate e, se del caso, con altri suini;
 - i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; se del caso, tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di stabilimento, quali spogliatoi, docce, mensa ecc.;
 - ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
 - iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
 - iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile, sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
 - v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
 - vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità dello stabilimento;
 - vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
 - viii) audit interni o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza;
 - ix) valutazione dei rischi specifici di biosicurezza e procedure per l'applicazione delle pertinenti misure di riduzione dei rischi relative agli stabilimenti in cui i suini sono detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto.
-

ALLEGATO IV

**REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE NAZIONALI PER I SUINI SELVATICI AL FINE DI EVITARE LA
DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NELL'UNIONE**

(di cui all'articolo 56)

I piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità del piano d'azione nazionale;
- b) l'ambito di applicazione del piano, compreso il territorio cui si applica il piano d'azione nazionale;
- c) una descrizione dei dati scientifici che guidano le misure stabilite nel piano d'azione nazionale, se del caso, o un riferimento agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ⁽¹⁾;
- d) una descrizione dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni e delle parti interessate pertinenti;
- e) stime dell'entità della popolazione di suini selvatici nello Stato membro o nelle sue regioni e descrizione del metodo di stima;
- f) una descrizione della gestione della caccia all'interno dello Stato membro, compresa una panoramica dei terreni di caccia, delle associazioni venatorie, delle stagioni venatorie, dei metodi e degli strumenti di caccia specifici;
- g) una descrizione degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi annuali, intermedi e a lungo termine e dei mezzi per un controllo adeguato e, se necessario, una riduzione della popolazione di suini selvatici, compresi gli obiettivi relativi ai limiti di carniere annuali, se del caso;
- h) una descrizione delle prescrizioni nazionali in materia di biosicurezza relative alla caccia di suini selvatici, oppure i link per consultarle;
- i) una descrizione delle pertinenti misure di biosicurezza dell'Unione o nazionali per gli stabilimenti di suini detenuti al fine di proteggere tali animali dai suini selvatici, nonché i link per consultarle;
- j) modalità di attuazione, compreso un calendario per le diverse misure;
- k) una strategia di comunicazione per i cacciatori, una descrizione delle campagne mirate di sensibilizzazione e formazione sulla peste suina africana e i relativi link di tali campagne per i cacciatori al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione di tale malattia da parte dei cacciatori;
- l) programmi congiunti di cooperazione tra i settori agricolo e ambientale che garantiscano una gestione sostenibile della caccia, l'attuazione di un divieto di foraggiamento e l'attuazione di pratiche agricole volte a facilitare la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, se del caso;
- m) una descrizione della cooperazione transfrontaliera con altri Stati membri e paesi terzi, se del caso, in relazione alla gestione dei suini selvatici;
- n) una descrizione della sorveglianza continua obbligatoria mediante test su suini selvatici morti con test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana in tutto il territorio dello Stato membro;
- o) una valutazione dei possibili effetti negativi significativi delle attività venatorie sulle specie e sugli habitat protetti ai sensi delle pertinenti norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e la descrizione delle misure di prevenzione e mitigazione volte a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, ove necessario.

⁽¹⁾ https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/595 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2023

che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati statistici relativi al peso in chilogrammi dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, nonché il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
- (2) Al fine di limitare l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri siano in condizione di trasmettere i dati statistici e l'importo della risorsa propria in un unico estratto.
- (3) I dati sulla produzione e sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica costituiscono la base per calcolare i contributi nazionali al bilancio generale dell'Unione. È pertanto necessario rafforzare la comparabilità, l'affidabilità e la completezza di tali dati.
- (4) Al fine di garantire l'affidabilità e la completezza dei dati e la loro comparabilità tra gli Stati membri, è opportuno stabilire norme dettagliate relative ai dati che devono essere inclusi nell'estratto da fornire alla Commissione.
- (5) La direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ consente, ai fini della comunicazione dei dati, di considerare gli imballaggi immessi sul mercato equivalenti ai rifiuti di imballaggio prodotti. Tale metodo di comunicazione dei dati potrebbe tuttavia comportare differenze nel calcolo delle quantità di rifiuti tra gli Stati membri e, di conseguenza, una minore comparabilità tra i dati degli Stati membri che utilizzano l'«approccio fondato sull'immissione sul mercato» e i dati degli Stati membri che utilizzano l'«approccio fondato sull'analisi dei rifiuti».
- (6) È necessario stabilire condizioni uniformi in materia di comunicazione dei dati affinché tutti gli Stati membri riferiscano le informazioni sui rifiuti di imballaggio di plastica in termini comparabili, al fine di garantire la parità di trattamento tra Stati membri durante la verifica dei dati e di chiarire la metodologia applicabile ai fini della risorsa propria basata sulla plastica. È pertanto opportuno specificare ulteriormente la metodologia di calcolo di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) Quando si utilizza l'approccio fondato sull'immissione sul mercato per stimare la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti, i dati dovrebbero essere integrati da fattori di correzione affinché siano contemplati tutti i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro, in modo da garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati.

⁽¹⁾ GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

- (8) La quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti dovrebbe essere determinata mediante i due approcci disponibili al fine di disporre di una stima attendibile, calcolata in modo comparabile per tutti gli Stati membri.
- (9) Al fine di monitorare le modifiche apportate ai dati forniti, è essenziale che gli Stati membri, quando rivedono un precedente estratto, indichino quali dati sono stati modificati e chiariscano i motivi delle differenze contestualmente alla presentazione dei dati riveduti.
- (10) Qualora sussistano differenze rispetto ai dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica comunicati a norma della direttiva 94/62/CE, è opportuno che gli Stati membri chiariscano anche i motivi di tali differenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
- (2) «da raccolta differenziata»: la quantità di rifiuti raccolti attraverso la raccolta differenziata quale definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;
- (3) «riciclati»: la quantità di rifiuti sottoposti a riciclaggio, quale definito all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE;
- (4) «plastica»: la plastica quale definita all'articolo 3, punto 1 bis, della direttiva 94/62/CE;
- (5) «imballaggio»: un imballaggio quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE;
- (6) «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio riutilizzabile quale definito all'articolo 3, punto 2 bis, della direttiva 94/62/CE;
- (7) «rifiuti di imballaggio»: rifiuti di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva 94/62/CE;
- (8) «punto di calcolo»: il punto di calcolo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato II della decisione 2005/270/CE;
- (9) «mercato online»: un mercato online quale definito all'articolo 2, punto 17, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- (10) «rifiuti di imballaggio di plastica prodotti»: la quantità di imballaggi di plastica, compresi i componenti in plastica degli imballaggi compositi e di altro tipo, che diventano un rifiuto in uno Stato membro in un anno civile, espressa in chilogrammi;
- (11) «rifiuti di imballaggio di plastica riciclati»: la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica, compresi i componenti in plastica degli imballaggi compositi e di altro tipo, al punto di calcolo della plastica, espressa in chilogrammi;
- (12) «organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore»: un'organizzazione che attua gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori di prodotti;
- (13) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

⁽⁵⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

- (14) «approccio fondato sull'immissione sul mercato»: un metodo per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti sulla base dei dati relativi all'immissione sul mercato provenienti da organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e/o da altre fonti; i dati sono integrati, ove pertinente e applicabile, con gli importi stimati per:
- free rider,
 - produttori al di sotto della soglia *de minimis*,
 - soggetti autonomi,
 - esportazioni dopo l'immissione sul mercato,
 - commercio online,
 - importazioni private,
 - esportazioni private,
 - imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta,
 - imballaggi riutilizzabili divenuti rifiuti,
 - qualsiasi altra stima;
- (15) «approccio fondato sull'analisi dei rifiuti»: un metodo per stimare la quantità totale annua di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti combinando i dati dei rifiuti di imballaggio (di plastica) da raccolta differenziata con i dati sui rifiuti urbani indifferenziati, sulla base di un'analisi della composizione dei rifiuti risalente a non più di quattro anni, e con qualsiasi altro dato pertinente sui rifiuti, compresi i rifiuti di imballaggio di plastica industriali e commerciali;
- (16) «free rider»: un produttore o distributore che immette sul mercato imballaggi di plastica o prodotti imballati senza comunicarlo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o a un'autorità pubblica e senza assumersi in altro modo la responsabilità finanziaria o organizzativa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica, o che segnala una quantità inferiore a quella effettivamente immessa sul mercato;
- (17) «de minimis»: una soglia minima che può essere definita dagli Stati membri, al di sotto della quale non è richiesta la comunicazione a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o a un'autorità competente;
- (18) «soggetto autonomo»: un produttore che si assume la responsabilità finanziaria o organizzativa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica e non è pertanto tenuto a riferire a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;
- (19) «esportazioni dopo l'immissione sul mercato»: i prodotti imballati e/o gli imballaggi esportati in un altro Stato membro o in un paese terzo dopo essere stati immessi sul mercato in uno Stato membro;
- (20) «commercio online»: lo scambio di merci all'interno dell'Unione realizzato per via elettronica;
- (21) «importazioni private»: l'imballaggio di prodotti importati da una persona fisica per proprio uso finale da un altro Stato membro (da un negozio fisico) o da un paese terzo (da un negozio fisico) o attraverso un mercato online;
- (22) «esportazioni private»: l'imballaggio di prodotti esportati da una persona fisica per proprio uso finale verso un altro Stato membro o verso un paese terzo da un negozio fisico;
- (23) «imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta»: la prima fornitura di imballaggi riutilizzabili contenenti un prodotto a fini di distribuzione, consumo o uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale.

Articolo 3

Estratto annuale

1. L'estratto annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, riporta i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati e fornisce il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. L'estratto annuale serve da documento giustificativo ai fini del controllo e della supervisione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati da parte della Commissione.

2. I seguenti approcci sono accettabili ai fini della stima dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti:
 - a) approccio fondato sull'immissione sul mercato;
 - b) approccio fondato sull'analisi dei rifiuti.
3. I calcoli basati sui due approcci di cui alle lettere a) e b) sono oggetto di un adeguamento per garantire la comparabilità, l'affidabilità e la completezza dei risultati.
4. Gli Stati membri determinano le stime sulla base dei due approcci di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e forniscono un'unica stima dei rifiuti prodotti bilanciando i risultati disponibili, al fine di utilizzare in modo efficace tutti i dati basilari di partenza disponibili su cui sono fondati i diversi approcci alla compilazione della produzione di rifiuti.
5. Qualsiasi differenza tra i dati ottenuti con i due approcci di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è spiegata in dettaglio secondo il formato di cui alla tabella 3 dell'allegato I.
6. Ove applicabile, oltre ai dati statistici nell'estratto annuale figurano spiegazioni sui seguenti elementi:
 - a) modifiche metodologiche;
 - b) revisioni di dati statistici comunicati in precedenza;
 - c) eventuali differenze tra i dati sui rifiuti di imballaggio di plastica comunicati entro il 30 giugno a norma della direttiva 94/62/CE e i dati statistici comunicati entro il 31 luglio dello stesso anno a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, escluse le differenze dovute alla trasformazione dei chilogrammi in tonnellate.

Le spiegazioni sono fornite secondo il formato di cui all'allegato II.

Articolo 4

Struttura dei dati

1. I dati statistici contenuti nell'estratto annuale seguono la struttura di cui alla tabella 1 dell'allegato I.
2. Il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'estratto annuale figura nella tabella 2 dell'allegato I.
3. Una ripartizione dettagliata dei dati statistici è fornita in conformità alla tabella 3 dell'allegato I.
4. Nell'estratto per il primo anno di riferimento figurano i dati per il 2021.

Articolo 5

Trasmissione dell'estratto e delle revisioni

1. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione (Eurostat) l'estratto annuale per l'anno che precede di due anni quello in corso («n-2»).
2. La trasmissione dell'estratto annuale di cui al paragrafo 1 è effettuata ogni anno entro il 31 luglio.
3. Eventuali revisioni dei dati relativi agli anni precedenti sono comunicate alla Commissione (Eurostat) trasmettendo nuovamente l'estratto annuale, unitamente alle spiegazioni delle modifiche effettuate.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati

Tabella 1. Quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (in chilogrammi)

Anno di riferimento:		
A. Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti		
B. Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati		
C. Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (A-B)		

Tabella 2. Importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati ⁽¹⁾ (in EUR)

Anno di riferimento:		
D. Totale della risorsa propria basata sulla plastica (C×0,8)		
E. Riduzione forfettaria		
F. Totale della risorsa propria basata sulla plastica dopo la riduzione (D-E)		

⁽¹⁾ In conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.

Tabella 3. Completezza delle stime; misure di controllo e verifica

Anno di riferimento:		
Rifiuti di imballaggio di plastica prodotti		
Rifiuti di imballaggio di plastica prodotti – approccio fondato sull'immissione sul mercato in base ai dati delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore	kg	Spiegazione (ove applicabile)
Immissioni sul mercato in base ai dati delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, prima di qualsiasi adeguamento		
Produttori al di sotto della soglia <i>de minimis</i> ,		
Soggetti autonomi		
Free rider		
Esportazioni dopo l'immissione sul mercato		
Commercio online		
Importazioni private		
Esportazioni private		
Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta ⁽¹⁾		
Imballaggi riutilizzabili divenuti rifiuti ⁽²⁾		
Altri adeguamenti effettuati		
	Elenco degli adeguamenti	

Rifiuti di imballaggio di plastica prodotti — approccio fondato sull'immissione sul mercato sulla base di dati diversi da quelli delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore		kg	Spiegazione (ove applicabile)
Immissione sul mercato in base a dati diversi da quelli delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore - prima di qualsiasi adeguamento			
Statistiche della produzione			
Statistiche del commercio estero			
Indagini specifiche			
Registro elettronico e comunicazione dei dati amministrativi			
Importazioni private			
Esportazioni private			
Altri adeguamenti effettuati			
	Elenco degli adeguamenti		
Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti — approccio fondato sull'immissione sul mercato		kg	
Rifiuti di imballaggio di plastica prodotti — approccio fondato sull'analisi dei rifiuti		kg	Spiegazione (ove applicabile)
Da raccolta differenziata			
Rifiuti urbani			
Rifiuti industriali e commerciali			
Altri adeguamenti effettuati			
	Elenco degli adeguamenti		
Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti - approccio fondato sull'analisi dei rifiuti		kg	
Differenza tra i dati relativi all'immissione sul mercato e la stima derivante dall'approccio fondato sull'analisi dei rifiuti		kg	
Decisione di bilanciamento	Spiegazione		
Quantità bilanciata (come indicata nella tabella 1): Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti		kg	
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati			

Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati	kg	Spiegazione (ove applicabile)
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello Stato membro		
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati in un altro Stato membro		
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati al di fuori dell'UE		
Elenco degli adeguamenti effettuati	Spiegazione	
Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati	kg	

(¹) Da detrarre se gli imballaggi riutilizzabili sono inclusi nella quantità totale di imballaggi immessi sul mercato o in eventuali rettifiche nel presente elenco.

(²) Sono compresi gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e in periodi precedenti che sono diventati rifiuti nel periodo in questione.

ALLEGATO II

Spiegazione delle differenze

Tabella 1. Spiegazione delle differenze rispetto ai dati comunicati a norma della direttiva 94/62/CE (indicare solo ove applicabile)

Voce	Entità della differenza (kg) ⁽¹⁾	Spiegazione
A. Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti		
B. Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati		
C. Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (A-B)		

⁽¹⁾ Ai dati riportati in questo estratto sono sottratti i dati comunicati a norma della direttiva 94/62/CE.

Tabella 2. Spiegazioni delle modifiche metodologiche rispetto all'anno precedente (indicare solo ove applicabile)

Voce	Spiegazione della modifica metodologica (ove applicabile)
Rifiuti di imballaggio di plastica prodotti – approccio fondato sull'immissione sul mercato in base ai dati delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore	
Immissioni sul mercato in base ai dati delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, prima di qualsiasi adeguamento	
Produttori al di sotto della soglia <i>de minimis</i> ,	
Soggetti autonomi	
Free rider	
Esportazioni dopo l'immissione sul mercato	
Commercio online	
Importazioni private	
Esportazioni private	
Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta ⁽¹⁾	
Imballaggi riutilizzabili divenuti rifiuti ⁽²⁾	
Altri adeguamenti effettuati	
	Elenco degli adeguamenti
Rifiuti di imballaggio di plastica prodotti — approccio fondato sull'immissione sul mercato sulla base di dati diversi da quelli delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore	
Immissione sul mercato in base a dati diversi da quelli delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore - prima di qualsiasi adeguamento	
Statistiche della produzione	
Statistiche del commercio estero	
Indagini specifiche	

Registro elettronico e comunicazione dei dati amministrativi		
Importazioni private		
Esportazioni private		
Altri adeguamenti effettuati		
	Elenco degli adeguamenti	
Rifiuti prodotti — approccio fondato sull'analisi dei rifiuti		
Elenco degli adeguamenti effettuati		
Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti		
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati		
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello Stato membro		
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati in un altro Stato membro		
Rifiuti di imballaggio di plastica riciclati al di fuori dell'UE		
Elenco degli adeguamenti effettuati		
Totale dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati		

- (¹) Da detrarre solo se gli imballaggi riutilizzabili sono inclusi nella quantità totale di imballaggi immessi sul mercato o in eventuali rettifiche nel presente elenco. In tal caso, la cifra deve essere calcolata come valore netto dei flussi in entrata e in uscita.
- (²) Sono compresi gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e in periodi precedenti che sono diventati rifiuti nel periodo in questione.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/596 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2023

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dal Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾ relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Alexia BERTRAND.
- (4) Il governo belga ha proposto il sig. Pierre-Yves JEHOLET, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, *ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles*, quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Pierre-Yves JEHOLET, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, *ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles*, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. PEHRSON

DECISIONE (UE) 2023/597 DEL CONSIGLIO**del 13 marzo 2023****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dalla Repubblica portoghese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo portoghese,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 ⁽²⁾, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Carlos Alberto MINEIRO AIRES.
- (4) Il governo portoghese ha proposto il sig. António Augusto DA ASCENÇÃO MENDONÇA, *Bastónário da Ordem dos Economistas, Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP)* (presidente dell'Ordine portoghese degli economisti, Consiglio nazionale degli ordini professionali), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. António Augusto DA ASCENÇÃO MENDONÇA, *Bastónário da Ordem dos Economistas, Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP)* (presidente dell'Ordine portoghese degli economisti, Consiglio nazionale degli ordini professionali), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. PEHRSON

DECISIONE (PESC) 2023/598 DEL CONSIGLIO**del 14 marzo 2023****che modifica la decisione (PESC) 2021/698 al fine di includere il programma dell'Unione per una connettività sicura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Un ventaglio di potenziali minacce alla sicurezza e agli interessi essenziali dell'Unione e dei suoi Stati membri potrebbe derivare dal dispiegamento, dal funzionamento e dall'uso di sistemi e servizi istituiti dal programma dell'Unione per una connettività sicura, come istituito dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio ⁽²⁾ ai sistemi e ai servizi istituiti nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/698 è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC»;

- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per prevenire una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall'uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell'ambito delle componenti del programma spaziale dell'Unione o del programma dell'Unione per una connettività sicura («programmi»); oppure»;

- 3) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'attuazione della presente decisione si tiene debito conto delle differenze tra le componenti dei programmi, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti ai programmi.»;

- 4) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all'alto rappresentante circa le possibili più vaste ripercussioni che le istruzioni che l'alto rappresentante intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell'ambito delle componenti dei programmi.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio del 30 aprile 2021 sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 178).

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell'analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell'ambito di una particolare componente dei programmi sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l'alto rappresentante prepara le procedure operative necessarie per l'attuazione pratica delle disposizioni contenute nella presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all'approvazione del CPS. A tal fine, l'alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell'Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

DECISIONE (PESC) 2023/599 DEL CONSIGLIO**del 16 marzo 2023****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità dell'esercito della Repubblica di Macedonia del Nord**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) Il 21 marzo 2022 l'Unione ha approvato la bussola strategica con l'obiettivo dell'UE di diventare un garante della sicurezza più forte e più capace, anche attraverso un maggiore ricorso all'EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.
- (3) Nella dichiarazione di Brdo del 6 ottobre 2021 i leader dell'Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno sollecitato l'ulteriore sviluppo delle capacità dei partner dei Balcani occidentali attraverso l'EPF.
- (4) Nella dichiarazione di Tirana del 6 dicembre 2022, l'Unione si è impegnata a continuare a lavorare insieme alla regione per svilupparne ulteriormente le competenze e capacità di difesa, anche attraverso l'EPF.
- (5) Nelle conclusioni del comitato politico e di sicurezza (CPS) del 26 ottobre 2022 sugli orientamenti strategici dell'EPF per il 2023, le misure di assistenza per il sostegno bilaterale a vari paesi dei Balcani occidentali sono state considerate una priorità fondamentale per tale periodo.
- (6) Il 7 dicembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta affinché l'Unione presti assistenza alle forze armate della Macedonia del Nord nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le loro capacità operative, specie per quanto riguarda le capacità logistiche, mediche, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), nonché le capacità del genio e di difesa e allarme rapido.
- (7) Al termine della misura di assistenza, l'alto rappresentante effettuerà una valutazione del suo impatto, nonché della gestione e dell'utilizzo delle attrezzature fornite. Questo esercizio servirà da base per un processo di analisi degli insegnamenti appresi, che sarà volto a valutare l'efficacia della misura di assistenza e la sua coerenza con la strategia e le politiche generali dell'UE in Macedonia del Nord.
- (8) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC ⁽²⁾ del Consiglio, in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

- (9) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della Macedonia del Nord («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate della Macedonia del Nord potenziando e migliorando le attrezzature del suo gruppo di battaglioni di fanteria leggera. Mediante la fornitura di attrezzature adeguate, la misura di assistenza contribuirà ad aumentare le capacità delle forze armate della Macedonia del Nord di contribuire alle missioni e operazioni militari in materia di sicurezza e difesa comune, in modo complementare al sostegno fornito dagli altri partner internazionali bilateralmente.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza:
 - a) logistiche;
 - b) attrezzature mediche;
 - c) sistemi di comunicazione e informazione;
 - d) capacità di intelligence;
 - e) attrezzature CBRN;
 - f) attrezzature del genio;
 - g) attrezzature per la formazione.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e dall'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 9 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli 3 accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Macedonia del Nord sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

- b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
 - c) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
 - d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da ITF - Enhancing Human Security.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
 - a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all'uso degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal CPS;
 - c) ispezioni, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare visite in loco su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza, l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

*Articolo 7***Sospensione e cessazione**

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
R. POURMOKHTARI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/600 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.
- (2) Con il mandato M/511, dell'8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.
- (3) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012, per asciugabiancheria a tamburo, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione ⁽³⁾. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN IEC 60335-2-11:2022 e della relativa modifica EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022.
- (4) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto e modificato anche le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione ⁽⁴⁾: EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014, per

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUL 96 del 29.3.2014, pag. 357).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2018/C 326/02) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 306 del 27.11.2019, pag. 26).

apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; nonché EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021, per interruttori. Ciò ha portato all'adozione delle modifiche seguenti: EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2002; nonché EN 62423:2012/A12:2022.

- (5) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche modificato la norma armonizzata EN 60598-2-11:2013, per apparecchi di illuminazione per acquari, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata modificativa EN 60598-2-11:2013/A1:2022.
- (6) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.
- (7) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 60335-2-11:2022, quale modificata da EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2022 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021 e EN 62423:2012/A12:2022; nonché EN 60598-2-11:2013, quale modificata da EN 60598-2-11:2013/A1:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
- (9) È pertanto necessario ritirare dalla serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-30:2009 e EN 62423:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (10) È altresì necessario ritirare dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-11:2010 e EN 60598-2-11:2013, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste. Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.
- (11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalla norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A11:2012 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021; o EN 60598-2-11:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- (2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

- 1) le righe 78 e 92 sono soppresse;
- 2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.	Riferimento della norma
«78a.	EN 60335-2-30:2009 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali EN 60335-2-30:2009/A1:2020 EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/A12:2020 EN 60335-2-30:2009/A13:2022 EN 60335-2-30:2009/A2:2022 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014»;
«92a.	EN 62423:2012 Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari EN 62423:2012/A11:2021 EN 62423:2012/A12:2022»;

- 3) sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«131.	EN IEC 60335-2-11:2022 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-11: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022
132.	EN 60598-2-11:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari EN 60598-2-11:2013/A1:2022».

ALLEGATO II

Nell'allegato II sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«120.	EN 60335-2-11:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo EN 60335-2-11:2010/A11:2012 EN 60335-2-11:2010/A1:2015	17.9.2024
121.	EN 60598-2-11:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari	17.9.2024».

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/601 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con lettera BC/CEN/46-92 - BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell'allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE.
- (3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
- (4) Sulla base della richiesta, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 17348:2022 — Requisiti per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Il CEN ha altresì modificato la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione ⁽⁴⁾: EN 60079-29-1:2016 — Atmosfere esplosive — parte 29-1: Rilevatori di gas — Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. Ciò ha portato all'adozione delle due modifiche seguenti: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

⁽³⁾ Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 6).

- (5) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 siano conformi alla richiesta.
- (6) Le norme armonizzate EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle modifiche della norma EN 60079-29-1:2016 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (8) È necessario ritirare dalla serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016, dato che tale norma è stata modificata. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
- (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato:

- 1) la riga 82 è soppressa;
- 2) è inserita la riga seguente:

«82 bis.	EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive — parte 29-1: Rilevatori di gas — Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili EN 60079-29-1:2016/A1:2022 EN 60079-29-1:2016/A11:2022»;
----------	--

- 3) è aggiunta la riga seguente:

«92.	EN 17348:2022 Requisiti per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive».
------	---

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/602 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/245 che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 13, 15 e 24,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina («inchiesta iniziale»).
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione ⁽⁴⁾ sono stati accettati gli impegni offerti dagli otto produttori esportatori insieme alla Camera argentina dei biocarburanti («CARBIO»).
- (3) Il 23 maggio 2022 la società Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A., codice addizionale TARIC C497, soggetta a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 25,0 % e a un impegno, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Viterra Argentina SA.
- (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione ⁽⁵⁾, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 per rispecchiare la modifica del nome della società a cui era precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C497 a decorrere dal 1° luglio 2022.
- (6) Tenuto conto del fatto che la modifica del nome ha avuto effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, tutte le merci immesse in libera pratica in esenzione dal dazio compensativo conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 la cui dichiarazione in dogana era corredata della fattura corrispondente all'impegno emessa dalla società con il suo precedente nome prima della data della modifica dello stesso, restano valide ed esenti dalla riscossione dei dazi compensativi.
- (7) La Commissione ha concluso che la modifica del nome non incide sull'impegno da essa accettato,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 71).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione, del 16 marzo 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale).

DECIDE:

Articolo 1

1. L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/245 è così modificato:

«Argentina	Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A	Prodotto e venduto da Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.	C497»
------------	---	--	-------

è sostituito da

«Argentina	Viterra Argentina SA.	Prodotto e venduto da Viterra Argentina SA al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.	C497».
------------	-----------------------	---	--------

2. Il codice addizionale TARIC C497 precedentemente attribuito a Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A si applica a Viterra Argentina SA a decorrere dal 1° luglio 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati e venduti da Viterra Argentina SA soggetti all'impegno offerto dalla società in questione e accettato con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245 per quanto riguarda Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE
EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**

del 15 dicembre 2022

relativa all'adozione del regolamento interno [2023/603]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. È pertanto opportuno adottare il regolamento interno di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Regolamento interno

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2022

Per il comitato misto
I copresidenti
Mircea PĂSCĂLUȚĂ
Kristian SCHMIDT

⁽¹⁾ GUL 181 del 7.7.2022, pag. 4.

*ALLEGATO***Regolamento interno del comitato misto***Articolo 1***Capi delegazione**

1. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto. Il capo delegazione può essere sostituito dal suo vice o da un delegato per determinate riunioni.
2. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova. Le funzioni di presidente sono svolte dal capo della delegazione pertinente o, in sua assenza, dal suo vice o dal delegato designato in sostituzione.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce quando necessario. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo.
2. Il comitato misto può indire riunioni in presenza o con altre modalità (ad esempio teleconferenza o videoconferenza).
3. Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell'Unione europea e nella Repubblica di Moldova, salvo diverso accordo tra le parti.
4. La lingua di lavoro è l'inglese.
5. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo delle riunioni, queste ultime sono convocate dalla Commissione europea per l'Unione europea e dal ministero competente per il trasporto stradale per la Repubblica di Moldova.
6. Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

*Articolo 3***Delegazioni**

1. Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.
2. Previo accordo per consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni o a parti di esse rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti stradali in veste di osservatori.
3. Previo accordo per consenso, il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni o a parti di esse altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.
4. Gli osservatori non partecipano al processo decisionale del comitato misto.

*Articolo 4***Segreteria**

Le funzioni di segretari del comitato misto sono svolte congiuntamente da un funzionario dei servizi della Commissione europea e da un funzionario del ministero della Repubblica di Moldova competente per il trasporto stradale.

*Articolo 5***Ordine del giorno delle riunioni**

1. I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari trasmettono l'ordine del giorno provvisorio ai membri delle delegazioni.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile in caso di consenso del comitato misto.
3. I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell'urgenza del caso specifico.

*Articolo 6***Verbali**

1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatta una bozza di verbale. Nella bozza sono indicati gli argomenti discussi e le decisioni adottate.
2. La bozza di verbale è trasmessa dal capo delegazione ospitante all'altro capo delegazione, tramite i segretari del comitato misto, entro un mese dalla riunione per l'approvazione mediante procedura scritta.
3. Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.
4. I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti.

I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 2 e accordarsi su una data per l'approvazione di cui al paragrafo 3 in funzione delle esigenze o dell'urgenza del caso specifico.

*Articolo 7***Procedura scritta**

Laddove necessario e debitamente motivato, le decisioni del comitato misto possono essere adottate con procedura scritta. A tale fine i capi delegazione si scambiano le bozze delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermate mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

*Articolo 8***Deliberazioni**

1. Il comitato misto prende le sue decisioni per consenso tra le parti.
2. Le decisioni del comitato misto recano il titolo di «decisione» seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Le decisioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale.
4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.
5. Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Una copia originale delle decisioni è conservata da ciascuna parte.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto in conformità all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo e incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.
2. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.
3. I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno che per le spese postali e di telecomunicazione.
2. Qualsiasi altra spesa relativa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento interno con una decisione adottata in conformità all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo.

DECISIONE n. 2/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 15 dicembre 2022

relativa alla proroga dell'accordo [2023/604]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato misto ha adottato il suo regolamento interno con decisione 1/2022 del 15 dicembre 2022.
- (2) Come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (di seguito «accordo»), l'accordo si applica fino al 31 marzo 2023.
- (3) Come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo e di quanto.
- (4) Dal controllo è risultato che l'accordo ha apportato benefici agli scambi commerciali sia per l'Unione europea che per la Repubblica di Moldova e che l'aumento dei servizi di trasporto su strada si è rivelato vantaggioso anche per i trasportatori su strada delle due parti.
- (5) L'accordo ha consentito alla Repubblica di Moldova di iniziare a riorientare i suoi scambi commerciali verso l'Unione europea, contribuendo così alla progressiva integrazione dell'economia moldova nell'economia occidentale. Congiuntamente a un accordo analogo sul trasporto su strada firmato con l'Ucraina, ha inoltre agevolato l'esportazione di merci ucraine, contribuendo ai corridoi di solidarietà.
- (6) La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti.
- (7) È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 30 giugno 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proroga dell'accordo

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 30 giugno 2024.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 181 del 7.7.2022, pag. 4.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2022

Per il comitato misto
I copresidenti
Mircea PĂSCĂLUȚĂ
Kristian SCHMIDT

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT